L'ADULTERIO

STUDIO

DI

GUGLIELMO GAMBAROTTA

GUGLIELMO GAMBAROTTA

L'ADULTERIO

E

LA TEORICA DEI DIRITTI NECESSARÎ

TORINO
FRATELLI BOCCA, EDITORI
Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA
Corso, 216

MILANO
Corso Vitt. Eman., 21

FIRENZE
Via Cerretani, 8

DEPOSITI
PALERMO — MESSINA — CATANIA

1898

Cerano, 15 settembre '97.

Forse potrà sembrare temerario, che un giovane voglia tentare — specialmente come nella prima parte del mio lavoro, nei *Prolegomeni* — questioni sulle quali con esito non soddisfacente — e noi, posteri, nani arrampicati sulle di loro spalle, possiamo giudicarne — tanti giganti del pensiero hanno faticato.

Vi sono problemi morali e giuridici che si impongono già, confusamente, all'intelligenza sbocciante di un bambino: sui quali poi, durante la vita, il pensiero torna sempre, insistente, frugando, chiedendo, cercandone la soluzione.

È la sete di verità: dote imprescindibile di chi onestamente e seriamente si dedichi allo studio del diritto. Bisogno ineluttabile e comune a chiunque abbia una coscienza. È un incubo.

Ho voluto togliermi quest'incubo. Questo solo dirò, a chi del mio lavoro volesse fare una critica quale si usa per ogni lavoro di giovane autore: e — sdegnando discutere coi malevoli — aggiungerò che la mia mente, ora, allo stato evolutivo in cui si trova, del mio lavoro è soddisfatta. Sarà niente per la scienza e per certi critici; per me è molto: è tutto. E basti.

Ma dico, a chi è imparziale, che per la scienza ho avuto culto: a ogni mia conclusione ho dato basi esclusivamente e solidamente scientifiche: non su chimere ho ragionato, ma su fenomeni; ma su fatti provabili e provati. E a provarli ho fatto largo uso di documenti, valendomi — anzi — anche di documenti che già sono stati oggetto di studio per molti scrittori — fra i quali voglio particolarmente ricordare Carlo Letourneau, il potente martello distruggitore della metafisica.

La metafisica ha dominato; ma di ogni fenomeno avendo voluto stabilire la legge, e tutti i fenomeni raccogliere in una unica sintesi, e su questa sintesi stabilire il dogma — mentre perfino le mancavano il metodo e i mezzi per procedere, prima, all'analisi — la filosofia che di tale metodo e di tali mezzi abbia saputo la prima valersi, coll'analisi positivista ha distrutto la sintesi metafisica. Era pallone gonfiato, e non occorreva un piccone per lacerarlo.

Ma il positivismo — che era la negazione di ogni sistema — sistematicamente negando divenne esso pure sistema. Nè poteva altrimenti avvenire. Ma è un sistema da cui ogni idealità può essere distrutta: del positivismo è figlio lo scetticismo; non sempre lo scetticismo che, dubitando, cerca: sibbene lo scetticismo che, dubitando, ozia e si addormenta.

Sono scettico, ma cerco: forse non sarò detto positivista; certo però non sono metafisico: e tanto meno accarezzo quell'odioso eclettismo che, non sapendo scegliere, frammischia.

Per conto mio mi dico positivista.

Il positivismo, abbattuta la filosofia metafisica del diritto, ha creduto atterrata la filosofia del diritto; io la credo ancora più vigorosa di prima se, sdegnando le basi che il positivismo ha dimostrato false e ridotto in tritume, saprà poggiare su nuove basi che il positivismo stesso potrà indicarle: basi esclusivamente scientifiche.

Morta la filosofia del diritto, il cui oggetto era un ente definito dalla metafisica, potrà avere vita una filosofia del diritto, il cui oggetto sia un uomo studiato dalla biologia — anatomicamente, fisiologicamente, psicologicamente.

Contro tale filosofia il positivismo critico potrà, dovrà dirigere i suoi colpi, colpendola nelle sue conclusioni, quando possa dimostrare che esse non sono logiche deduzioni di fenomeni scientificamente accertati: dimostrando che tale filosofia, pretensiosa di essere scientifica, non è scientifica, non è positivista.

Ma il positivismo critico non riuscirà mai a dimostrare che una filosofia positivista non possa esistere. E a farla esistere deve mirare chiunque crede che una filosofia del diritto sia necessaria, per la concezione di una qualsiasi idealità di giustizia.

Necessaria una filosofia del diritto, e necessarie ad essa basi scientifiche. A questi due postulati si è ispirata l'opera mia.

Nello svolgimento della quale ho voluto, sovratutto, attenermi a una brevità esprimente. « *Nella rapidità del linguaggio, parrà a non pochi di vedere una sintesi affrettata; ma i pensatori vedranno che più analisi c'è dove meno appare, sin nell'uso di*

ciascun vocabolo. La prolissità è stemperatezza, non analisi ».

Pongo questa bella sentenza di Giovanni Bovio a epigrafe del mio lavoro, e lo presento contemporaneamente alla Facoltà di leggi dell'Università di Losanna, perchè mi laurei, e al pubblico...... perchè approvi.

GUGLIELMO GAMBAROTTA.

Mi sia lecito un breve poscritto.

Non per addurre abituali scuse convenzionali, ma coscienziosamente, affermo: fu la redazione di questo mio lavoro affrettata, benchè lunga e meditata ne sia stata la concezione. Rimpatriato — e in condizioni pessime di salute — dalla guerra greco-turca in imminenza degli esami di laurea, la sollecitudine mi fu legge: ne sono sintomi anche alcuni errori di stampa che nella rapida revisione delle bozze mi sfuggirono. Non sono pedante e non dò soddisfazione ai pedanti; ma, perchè il senso riesca intelligibile e chiaro, prego di voler correggere gli errori seguenti:

OPPURE NO (p. 15, linea 13) in: EPPURE NO

ABBIAMO CHE TALE FORMOLA (p. 23, linea 15) in: ABBIAMO DETTO CHE TALE FORMOLA

L'AGITAZIONE PER AGENTE (p. 57, linea 5) in: L'ECCITAZIONE PER AGENTE

EMERGONO EVIDENTE (p. 105, linea 23) in: EMERGONO EVIDENTI

CHE S'INNALZANO (p. 151, linea 16) in: CHE S'INNALZARONO

LO MANDEREMO FORSE (p. 189, linea 24) in: LO MANDEREMMO FORSE

ILLOGICO DIVORZIO (p. 191, linea 25) in: ILLOGICO DIVARIO

La virgola posta dopo DIRITTO (p. 53, linea 11) va posta dopo BISOGNO FISIOLOGICO

Nè però — in odio appunto alla pedanteria — voglio curarmi di alcuni pochi altri errori insignificanti, che all'intelligibilità nulla tolgono.

L'Autore.

Parte Prima

PROLEGOMENI

PROLEGOMENI

> — « Amor, che a cor gentil ratto s'apprende,
> prese costui della bella persona
> che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.
> — Amor, che a nullo amato amar perdona,
> mi prese del costui piacer sì forte
> che, come vedi, ancor non m'abbandona.
> — Amor condusse noi ad una morte:
> Caina attende chi vita ci spense ».

Nè però i suoi contemporanei, prevenendo il castigo divino, punirono Gianciotto Malatesta per l' assassinio commesso sulla sua sposa e sul suo fratello Paolo, che non avendo — per inganno infame — potuto averla moglie l'aveva avuta amante. I contemporanei riconobbero a Malatesta il diritto di uccidere la moglie infedele e il suo complice — facendosi loro giudice e carnefice, e succhiando nel loro sangue la vendetta atroce: l'Alighieri gli promise pena eterna nell' ultimo cerchio del suo Inferno; ma anche la Riminese e il suo amante condannò a essere trascinati e sbattuti, per l' eterno volgere dei secoli, fuori della città di Dite, da violenta, mugghiante tempesta infernale.

Poichè la colpa di Francesca non ammetteva perdono nè clemenza: nè in vita, nè dopo morte. Guai a chi abbia violato la sacra fedeltà coniugale! Guai ai

sacrileghi! La morte quasi unica pena. La morte data dal coniuge offeso; o, se il coniuge tentenni, dal padre, dal fratello, dal parente, da chiunque senta in sè lo stimolo a essere giustiziere — in Arabia, per esempio: oppure dal popolo, a colpi di pietra, per comando divino — fra gli Ebrei: o per ordine stesso dei giudici — in Persia, a Roma primitiva, a Roma costantiniana, in cento luoghi. O, se la vita sia risparmiata — in epoche più miti, o fra popoli meno feroci — la vergata, la tortura, la recisione del naso, delle orecchie, la pubblica berlina, la scomunica, il monastero, il carcere. Il Cristo perdonante alla Maddalena è lontano dalle leggi e dalle religioni. Anzi le religioni appunteranno i loro strali, per colpire — nell'oltre tomba — l'adulterio.

Nè lasciano di condannarlo i codici moderni dei popoli civili: mutati i tempi, mitigate le pene, l'adulterio resta pur sempre un delitto: un'infrazione alla moralità: un' infrazione alla giustizia. La giustizia impone la fedeltà coniugale.

Giustizia: parola strana. La definirono mille (1); pochi forse riuscirono a delinearsene — almeno a sè stessi — un concetto chiaro, finito, fosse pure anche falso. Tutti ne

---

(1) I Romani, giuristi assennati e meticolosi, nel definire il concetto di giustizia, se la sbrigarono con giri di parole: nulla dicendo, forse non errarono.

« La giustizia è la virtù che a ognuno determina il suo diritto ». Definizione di Ulpiano, messa nella prefazione alla LXIX *Novella* di Giustiniano: e lo stesso concetto ripetono, con identiche parole, le *Istituzioni* (libro I, prefazione al titolo I) e le *Pandette* (libro I, tit. I, framm. 10): « La giustizia è la costante ed eterna volontà di rendere a ognuno il diritto suo ».

Nessun accenno all'origine, alla natura di questa « virtus », di questa

usarono per imporre, sostenere, difendere dottrine anche nefande. Ogni cosa ingiusta potè essere fatta credere giusta: e ne fu vittima chi in certi uomini, e nella giustizia da loro predicata, credette: ne fu vittima chi credette in una giustizia detta di Dio: Dio ci avrebbe insegnato a discernere il giusto dall'ingiusto; e sempre e dappertutto Dio ha detto giuste le cose volute da chi fu potente e utili a chi fu potente: Dio è infallibile: si pieghino i servi, e sopportino la giustizia e la volontà di Dio.

« Chi ci ha dato il sentimento del giusto e dell'ingiusto? Dio, che ci ha dato un cervello ed un cuore ».

Non un prete ce lo dice, ma Voltaire, il satanico Voltaire dei preti: e poichè egli vorrebbe sembrare scientifico, aggiunge: « Dio ci ha fatto nascere con degli organi che, a misura che essi crescono, ci fanno sentire tutto ciò che la nostra specie deve sentire per la sua propria conservazione. Il fondo della nostra anima, i nostri principî saranno eternamente i medesimi » (1).

E poichè la giustizia è rivelata da Dio, e Dio è infallibile, e la sua giustizia anche, in nome di essa, in nome del Dio, si mandino mille e mille martiri al patibolo, alla croce, alle fiamme, — ogni vecchia religione dominante sia carnefice della nuova che le vuole sot–

« constans et perpetua voluntas ». Chi poi volesse conoscere almeno la natura di quel diritto che della giustizia è oggetto, interroghi le *Istituzioni* (I, I, § 3) o il *Digesto* (I, I, framm. 10), e troverà: « vivere onestamente, non danneggiare altri, a ognuno rendere il suo ». Nè si chieda che cosa sia, poi, questo « suum » intangibile e questo « honeste vivere ». Messi le spalle al muro i Romani risponderebbero probabilmente che l'onestà è nel vivere secondo giustizia.

Del resto avremo campo di conoscerlo nella pratica, questo concetto della giustizia dei Romani, che essi non ci vollero definire.

(1) Voltaire, *Dictionnaire philosophique*. Si veda l'articolo: « Del giusto e dell'ingiusto ».

tentrare, e si dannino con la morte, in dato luogo e in epoca data, colpe che in altro luogo e in altra epoca sarebbero state stimate virtù.

Avvenne; ma non avrebbe dovuto avvenire. Poichè le colpe, eternamente e ovunque, dovrebbero non mai essere confuse con le virtù; mai l'ingiusto dovrebbe poter essere confuso col giusto.

« I nostri principî saranno eternamente i medesimi » abbiamo letto in Voltaire: Grazie a Dio, ha detto lui: grazie alla Natura, ha ribattuto Diderot. Ma il concetto è uguale. Nell' animo, anzi nell'anima umana, devono esistere innate idee di giustizia, impresse dalla mano di un dio, o di una dea Natura, e alle quali l'uomo deve ubbidire per conservarsi onesto. Lo afferma esplicitamente il Gérusez: « La natura ha posto in fondo ai nostri cuori dei sentimenti di giustizia, per farne la regola delle nostre azioni » (1). E Diderot (2): « Le massime impresse, per così dire, sulle tavole dell' umanità sono antiche come l'uomo, e hanno preceduto le leggi alle quali esse devono servire di base: ma sono le leggi che, ratificando queste massime, e imprimendo loro la forza dell'autorità e della sanzione, hanno prodotto i veri diritti, di cui l'osservanza è chiamata giustizia, la negligenza ingiustizia ».

La giustizia dunque sarà uguale in ogni tempo, in ogni luogo, ugualmente interpretata, ugualmente applicata: essendo basata su idee innate nell'uomo, idee che durante tutto il volgere dell'umanità si conservano incontaminate, pure, immutate e immutabili.

« Non c' è che un solo diritto naturale e innato »

---

(1) Gérusez, *Corso di filosofia.*

(2) *Encyclopédie,* articolo sul « giusto ».

esclama il Kant. E questo diritto naturale — non v'è bisogno di dirlo — è sempre infallibilmente meditato e interpretato dai varî filosofi che magari — e avviene —. dalla loro infallibile meditazione sono tratti alle più disparate conclusioni.

Donde la necessità, secondo alcuni, di porre a base di ogni diritto la origine divina: e l'ispirazione divina infatti, più o meno mascherata da nomi varianti, è l'anima di tutta la filosofia metafisica: senza di essa nel diritto non v'è diritto; ma vi è arbitrio, vi è sopruso. v'è il *caos*. Così è che uno fra i sommi giuristi italiani, il Carrara, giunse a proclamare che « rinnegata l'esistenza di un essere eterno ed infinito, così nella sapienza come nella bontà, tutto diviene arbitrariamente nel diritto, o piuttosto non havvi più ragione di diritto » (1).

Teologia dunque: non più filosofia giuridica.

E chi, filosofando, non vuole valersi di Dio, ricorre alla « ragione assoluta » o all' « imperativo categorico » È sempre la stessa metafisica.

L' « imperativo categorico » di Emanuele Kant è tirannico: i suoi ordini non ammettono dubbî, esitanze, conciliazioni: « *Tu devi fare questo : tu sei obbligato a questo : questo è obbligatorio: fa questo* ». È il dovere: chi non lo compie manca alla virtù : la virtù è nel *fare il dovere per il dovere*: la virtù è una lotta contro la passione: poichè un uomo, per essere morale, deve essere libero, positivamente e negativamente : negativamente lottando contro la passione: positivamente adempiendo alla sua legge. E la legge particolare di ognuno deve essere da lui seguita, indipendentemente dalle conseguenze che

(1) Carrara, *Programma*. Port. Gen., I, 32.

ne derivano: la legge è il dovere: e, abbiamo detto, bisogna fare il dovere per il dovere: nessuna considerazione retrospettiva. La legge kantiana del dovere caratterizza appunto l'azione *a priori*.

Non morale senza libertà; ma vi è libertà quando la volontà dell' uomo è *autonoma*: v'è mancanza di essa, quando la volontà è *eteronoma*: i due celebri vocaboli di Kant. E moralità e libertà non esistono quando la volontà, eteronoma, ubbidisce a una legge che non è la sua (1).

Principio morale: esaminare, prima di agire, se il motivo che ci determina ad agire possa essere eretto ad articolo di legislazione universale, per ogni essere ragionevole e libero: giudicatolo tale, agire a ogni costo. Il dovere per il dovere (2).

Conclusione: ubbidienza cieca, incondizionata all'imperativo categorico: vana e delittuosa, e perciò dannosa, ogni considerazione pratica la quale possa distoglierci da tale ubbidienza: vano, e dannoso, e immorale il preoccuparsi se dall' atto nostro che noi stiamo per compiere la società, il prossimo avrà danno o vantaggio.

Ogni ingiustizia sia punita; ma sia punita per sè stessa, e strettamente in proporzione della sua entità: dente per dente, occhio per occhio: la formola ebraica del talione non dispiace a Kant; ma sovratutto — egli vuole — il dente e l'occhio non rechino giovamento ad alcuno: « la pena giuridica, cioè il castigo stabilito per un de-

(1) Si vedano la *Critica della ragion pura* e la *Critica della ragion pratica*.

(2) Sul dovere, nelle sue estrinsecazioni, e sulla sua distinzione in *doveri di virtù* e in *doveri di diritto*, si consultino specialmente le opere: *Elementi metafisici della dottrina della virtù*, in cui i doveri di virtù sono trattati: gli *Elementi metafisici della dottrina del diritto*, in cui sono svolti i doveri di diritto.

litto commesso contro la legge, non può mai essere inflitta come mezzo di procurare un altro bene, sia pure a profitto del colpevole e della società di cui fa parte, ma per la unica ragione che egli fa il male » (1).

È in questo suo postulato che Emanuele Kant sorge vero campione contro alla moderna corrente giuridica positivista che nel delitto vede, più che un'infrazione alla legge morale, un danno recato alla società, di cui la società, possibilmente, deve essere indennizzata: e nel delinquente non vede un ente da punire, ma un organismo da guarire: un uomo a cui tutte le cure devono essere usate per il suo miglioramento, per il vantaggio suo e della società: la umanitaria e splendida teoria dei Lombroso, dei Ferri e dei Garofalo: teoria che ha per sè l'avvenire.

In contrapposizione assoluta alla quale, abbiamo visto, si trova Kant: ragione per cui lo abbiamo particolarmente esaminato, come vessillifero della sua scuola — di quella scuola metafisica che ci ha dato un Novalis, un Feuerbach, uno Schultz, e Schelling, e Reinhold, e Fichte ed Hegel: e alla quale non è estraneo Arturo Schopenhauer, con Bahnsen, Taubert e Hartmann suoi continuatori. Ma lasciamo costoro, nè occupiamoci degli altri metafisici più o meno dichiarati: De Maistre, De Bonald, Lamennais, Collard, Victor Cousin, Jouffroy, e gli altri — col Jouffroy — continuatori del Cousin: Bouillet, Barni, Jules Simon, Vacherot, Frank, Janet, Rousselot, Nourisson, Damirou, Garnier: di cui il materiale filosofico è sempre il solito: idee innate, immortalità dell'anima, esistenza di Dio, libertà morale, cioè libero arbitrio, eternità e ubiquità della legge morale, dell'imperativo categorico.

(1) KANT, *Metafisica del diritto,* parte II, sez. I, § 49.

Eternità e ubiquità che ora, dato lo sviluppo delle scienze antropologiche e storiche, non possono più essere, seriamente, neppure accennate. La scienza ha oramai per sempre condannato questa comoda teoria delle idee innate, del sentimento di giustizia incarnato nel nostro cuore: questa comoda teoria che non sa distinguere fra la coscienza di un inglese e la coscienza di un negro dell'Africa equatoriale: fra quella di un figlio del secolo decimonono e quella di un barbaro dell'età primitiva. Poichè le scienze antropologiche ci hanno insegnato che l'uomo evolve continuamente, e nel fisico, e nel morale: che le istituzioni giuridiche e — quindi — le idee giuridiche che le determinano, si modificano continuamente, di popolo in popolo, di epoca in epoca, col variare delle tradizioni, dei costumi, delle vicende politiche e sovratutto, anzi quasi unicamente, col variare delle condizioni economiche. Di fronte a queste irrefutabile, incessante evoluzione d'idee e di sentimenti, sostenere l'immutabilità della coscienza giuridica, prestare fede a « quella legge eterna di cui parla Cicerone, quella legge che è la medesima ad Atene e a Roma e il cui testo non si trova in alcuna parte se non nella ragione divina e nella coscienza del genere umano » che, per il tedesco Frank (1) è l'ideale di vera giustizia — prestare fede assoluta alla stabilità di tale giustizia, se a forti ingegni, robustamente eruditi e finemente dialettici, potè ispirare capolavori di metafisica, di fronte alla scienza però — in noi non v'è dubbio — ha innalzato un vacuo, rigonfio pallone. La metafisica, di fronte alla scienza è opera nulla.

Abbiamo detto: le idee giuridiche evolvono: la giu-

---

(1) Adolfo Frank, Introduzione alla *Filosofia del diritto penale*.

stizia evolve. Parlando di evoluzione la mente corre, naturalmente, allo Spencer.

Il quale ha voluto collegare la morale con la teoria di Darwin e sua.

Evoluzione: l'adattamento dell'individuo all'ambiente: mezzo di trionfo « nella lotta per la vita » « *struggle for life* ».

Nel mondo organico: l'ambiente crea nell'individuo nuovi bisogni, esige dall'individuo nuove funzioni del suo organismo: nell'individuo vanno formandosi nuovi organi atti a compiere tali funzioni: l'organismo si trasforma, evolve: per eredità i nuovi organi si trasmettono dal padre al figlio, si perfezionano: l'organismo va adattandosi all'ambiente: l'ambiente ha trasformato la specie: o se la specie non si fosse lasciata trasformare è perita. L'ambiente domina.

Nella morale: l'ambiente impone all'individuo nuovi doveri, a cui fanno riscontro nuovi diritti: l'individuo comprende doveri e diritti, li approva, li sente: li trasmette ai figli: la morale si modifica, evolve. O l'individuo evolve, si adatta, e si salva: o resiste, si ribella, e l'ambiente lo afferra, lo trascina, lo schiaccia, lo stritola, lo distrugge. L'ambiente, dunque, crea la morale: si trasforma l'ambiente: e anche la morale si trasforma e — insieme — anche l'idea di giustizia.

Giustizia e morale: due espressioni di un concetto solo.

Tecnicamente il concetto non è unico: ricordiamo l'antica sentenza — *non omne quod licet honestum est.* — La sentenza è del *Digesto*. Ma è sentenza di leguleio, non di moralista: chi ha morale non ammette, e meglio ammetterebbe una massima — *omne quod licet honestum est;* — meglio ancora la sua reciproca — *omne quod honestum est licet.*

Teniamo valida la sentenza del *Digesto:* non è bella, come massima di diritto ideale; ma è pur troppo esatta come critica del diritto positivo: d'altra parte, materiali difficoltà impediscono e alcune forse impediranno sempre che tutto ciò che è onesto sia lecito; e solo una civiltà molto evoluta potrà stabilire che il lecito sia sempre onesto. All'identità fra lecito e onesto, fra diritto e morale, deve mirare il diritto ideale: nel diritto positivo non v'è identità: v'è però, almeno, colleganza e relazione (1). Giustizia e morale, vedremo, hanno uguale la genesi, benchè diverso lo sviluppo: donde la comunanza di molti punti di contatto. V'è quasi reciprocità fra diritto e morale: sì che potremo quasi indifferentemente parlare dell'una o dell'altra, nella maggioranza dei casi.

Diritto ideale e diritto positivo, abbiamo distinto: la distinzione è bestemmia, parlando di evoluzionismo.

Non ammettono che il diritto positivo; l'altro è sogno, è chimera.

Contro la metafisica è sorto il positivismo: e vuole distruggerla: e, con essa, il diritto ideale: e, col diritto ideale, la filosofia del diritto.

Ammettono la morale; ma la sua natura è anche essa essenzialmente positiva: la morale è il diritto positivo di altri tempi, di altri ambienti, trasmessoci per tradizione, per ereditarietà.

La donna ha il pudore della sua nudità: pudore spontaneo, istintivo, generalmente, nella donna di oggi; ma perchè da secoli e secoli il marito, la legge, il costume

---

(1) E a ragione il MELANCHTON nella sua *Philosophie morale* ha definito il diritto positivo: « la determinazione *più precisa* del diritto naturale ». Fatte, naturalmente, da parte nostra le dovute riserve su questo concetto di diritto naturale.

hanno condannato severamente, anche brutalmente, la donna impudica: il marito perchè, maschio, sentiva violenta la gelosia degli intimi tesori di cui la donna doveva serbare a lui esclusivamente il godimento; perchè, maschio, sapeva il fascino seduttore che la nudità della sua donna avrebbe esercitato sugli altri maschi, e il conseguente pericolo che lo minacciava nel possesso esclusivo della sua donna. La legge, che proteggeva la proprietà del marito, il marito. Il costume, che giustificava la legge.

Ora, se anche nessuna pena fosse data alla donna impudica, ora, — e per molto tempo in avvenire — la donna rimarrebbe, per ereditarietà, per atavismo, ancora pudica: anche per meglio conquistare l'uomo che essa vuol sedurre, il maschio di cui essa conosce la maschile gelosia.

L'uomo invece non sente il pudore che la donna sente: perchè contro l'uomo la donna non ha potuto mai far valere colla forza i suoi diritti — nel caso particolare il suo diritto alla riserbatezza del marito: perchè nessuna legge — dettata da uomini — ha mai condannato gli uomini per proteggere la debolezza della donna: perchè l'uomo ha goduto sempre la più larga libertà personale, nei suoi rapporti con la donna: perchè nell'uomo l'atavismo genera il sentimento della più larga libertà personale, fino alla licenza.

Uguale fenomeno negli animali.

Battete il cane che ruba ed esso si guarderà dal rubare: l'istinto del lupo ridesterà in lui lo stimolo; ma lo soffocherà il ricordo delle busse avute: e, battuto a ogni furto, reso, così, completamente alieno dal furto, trasmetterà ai suoi figli il timore della percossa, non solo, ma anche una specie di timore del furto che inge-

nera la percossa: il timore si convertirà in ripulsione: la ripulsione darà origine al sentimento di dovere. Il cane sentirà il dovere di non rubare: non compia il suo dovere e all'animale ne verrà un senso di rimorso: la sua morale è già formata.

In una opera di Spencer, non ricordo più quale, si trova questo esame psicologico finissimo di un gatto che sta rubando un brano di carne: l'analisi acutissima delle movenze, degli atti, direi quasi dei gesti di quel ladruncolo, fece concludere al filosofo inglese che, nell'atto di compiere il furto, il gatto manifestava una evidente lotta di coscienza, prodotta dall'urto dello stimolo che lo incalzava, con i sentimenti morali che reagivano — sentimenti ai quali neppure un metafisico oserebbe, speriamo, attribuire una genesi divina o razionale — sentimenti che semplicemente erano stati prodotti dal bastone del suo padrone, percotente senza misericordia il corpo del gatto e dei suoi procreatori, a ogni furto che essi commettessero in suo danno.

L'ambiente forma, dunque, la morale: e — come fra giustizia e morale v'è la correlazione che abbiamo accennato — l'ambiente forma l'idea di giustizia. Vedremo poi il preciso rapporto fra l'ambiente e tale idea: lo Stuart-Mill giunse a dirlo un rapporto diretto di causa ad effetto: egli non si peritò di affermare senz'altro che *justitia* ha la sua etimologia in *judicatura* (1): che, cioè, il modo con cui la società giudica, per mezzo dei tribunali e dello Stato, una azione — onorandola di premî o castigandola con pene — tale modo infonde, unica causa efficiente, nella coscienza del popolo l'idea che quella azione sia onesta o disonesta. Per noi la relazione

---

(1) Giovanni Stuart-Mill, *L'utilitarisme*, capo V.

di causa ad effetto, nei rapporti dell'ambiente al diritto, non è — vedremo — così imminente come Stuart-Mill pretende: altri fattori noi ammettiamo al diritto; i quali però si risolvono in definitiva, indirettamente, nel fattore economico: l'ambiente.

L'ambiente, dunque, informa la giustizia, la morale. Ma l'ambiente è la combinazione delle varie attività individuali in una sintesi sociale: la quale sintesi sarà morale o immorale secondo che è o non è inspirata a un principio etico, della morale preesistente. E se a tale principio etico non fosse ispirata, anzi, fosse contraria? Evidentemente il nuovo ambiente che ne deriva sarà esso pure immorale; oppure no: una nuova morale si foggierà, in armonia col nuovo ambiente, che gli darà la sua sanzione. Un ambiente, dunque, immorale secondo la morale preesistente, morale secondo la nuova morale: e, fra queste due morali in urto, quale la vera? tutte e due, perchè ambedue in armonia coll'ambiente che le ha create. Da cui balza fuori evidente la relatività della morale, anzi l'assoluta mancanza di un principio veramente *morale* nella morale.

Perciò — dissero — la morale evoluzionista è la stessa negazione della morale. E alcuni evoluzionisti parvero dar la ragione ai loro avversarî: poichè vi fu chi, dimostrato falso ogni supremo principio della morale metafisica, imperniata su principî *a priori,* ne concluse negando la possibilità stessa di un principio *a priori* nella morale. Per costoro, dunque — i loro avversarî sono perfettamente nella ragione — la morale è sempre e deve sempre essere l'esclusivo prodotto dell'adattamento all'ambiente, la costante ratificazione dell'ambiente: inutile formulare un principio di morale che non armonizzi con l'ambiente: inutile concepire un ideale di giustizia:

la giustizia è nell'ambiente: l'ambiente, cioè, è sempre giusto: non v'è mai vera ingiustizia.

Evidente il paradosso.

A distruggere la stessa possibilità di ogni ideale mira la filosofia di costoro; ma questa è filosofia pensata da mezze anime, direbbe il Bovio. E lo stesso loro maestro sconfessò costoro: essi dichiararono falsa ogni morale apriorista, base di una vera giustizia; Spencer scrisse semplicemente un libro sulla giustizia, propugnando un ideale di giustizia. Fra il maestro e qualche suo discepolo l'abisso fu aperto; ma, vedremo, il maestro scavò un abisso anche fra sè e sè stesso. Il suo libro *Justice* (1) è in perfetta opposizione con la precedente grande opera filosofica del dottrinario evoluzionista.

Spencer ammette una morale assoluta e una morale relativa: in una società perfettamente evoluta, di cui i membri si sono completamente adattati all'ambiente, alle esigenze della vita sociale, c'è morale assoluta, che deve essere ispirata a un supremo principio di giustizia: nei periodi di transizione, mentre lo stato sociale evolve, durante le varie fasi di questa evoluzione, mentre ancora gli uomini non sono tutti riusciti ad adattarsi all'ambiente, esso pure evolvente — in periodi tali la morale non può essere che relativa: la morale assoluta è impossibile.

Spencer ammette dunque un supremo principio di giustizia: in questo egli sconfessa tutti i falsi discepoli dell'evoluzionismo; egli poi suppone una società completamente evoluta: e con questo rinnega, semplicemente, la sua grande teoria dell'evoluzionismo.

Quale sarà l'organizzazione sociale che, evolvendo, raggiungerà la perfezione, così che la società deriva-

(1) Herbert Spencer, *Justice*. Londra, 1891.

tane potrà essere qualificata « perfettamente evoluta? » Sarà la società industriale? naturalmente, per lo Spencer: poichè per lui l'evoluzione consiste nella progressiva trasformazione di società militare in società industriale, dalla barbarie alla completa civiltà. Sta bene; ma, raggiunto lo stadio di pieno sviluppo, di perfezione — per la società di tipo industriale — sarà finito il còmpito dell'evoluzione? questa potente forza che tutto ha trasformato, che da mille secoli è anima del mondo, avrà trovato allora l'ostacolo invincibile che, arrestandola, potrà distruggerla? Ridicola ipotesi.

Oppure lo Spencer ha supposto che, raggiunta la perfezione, la società dovrà declinare verso il disgregamento, negando così all'evoluzione il sublime còmpito del progresso? Ma quale sarebbe questo stadio di perfezione, al quale debba succedere lo sfacelo, e in cui sia possibile — grazie al compiuto adattamento degli uomini all'ambiente — la « morale assoluta » di Spencer? Poichè l'organismo sociale è meravigliosamente complesso: non è possibile immaginarselo fiorente di vita e di sviluppo e poi, d'un tratto, per una catastrofe, caduto in decomposizione: se Erberto Spencer vuol chiamare periodo di decomposizione quello che succederà all'attuale periodo di perfezionamento, ebbene già da ora, in mezzo agli elementi di perfezionamento, potrà discernere gli elementi della futura decomposizione: e la società sarà ancora molto lontano dal suo compiuto perfezionamento, che il suo organismo sarà già tutto invaso e corrotto dagli elementi decomponenti. Per chi la pensa al modo di Spencer.

Chi crede, invece, che allo stadio attuale dell'evoluzione sociale dovrà succedere uno stadio non di decomposizione, ma di maggiore perfezione, già nel tipo della

società attuale può discernere gli elementi che, in avvenire, ci daranno il nuovo tipo della società evoluta.

Cambiati i nomi e gli apprezzamenti il fatto resta. Specifichiamo. Per il bene o per il male della società — non discutiamo — i beni economici tendono verso un accentramento, che, se non sarà il socialismo dei collettivisti, sarà però molto lontano dalla attuale suddivisione del capitale in infinite proprietà individuali. Non vogliamo lasciarci trascinare in una discussione di economia politica: noi preghiamo soltanto di osservare, in mezzo a questa società a base di proprietà individuale, il continuo conglomerarsi dei varii piccoli capitali individuali in grandi capitali sociali: il continuo, impellente bisogno di associare — riunendole — le potenzialità individuali: il continuo evolvere dell'individualismo nel cooperativismo. Tutto questo, in una società che ancora, certo, non ha compiuto la sua evoluzione verso quell'assoluto individualismo che è base della società a schietto tipo industriale: sì che il completo sviluppo degli elementi individualisti sarà seguìto, quasi immediatamente, dallo sviluppo completo degli elementi solidarii o sociali: in modo che l'organismo sociale, composto degli uni e degli altri elementi, non potrà mai identificare quello schietto tipo sociale che Spencer vorrebbe chiamare « perfettamente evoluto » e in cui dovrebbe dominare la sua « morale assoluta », la vera morale immutabile, imperniata sul principio supremo di giustizia da lui concepito.

Questo principio di giustizia, supremo e immutabile — invocato da uno Spencer — (1) è la giustificazione

---

(1) Rimando, in proposito, alla bella *brochure* di Dionisio Anzillotti: *La scuola del diritto naturale nella filosofia giuridica contemporanea*, degna di essere letta.

di quella pleiade di metafisici che hanno voluto ricercarlo in astratte concezioni dell'esistenza di un Dio, di un libero arbitrio, di una giustizia innata, di un imperativo categorico.

Ma v'è differenza fra loro e lui.

Essi abusarono di principî aprioristici; Spencer, di apriorista, non ha che la sola formola del principio supremo di giustizia: « La libertà di ognuno deve avere per solo limite la uguale libertà degli altri ».

V'è chi anche in questa formola ha notato identità o almeno equivalenza con altre massime di metafisici, particolarmente con la formola di Emanuele Kant.

Ma non c'importa: la diversità è nel metodo.

Spencer ricerca l'origine del suo diritto nella natura dell'uomo, quale a lui risulta dallo studio della biologia: un uomo, dunque, umano, animale, che dell'animalità ha tutti gli stimoli, i bisogni. I metafisici vogliono dedurre il loro diritto cosidetto naturale (1) dalla concezione

(1) Sarebbe interessante seguire passo a passo la storia del diritto naturale, quale fu concepito dai filosofi. Lo generò il bisogno di ricercare nella natura la suprema legge del diritto; ma, sviluppatosi in seno a una filosofia essenzialmente metafisica, la natura fu, anche per il diritto naturale, un ente intuitivo, astrazione puramente speculativa. Così quel diritto che, per l'origine sua, avrebbe dovuto essere essenzialmente scientifico, si risolse in una semplice concezione metafisica.

Lasciamo da parte Aristotele e Zenone, in cui si vollero riconoscere i primi delineatori di un diritto naturale: certo però esso comincia a definirsi bene nella filosofia stoica, la quale pone il dovere nel vivere secondo natura: nulla vi manca al concetto di un diritto naturale: non occupiamoci neppure di Epicuro, che a base della sua morale pone la esatta conoscenza della natura fisica dell'uomo, animale sensibile, a cui sono stimolo gli istinti, i bisogni, le passioni.

Vediamo che cosa sia il diritto naturale presso i Romani che, stabilitone il concetto sotto l'influenza della filosofia greca, lo trasmisero poi — quasi immutato — ai metafisici dell'età moderna.

È nota la legge di cui Cicerone tratta in *Republica* e in *De legibus*, eterna, universale, immutabile, naturale: la tesi è accolta nel diritto ro-

di un uomo immaginario, astratto, considerato come un ente senziente e razionale. Da questa concezione, affatto arbitraria, mille filosofi hanno potuto dedurre mille diverse conclusioni, arrivando così a mille, diverse soluzioni del problema etico-giuridico: dallo studio positivista delle scienze biologiche una sola concezione

---

mano: « ..... i diritti naturali, *che presso tutte le genti sono ugualmente osservati*, stabiliti da una divina provvidenza, perdurano sempre costanti e immutabili; mentre quelli che ogni singolo popolo sancisce, sovente sogliono mutare » (*Istituzioni*, I, II, § 10): quanto poi al concetto di diritto naturale: « il diritto naturale è quello che la natura inspirò in tutti gli animali... da esso deriva l'unione dell'uomo colla donna, che noi chiamiamo matrimonio: da esso la procreazione dei figli, la loro educazione, ecc. » (*Istituzioni*, I, prefazione al titolo II).

Ho sottolineato, nel primo frammento citato, la frase che ci dice essere i diritti naturali *presso tutte le genti ugualmente osservati*: sfacciata bugia. Proprio nella stessa legislazione romana il diritto naturale era avuto per meno che nulla.

Noi leggiamo nel *Digesto* (libro L, titolo XVII, framm. 32) che: « di fronte al diritto naturale tutti gli uomini sono uguali ». Nelle *Istituzioni* poi (libro I, titolo III, § 2) si legge che la schiavitù è una istituzione « per cui, *contro la natura*, un uomo è soggiogato sotto la padronanza di un altro ». Dunque i Romani comprendevano benissimo, perfettamente, la profonda, immorale ingiustizia della schiavitù: il che non impediva che essi la innalzassero alla dignità di diritto nel Codice civile, concedendo al padrone diritto di tortura, di vita e di morte sullo schiavo e sui suoi figli, e negando allo schiavo la qualità di *persona*: un bruto e nient' altro.

E la violazione del diritto naturale da parte del diritto civile veniva, anzi, dal giurista romano, preziosamente raccolta e messa in evidenza — oltre che nel citato frammento delle *Istituzioni* — nell' altro ancora più eloquente delle *Pandette* (L, XVII, 32), così concepito: « Di fronte al diritto civile gli schiavi sono considerati per nessuno; non però di fronte al diritto naturale, poichè innanzi ad esso tutti gli uomini sono uguali ». Regola di diritto, dettata da Ulpiano, la quale è un vero gioiello di ripugnante immoralità; che dimostra — come dirò più avanti, trattando la mia teorica del diritto — in quale conto siano tenuti i diritti naturali (per noi, diritti individuali) di fronte al diritto sociale, quando dalla loro anche più aperta violazione la società può trarre qualche vantaggio.

E torniamo al diritto naturale: il quale, sugli sgoccioli del medio evo, anzi al principio dell'evo moderno, fu ripreso a trattare da Alberico Gentile in *De jure belli* e in *De legationibus*, ponendo a base di ogni diritto non il comando divino o l'imperiosità della legge, ma gli stessi dettami della

può essere data dell'uomo: a una sola soluzione del problema si potrà arrivare: o, se altrimenti, vi sarà stato errore nello studio, e potrà essere corretto.

Nel metodo di Spencer l'errore è defezione: in quello dei metafisici è regola.

In questo la differenza: in questo la superiorità di Spencer sui metafisici. Il quale però è legato ad essi

---

natura dell'uomo, dell' uomo libero da ogni legame, da ogni convenzione, da ogni pregiudizio sociale. La tesi fu ripresa da Hugo de Groot nel suo famoso libro *De jure pacis et belli*: in cui la natura è fondamento di ogni morale e di ogni diritto, morale e diritto immutabili, eterni: in cui viene definita onesta ogni azione la quale convenga a una natura ragionevole e socievole: poichè il Grozio riconosce nell' uomo, appunto, un animale ragionevole e socievole.

Innumerevoli furono i continuatori di Grozio; dei quali s'innalzarono a fama speciale il Puffendorf, col suo *De jure naturae et gentium;* il Montesquieu, con l'*Esprit des lois;* Giangiacomo Rousseau, col *Contrat social;* il De Coudorcet, colla sua bella teoria dell'indefinito progresso dell'umano perfezionamento; e — in Inghilterra — l'Hobbes, col *Leviathan;* e il Locke, col suo *Saggio sul governo civile.* In Italia Gaetano Filangieri, che nella *Scienza della legislazione* pose le basi di una giustizia perfetta, la quale, secondo il generoso autore, avrebbe regalato a tutta l'umanità una felicità imperitura. Nè parlo dei minori.

Per questo il diritto naturale ci ha particolarmente interessati: perchè — più o meno da vicino — corrisponde alla mia teorica dei *diritti necessarî* che, in seguito, avrò ad enunciare. I *diritti necessarî,* diciamolo subito, sono quelli di cui l'organismo umano — scientificamente studiato — esige il riconoscimento giuridico: nè molto dissimili, quanto al concetto, i diritti naturali; ma a stabilire questi fu metodo la più fantastica induzione metafisica: a stabilire i *diritti necessari* non vale che un metodo rigorosamente positivo: lo studio scientifico dell'organismo umano. Per stabilire i *diritti naturali,* non il giurista, ma vale il filosofo; anzi un filosofo di quella risma; per i *diritti necessarî* occorre il biologo. E pare che differenza vi sia!

Fra i corollarî del diritto naturale, quali la Costituente dell'89 li raccolse nella celebre *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, notiamo: uguaglianza politica e sociale di tutti i cittadini; diritto alla libertà, alla proprietà, all'ammissibilità nei pubblici impieghi; libertà di culto; libertà di pensiero; libertà di parola e di stampa.

La biologia potrà dirci se i diritti cosidetti naturali sieno *diritti necessarî,* e se tutti i *diritti necessarî* sieno compresi fra i diritti naturali. Ciò che sarà oggetto di miei studî futuri.

dall'avuto bisogno di stabilire un principio aprioristico alla sua morale, sconfessando così — e giustamente, noi troviamo — i fanatici evoluzionisti che ogni *a priori* vogliono negare; ma lo Spencer si è messo in disaccordo con la sua stessa grande teoria immaginando di poter stabilire una morale assoluta in una società perfettamente evoluta: ipotesi la quale — comunque intesa — abbiamo visto incompatibile colla evoluzione continua a cui la società è sempre stata e sarà sempre sottomessa. Nè certo lo Spencer, dopo avere con Darwin scoperto questa forza potente, potrà ora distruggere l'opera sua: innanzi ad essa è pigmeo impotente.

Abbiamo riconosciuto, con Spencer, la necessità di un supremo principio nella morale, e quindi nel diritto: perchè se anche, talvolta — ammettiamo pure sempre — la morale segue ciecamente l'ambiente, non è possibile che la morale *debba* sempre seguire ciecamente l' ambiente: occorre che una forza vi sia la quale, a tempo opportuno, possa reagire sull'ambiente: quando, cioè, l'ambiente non soddisfi alle condizioni del massimo utile.

Siamo utilitarî: ma notiamo bene: il nostro utilitarismo è ugualmente lontano dall' egoismo di Helvetius e dall'altruismo di Bentham: la formola di Helvetius può essere: « consegui il tuo piacere ». La formola di Bentham è: « consegui la felicità massima del massimo numero ».

Approssimativamente l'una può completare l'altra.

La prima stabilisce il diritto individuale: la seconda il diritto sociale. Il massimo utile per noi è « la felicità massima del massimo numero » ottenuta senza detrimento del « piacere individuale » di ciascuno. I termini, tolti agli autori citati, non esprimono bene il concetto.

Il massimo utile, per noi, è l'utile massimo collettivo, ottenuto senza sacrificio di una certa quantità di utile individuale, necessaria alla dignità dell'uomo. Riconosco un diritto sociale e un diritto individuale: allo sviluppo massimo del diritto sociale trascina la legge dell'evoluzione: perisca l'individuo purchè la specie trionfi. Il giurista deve determinare quali diritti è necessario che all'individuo siano riconosciuti perchè nella « lotta per la vita » la società coalizzata non abbia a travolgerlo e a schiacciarlo inerme: perchè l'uomo sia uomo, e non molecola. Accennato il concetto lo svolgeremo, poi, meglio.

Con Erberto Spencer, adunque, consentiamo nella necessità di porre a base del diritto una formola *a priori*: e abbiamo che tale formola vogliamo inspirata al « massimo utile ».

Non accetto la formola di Spencer.

Ma è bella, in quanto consacra l' uguaglianza di libertà in ogni essere umano: noi crediamo che questa uguaglianza sia necessaria al conseguimento del massimo utile.

V'è chi vorrebbe data maggiore libertà di agire a chi maggiormente ne è degno: si vorrebbe riconosciuto il superuomo, potente nello sfruttare sè stesso e gli altri, a beneficio di tutti, e agevolato da tutti in tale sfruttamento. Indubitabilmente la economia collettiva ne avrebbe vantaggio: l'utile fornito da questi giganti della specie, nati naturalmente e artificialmente coltivati, sarebbe grande: la selezione naturale sarebbe agevolata da una armonizzante selezione artificiale. Ma nella maggioranza dei casi può venirne un danno: poichè più facilmente la selezione artificiale impedirebbe, nuocendo, la selezione naturale la quale — a parità di condizioni

artificiali — senza ostacoli procederebbe, conseguendo così il vero utile collettivo, della specie.

Oppure si vorrebbe maggiore libertà in chi meno, personalmente, è potente: compensando, così, l'inferiorità naturale con una superiorità artificiale. Idea cristianamente generosa, ma che si opporrebbe al libero svolgersi della selezione naturale, la sola che veramente abbiamo detto sia benefica. Darwin insegni.

Dunque il massimo utile collettivo è nel libero svolgersi della selezione naturale, conseguito con una uguale libertà di tutti. Questa uguale libertà — avente però, come vedremo, altri limiti di quella propugnata da Spencer — noi poniamo a base della nostra formola di giustizia. Base *a priori*, ma scientificamente ricercata e giustificata: non certo simile a quelle su cui s'imperniano le massime aprioristiche dei metafisici, inspirate a vane astrazioni sulla natura umana e sull'esistenza di un dio.

Premessa questa base alla nostra formola, rimane a stabilire la formola: la quale sarà dedotta dalla nostra teorica del diritto.

Procediamo.

*
* *

Analizziamo nei suoi fattori una legislazione qualsiasi, di un'epoca qualunque, di un qualunque luogo: variano d'importanza, di valore, di efficienza i fattori, ma la loro presenza si manifesta sempre. Poichè l'uomo nè attraverso il tempo, nè attraverso lo spazio si smentisce: e neppure l'opera dell'uomo tradisce il suo autore. Le legislazioni, opere d'uomini, rispecchiano fedelmente l'indole degli uomini; nè la psiche umana, essenzialmente, muta: o almeno il mutamento, l'evo-

luzione — che, naturalmente, anche in essa agisce — è impercettibilmente lenta. Dall'uomo civile della metropoli moderna, in circostanze date, a certi momenti, balza fuori d'un colpo il selvaggio delle caverne: l'atavismo si ridesta: l'origine bestiale si rivela. L'uomo è un bruto perfezionato, e ghigna di chi vuol dirlo un angelo decaduto.

Torniamo alla nostra analisi.

Chi fa la legge?

Il popolo? — Quando esso è assorto a tale cosciente importanza da sapere imporre la volontà propria e comandare. Il popolo sovrano: regime popolare, democratico — epoca non ancora avuta.

Una parte sola del popolo? — Un'aristocrazia qualunque: della nascita, dell'ingegno, del denaro, della violenza. Quando essa ha saputo nettamente distinguersi dal rimanente popolo, o per la nascita, o per l'ingegno, o per il denaro, o per la violenza: ha saputo rendersi superiore, ha saputo far valere la propria superiorità, dominare, governare — tenere gli altri sotto sè. Dominio di casta, di classe — il più forte, il più frequente, anzi l'unico vero, perchè basato sempre sulla forza economica del momento: sulla forza alla quale gli altri hanno bisogno di ricorrere, e ricorrono per valersene, nella « lotta per la vita »: e per valersene stanno soggetti a chi la possiede.

L'uomo, il popolo, è essenzialmente utilitario; ma la larga veduta, lo sguardo potente non è del popolo, è dell'uomo di genio: il quale appunto, prevedendo, saprà prepararsi e trionfare: in politica i genii hanno sempre trionfato. Il popolo è miope e da miope sta a scrutare il proprio interesse: per pochi pani e per circensi darà il suffragio a chi poi gli metterà i ceppi: è folle, è

vile, dirà chi astrattamente giudica: è semplicemente ignorante, non sa pesare, non sa scegliere, non sa — e il bisogno, sovente, lo butta in condizioni da non potere — preferire il bene di domani ai pani e circensi di oggi: e, godendo oggi, si rassegna — non prevedendo — a soffrire domani: non per follia, ma perchè ciò reputa suo interesse: e, per il suo interesse, volontariamente, si sottomette a chi — secondo lui, e a farglielo credere concorre sempre un cumulo di circostanze storiche, ataviche, momentanee — a chi gli giova.

Al sacerdote quando, superstizioso, il popolo dal timore di un dio — Giove o Brama o Confucio o Cristo o Profeta — si lascia dominare: e si pone allora sotto il giogo di chi può facilitargli l'adito ai gaudii d'oltre tomba: il solo bene che, sovente, il popolo abbia un pregio anche maggiore dell'utile immediato, momentaneo.

Quando, contro nemici esterni, il valore militare acquista prestigio, quando il popolo sente il bisogno di chi lo aiuti, lo guidi alla propria difesa, o alla conquista — il dominio è a chi di tale prestigio militare è rivestito: dominio dei despoti, dei capi-bande, dei cavalieri: o — se i nemici sono interni — dominio dei demagoghi.

O, in epoca di civiltà avanzata, quando lo sfruttamento scientifico della natura diventa una necessità sociale, quando la massima di Bacone s'impone quando « *scientia est potentia* », allora il dominio è all'ingegno, alla istruzione, alla finezza: dominio plutocratico, generalmente: poichè solo grazie a una larga abbondanza di beni economici, al denaro, l'uomo può sviluppare il suo ingegno, perfezionare la sua istruzione, affinarsi: epoca aristocratica, se — non ancora svolta l'industria — il

denaro è retaggio dei nobili, degli antichi detentori delle terre, dei latifondi, dei feudi: epoca borghese, se il denaro — sviluppato il commercio, l'industria — non è più legato esclusivamente alla nascita ma è bottino di chi sa profittare del continuo avvicendarsi delle varie combinazioni commerciali e industriali.

Dominio di classe, dunque: nè abbiamo voluto dire che la classe dominante giovi sempre al popolo asservito; ma il popolo crede, almeno, di esserne giovato — la miope ignoranza è sua colpa: all'uomo politico tocca il redimerlo, indicandogli quale sia quel vero suo interesse che esso non vede.

Oppure il dominio è a un uomo solo: quando questo uomo, con mezzi qualsiansi, ha saputo imporsi al popolo: autocrazia — epoche eroiche. Autocrazia fittizia e caduca: poichè due sole cause potrebbero sostenere l'autocrate: la debolezza dei sottomessi o la loro incoscienza: non mai la debolezza, perchè — siano pure deboli individualmente — molti sono sempre più forti di uno solo: e la forza spinge alla rivolta. L'incoscienza dunque: l'incoscienza che tiene il toro sotto l'aratro. Ma non dura: fra gl'incoscienti alcuni sempre si destano, si guardano attorno e vedono: esaminano, si esaminano: appare loro la possibilità di un riscatto: si agitano, eccitano il popolo contro l'autocrate — la rivolta; oppure si alleano all'autocrate contro il popolo — il governo di classe, più o meno mascherato dietro la persona del sovrano.

Popolo, o classe, o uomo — dunque; ma il popolo non ha ancora avuto mai il potere; nè mai un uomo l'ebbe veramente in modo esclusivo: una classe dunque comanda e fa leggi — la classe che possiede la forza economica del momento: e l'obbedienza del popolo alle sue leggi può essere più o meno passiva.

Nella legislazione che dalla classe dominante sarà data, verrà sanzionato il diritto positivo del momento.

A Roma: la nobiltà romana, nelle cui mani è posto il denaro, il possesso delle terre, la proprietà di schiavi innumerevoli, il potere dello Stato, tutto — vorrà forse stabilire un diritto che le tolga il denaro per distribuirlo ai plebei miserabili, che le tolga i' latifondi e li divida fra i coloni, che restituisca la libertà agli schiavi, e dia il potere politico al popolo? Anzi, la nobiltà cercherà di stabilire un diritto il quale riconfermi i di lei attributi, li consolidi, li aumenti — serva al suo vantaggio. È l'egoismo della natura umana che si scopre e impera.

Legiferando la classe dominante avrà per iscopo di difendere e aumentare il proprio vantaggio: abbiamo dunque un fattore economico del diritto che nella legislazione sarà stabilito: poichè — la classe dominante domini per autorità religiosa, o per prestigio militare o di nascita o di denaro o qualsiasi — il suo prestigio si risolve sempre in forza economica. L'onnipossesso dei beni economici: ecco lo scopo: e da tale possesso la classe dominante trarrà nuova forza, nuovo prestigio, da cui sarà maggiormente consolidata la superiorità politica. Fattore economico del diritto, questo — ripeto: in altri termini: la volontà del più forte, di chi ha il dominio. Questo fattore è quasi unico efficiente, nelle epoche primitive, di generale ignoranza, di generale incoscienza: il diritto del più forte — di chi, solo, è cosciente della propria forza — s'impone, schiacciante.

Ma le leggi devono essere ubbidite. L'utile della classe dominante si realizza appunto in quanto le leggi sono ubbidite: ubbidite dal popolo. Chiamo popolo l'insieme dei sudditi: le divisioni in esso e le differenze dei nomi non importano: è sempre popolo.

Ciascuno del popolo è politicamente meno forte di ciascuno della classe dominante: meno forte, quindi, dell'intera classe dominante: se non fosse, egli non rimarrebbe sottomesso: sbalzerebbe di seggio la classe dominante o entrerebbe nel suo seno. Ma il popolo — collettivamente — è sempre più forte della classe dominante: sovratutto si noti: per stabilire una legge occorre la superiorità politica; per ribellarsi alla legge basta la superiorità nella forza fisica, materiale, brutale: la prima occorre, per stabilire l'ordine; la seconda basta, per sconvolgerlo. E la seconda è appunto sempre nelle mani del popolo, grazie — non fosse ad altro — al suo numero preponderante.

Di questa superiorità la classe dominante deve tenere e tiene conto nel dettare la legge: e tanto maggiore sarà il conto, quanto più il popolo sarà cosciente, sarà organizzato in modo da essere corpo e non aggregato di molecole.

Quale ragione potrebbe spingere il popolo a ribellarsi alla legge? naturalmente, il malcontento per la medesima.

E quale, quali ragioni gliela farebbero rispettare, malgrado la sua forza che chiameremo insurrezionale? Lasciamo da parte, ora, l'incoscienza di questa forza: supponiamo un popolo cosciente. Esso rispetterebbe e appoggierebbe la legge, se i suoi interessi ne fossero evidentemente difesi: ciò che non può essere, avendo il popolo, di fronte alla classe legiferante, interessi contrarî: la classe dominante non proporrà certo mai leggi contrarie a sè stessa, in favore dei sottomessi. Anche in perfetto regime di suffragio universale — nell'epoca di civiltà più evoluta, e tolte le cause tutte che tale suffragio rendono una mistificazione — la maggioranza imperante non farà mai, spontaneamente, l'interesse della minoranza.

Non il proprio interesse evidente, adunque, farà accogliere al popolo una legge: e allora che cosa? qualche cosa che pel popolo possa sostituire l'interesse particolare: qualche cosa che assomigli all'interesse generale. Che cosa? la giustizia. Intendo dire il sentimento popolare di giustizia. Abbiamo già esaminato, in proposito, le teorie dei pensatori di varia scuola: e abbiamo visto che la sola teoria evoluzionista spiega e dimostra l'origine del diritto quale la coscienza popolare lo sente. La spiegazione ci è data nella necessità dell'adattamento all'ambiente e nella trasmissione atavica dei concetti morali. Appare giusta la cosa che da lungo tempo è necessaria al nostro vivere sociale (1).

Ingiusto il rubare: perchè da tempo immemorabile il

---

(1) A questo proposito Erberto Spencer cade in una curiosa contraddizione. Noi suoi *Principes de psycologie* (volume II, pag. 634) egli afferma che si può ritenere giusto, veramente, essenzialmente giusto, tutto ciò che sempre abbia avuto l'approvazione della coscienza popolare, in ogni tempo, in ogni luogo. Empirismo incredibile.

E, notiamo, proprio un paio di pagine prima del passo a cui alludiamo, lo stesso Spencer afferma che il criterio popolare del giusto e dell'ingiusto ha origine esclusivamente dalla volontà dei governanti. Dunque l'accordo mantenuto fra i governanti di ogni tempo e di ogni luogo — nel passato — a un dato riguardo, deve -- per l'avvenire — sanzionare, a quello stesso riguardo, l'idea di giusto o di ingiusto.

Che la volontà imminente dei governanti sia l' unico fattore del diritto non è vero: lo stiamo dimostrando ora: la volontà dei dominanti ha un freno nella coscienza popolare, se voglia evitare le rivolte popolari: se *justitia* derivasse da *judicatura*, tante rivoluzioni non sarebbero scoppiate, potenti e formidabili, per la giustizia.

Ma se, dato un certo ambiente, e data la presenza del medesimo ambiente in cento luoghi diversi, nei cento luoghi diversi la coscienza popolare approva un medesimo concetto di giusto o di ingiusto, ciò non significa affatto che — in altro ambiente, futuro — la stessa coscienza popolare non abbia a trovare profondamente ingiusto quello che magari finora è sempre e dappertutto stato giudicato giusto. Anche ammettendo questo *sempre e dappertutto:* sul quale, in verità, vi sarebbe molto da discutere; e chi ha occhio all'evoluzione della morale e del diritto sia giudice.

furto fu sempre punito, anzi ebbe l'onore delle pene più feroci — insieme con l'adulterio. Perchè il minimo fra i piccoli proprietarî sente il bisogno di conservare il possesso della cosa guadagnata col suo sudore: perchè lo stesso nullatenente trova che non farebbe conto di faticare se il frutto del suo lavoro gli fosse poi con violenza o con frode manifesta rapito: ciò che implica il diritto alla proprietà, senza però pregiudicare una possibile distinzione fra uso ed abuso della cosa posseduta. Perchè — tornando al furto — nelle stesse tribù selvaggie in cui esso ebbe, in circostanze speciali, non condanne, ma lodi ed onori, lodi e onori erano tributati quando il furto era stato commesso contro gli stranieri; ma, se compiuto all'interno della tribù, contro abitanti della medesima, agli onori erano ben prontamente sostituite le condanne più feroci. Ci basti l' esempio della Polinesia, ove il furto che chiameremo interno veniva punito con la morte; mentre a proteggere i furti commessi contro gli stranieri si aveva nientemeno che un dio speciale: Hiro, figlio di Oro (1). Nè parliamo di qualche moderno malfattore che, per i saccheggi e i furti commessi contro popoli stranieri, in razzie disastrose, a cui si è dato il nome di guerre — furono innalzati poi, in patria, a onori e a cariche da cui poterono scagliare anatemi e condanne contro i modesti piccoli ladri, loro imitatori.

Ingiusto il rubare, dunque: ingiusto l'inganno, ingiusta la frode: perchè dalla frode tutti sentono di avere ugualmente a temere. Ingiusto tutto ciò che ha nuociuto e nuoce allo sviluppo sociale: la necessità sociale si impone.

---

(1) Si veda ELLIS, *Ricerche sulla Polinesia*, III, pag. 125.

È — nel principio — una specie di mutuo patto che gli uomini riconoscono fra loro: la parola patto, di grazia, non ci faccia lontanamente pensare al patto del Rousseau: non c'è legame. Il patto ingenera obblighi: gli obblighi sono protetti da pene contro chi li viola: gli uni e le altre si tramandano di generazione in generazione, raffermandosi col tempo e coll'abitudine: gli obblighi, alla fine, si impongono come doveri innati, imprescindibili, come intrinseci elementi del giusto.

Ma, abbiamo visto, essi pure sono un prodotto dell'ambiente. L'ambiente si cambia: e l'idea del giusto, la morale, evolve. Non subito, nè affatto. Si evolve per alcuni prima che per altri: nello stesso paese, allo stesso contempo v'è chi precorre e chi ritarda: si concepiscono teorie nuove di morale; si conservano, ridotte magari a ombre, le vecchie: e le vecchie si fossilizzano, si cristallizzano in un'altra forma di morale: la religione.

La religione — ogni religione — è la ratificazione della morale di un periodo, di un'êra anteriore.

La religione è in continua lotta contro le idee nuove: la morale passata è contro la futura: l'ieri contro il domani. E dal loro cozzo ha essenza il presente: dal rapporto delle due forze è determinata le terza, che ne ha origine: la morale attuale. È più forte il sentimento religioso, che lo spirito nuovo? la morale, evolvendo, ritarda. È viceversa? e la morale affretta.

Due elementi, dunque, della morale: la religione e lo spirito innovatore. Dello spirito innovatore noi potremmo stabilire l'identità con la « lotta per il diritto » dello Jhering.

E due nuovi fattori, quindi, del diritto: un fattore religioso: un fattore d'innovazione; d'ambedue i quali deve tener conto la legge, ratificazione del diritto — benchè

essa generalmente, conservatrice per eccellenza, difficilmente si rassegni, tranne in periodi eccezionali, a tener conto adeguato del peso che già — sulla coscienza popolare — ha guadagnato l'idea nuova, lo spirito evoluzionario. Dal che è imposta ad intermittenza, nella vita politica, la necessità di quelle agitazioni popolari le quali, esprimendo la coscienza nuova, segnano la via a chi legifera.

Concludendo: quattro fattori del diritto: la volontà di chi comanda, la morale, la religione, lo spirito evoluzionario: quattro entità di cui la legge deve tenere conto se, del diritto — quale nella coscienza del popolo è sentito — vuole essere la giusta ratificazione. In caso contrario la coscienza pubblica è urtata: l'urto — per chi governa — può essere più o meno considerabile, più o meno temibile, a seconda della potenzialità che il popolo ha di imporre il rispetto alla sua opinione, alla sua coscienza; ma esiste: e, negletto, prorompe in quelle terribili rivoluzioni e in quelle sanguinarie reazioni, in cui la testa di chi violentemente ha imposto una legge è, per furore di popolo, fatta cadere su di essa, ad apporvi il sigillo.

Quattro fattori: quattro forze: e non sarebbe inutile studiare e verificare — nella pratica — la dinamica di queste forze, concorrenti a informare lo spirito del diritto. Quattro fattori: e tutti riducibili a una medesima origine: a una origine economica. V'è in essi, efficiente, un principio di vera, di assoluta giustizia? No.

Anche lo spirito innovatore, che abbiamo detto essere correlativo alla *lotta per il diritto* di Jhering (1), non

(1) Il nome delinea il concetto: chi voglia conoscerlo a fondo legga il volume di Jhering: *La lotta per il diritto.*

è generalmente che l'aspirazione dei dominati o di una parte dei dominati — del popolo, voglio dire — a scacciare i dominanti dal seggio per occuparlo: aspirazione che nell'essenza può essere giusta se tende a promuovere quell'avvicendarsi al potere che è necessario a distogliere ogni causa di un perenne dominio, di una superiorità di casta — contraria alla nostra teorica della uguale libertà per tutti. Ma che — in luogo di assurgere a grandi rivendicazioni di vera giustizia — si risolve quasi sempre in egoistiche, parziali, meschine acquisizioni economiche (1): le quali però, succedendosi, a poco a poco, sempre più avvicinano la società a quel grande ideale che in una sola potente rivoluzione sarebbe stato possibile raggiungere.

Di modo che, a sbalzi rivoluzionarî, ma anche per lenta evoluzione, il diritto evolve verso quell'ideale di giustizia che noi abbiamo identificato nel « massimo utile ». Per una semplice ragione: il diritto evolve con la morale; la morale si determina con l'adattamento dell'individuo all'ambiente: all'ambiente sociale, cioè all'organizzazione sociale, quale dal potere politico è stabilita. Uno sguardo all'evoluzione politica dei popoli ci scopre come il potere politico vada passando dall'individuo nella moltitudine: cadono in isfacelo le cause

---

(1) Nei tempi moderni la borghesia ha dato, di tanta meschinità, uno splendido esempio. Assunta al potere dopo l'89, in nome di un ideale di libertà, di uguaglianza, di fratellanza — al quale tanti genî avevano consacrato tutta la loro potenza, per il quale tanti capolavori si scrissero e tante vite si spensero — libertà, uguaglianza, fratellanza violò continuamente non appena soppiantata l'antica nemica *blasonnée:* e non tardò, anzi, a porgerle la mano contro coloro stessi che della sua redenzione erano stati artefici.

Così ogni grande ideale viene sempre sfruttato a gretti scopi personali o di casta.

religiose, tradizionali, economiche, le quali all'individuo davano despoticamente il predominio sulla moltitudine: l'organizzazione sociale, quindi, dall'interesse dell'individuo dominante — interesse che solo indirettamente si riflette sulla collettività — passa gradatamente a giovare all'interesse diretto della moltitudine dominante: evolvendo l'ambiente evolve anche la morale: e, dal diritto dell'individuo, che ha dominato, essa passa a riconoscere e ad affermare il diritto della moltitudine, che va dominando: il diritto del più forte, dall'individuo — intendo alludere alla ristretta classe che dietro a lui si nasconde — passando alla moltitudine, si avvicina per questo fatto medesimo al diritto generale, al diritto di tutti, eguale per tutti e scevro di privilegi, cioè a quella uguale libertà di tutti che Spencer ha stabilito a base della sua formola di giustizia, base che noi manterremo, pure modificando la formola.

È dunque automaticamente che l'evoluzione e il perfezionamento del diritto avvengono: e avverranno finchè la evoluzione politica seguirà la linea evolutiva fino ad ora seguìta. Ma in tale perfezionamento ogni fattore superiormente morale, ogni fattore intrinseco di vera giustizia, di quella giustizia che falsamente i metafisici hanno voluto interpretare, è estraneo. Dato alla giustizia ogni altro concetto che non sia quello del « massimo utile » esso non sarà mai realtà: datole questo concetto, alla sua realizzazione la società, per moto automatico, si avvia.

*
* *

E veniamo alla nostra teorica: la quale, basata su un concetto di eguale libertà che è anche di Spencer, non ha però nulla di comune con la teorica di Spencer.

L'analisi dei fattori del diritto ci ha rivelato come tutti essi possano ridursi a un'unica origine: l'origine economica: e come principale fra essi sia il fattore economico imminente: l'utile della classe dominante. La classe dominante tende a legiferare secondo il proprio particolare interesse.

Ma abbiamo visto per quali ragioni il popolo — potente forza rivoluzionaria — subisca il giogo più o meno pesante e mascherato di una classe dominante: perchè crede suo interesse il subirlo: perchè l'utilità che da tale classe dominante gli può derivare, è l'utilità che — al momento — per il popolo ha valore più grande. Non sarà utilità: sarà ofelimità, usando il nuovo termine acconciamente introdotto nella scienza economica da Vilfredo Pareto (1); economicamente la conseguenza è unica: l'utilità o l'ofelimità di una cosa induce il bisogno: e il popolo — sottomesso a una classe dominante — vorrà il migliore soddisfacimento possibile del bisogno verso cui — al momento — è spinto.

Dall'avvicendarsi dei varî bisogni dipende, abbiamo visto, l'avvicendarsi delle varie caste al potere: del prete, del soldato, del ricco, del demagogo. Se un bisogno impellente — più o meno giusto, più o meno giustificato, ma sempre bisogno — non esistesse, il popolo — potente forza rivoluzionaria — non si porrebbe, ripeto, sotto un dominio: e il dominio deve soddisfare, almeno illusoriamente, la ofelimità popolare del momento.

Teoria che abbiamo dedotto dalla natura della psiche umana, così profondamente utilitaria ed egoista — la biologia facilmente ci spiega le ragioni di questo egoismo,

---

(1) Pareto, *Cours d'Économie politique*, I, pag. 3.

prodotto nell' uomo dalla necessità di sviluppo e di difesa che ad ogni organismo s' impone nella lotta per l' esistenza: e l' economia politica ci conferma la teoria che, logicamente, dalla psicologia abbiamo dedotto: e ne è riprova evidente la sociologia.

Teoria la quale significa che il dominio di una classe, l' esistenza dello Stato, l' esistenza di un consorzio umano se — nella loro manifestazione — hanno lo scopo di mantenere, anche coercitivamente, l' ordine, la concordia giuridica, fra i sottomessi, fra gli uomini, la reale loro ragione di essere devono ricercare nell' utile economico, nella necessità del migliore esito della lotta collettiva per l' esistenza, della « lotta per la vita » darwiniana: che la vera « lotta per la vita » non deve dagli uomini essere combattuta e non è combattuta dall' individuo contro l' individuo, ma dalla collettività contro l' ambiente naturale, contro la natura: è il concetto baconiano dello sfruttamento della natura incombente a tutta la società, e in cui tutta la vita sociale si estrinseca. *Natura non nisi parendo vincitur:* il miglior modo di sfruttare la natura dà il benessere all' individuo: e questo modo deve essere, studiando, trovato.

La giustizia, che mira al bene dell' individuo, di tutti, non può trascurare questo elemento importantissimo, essenziale del bene: lo sfruttamento della natura: cioè la ricchezza. Qualunque sia il concetto di giustizia, fossevi pure massima ingiustizia fra gli Inglesi, e massima giustizia fra gli Spagnuoli, maggiore sarebbe sempre il benessere nel plebeo inglese, ingiustamente considerato dalla legge, che nel plebeo spagnuolo, dalla legge avuto nella più equa considerazione: è un' ipotesi: perchè — fuori d' ipotesi — collettivamente gli Inglesi meglio sono riusciti — nello sfruttamento della natura — che

non gli Spagnuoli: sono più ricchi: e della ricchezza collettiva l'individuo risente sempre il vantaggio.

Nella lotta contro la natura si estrinseca, abbiamo detto, tutta la vita sociale: lotta grande, generale, di cui l'altra — contro i popoli — non è che un episodio, una manifestazione, una conseguenza. La guerra è sempre un furto: e si ricorre al furto quando ai nostri bisogni non abbiamo modo adeguato di soddisfare: per chi è rozzo, ignorante, impotente, la violenza sostituisce l'ingegno, il furto sottentra al guadagno, la guerra si mette al posto dell'industria. Impotente a sfruttare la natura un popolo assale un altro popolo e lo sfrutta. Per l'uno o per l'altro sfruttamento il popolo si organizza, costituisce lo Stato: e se lo Stato e chi lo tiene — la classe dominante — sfrutta poi a sua volta i sottomessi, lascia però loro sempre un maggiore giovamento che se lo Stato non esistesse: la sua presenza indica vantaggio, fors'anche in parte illusorio, ma vantaggio (1): tolto l'uno anche l'altra sparirebbe. All'uomo politico tocca togliere l'illusione di un vantaggio fittizio, perchè il vantaggio diventi reale: a lui tocca operare perchè, per il popolo, l'ofelimità vada sempre più identificandosi nell'utilità. Dal giurista questo solo deve

(1) È inutile ricordare la tesi con tanto valore sostenuta dal Pareto nel suo *Cours d'économie politique :* i rapporti di una cosa sull'individuo sono sempre di ofelimità, mai di utilità: benchè, generalmente, l'ofelimità sia generata appunto dalla utilità. L'individuo, come una collettività d'individui, è spinto a una certa azione, non dalla utilità oggettiva che questa azione può procurargli, ma dalla semplice ofelimità soggettiva: compiuta l'azione, utilità od ofelimità inducono il medesimo stato di soddisfazione. Per questa semplice ragione un soldato di Napoleone, appassionato fumatore, diede, nella campagna di Russia, 40 franchi per poche boccate di fumo, di cui nulla era l'utilità, immensa l'ofelimità: e ne fu soddisfatto. Per la identica ragione mille popoli furono contenti di essere — in vista dell'eterna beatitudine — brutalizzati da teocratici governi.

essere constatato: l'impulso che l'organismo sociale, come ogni altro organismo, sente verso il proprio maggiore sviluppo: impulso di cui la stessa esistenza dello Stato è la prova evidente: poichè lo Stato, qualunque siasi, è condizione necessaria di un popolo nella collettiva « lotta per la vita ».

In questo diritto sociale al « massimo utile » sociale — al quale noi contrapporremo però un diritto individuale — è posta, secondo me, tutta la questione del diritto. E questo diritto sociale che noi affermiamo spiega se talvolta, nei rapporti fra lo Stato e l'individuo, o fra individuo e individuo, sono possibili iniquità pari a quelle che dalla schiavitù nel passato e, nel presente, dal salariato, sono stabilite. Iniquità le quali hanno la ragione loro di essere nel diritto sociale che spinge l'organismo sociale a proseguire il migliore esito possibile nella collettiva « lotta per la vita »; iniquità che, però, non sarebbero possibili se al diritto sociale, invadente e prepotente, si opponesse come noi faremo limite inviolabile, un diritto individuale. Ma l'opporre un limite al diritto sociale include il riconoscimento di tale diritto. E in questo riconoscimento, ripeto, sta la questione del diritto.

Non se ne occuparono, naturalmente, i metafisici e i contemplatori dell'antico diritto naturale: saliti fra le nubi per iscoprirvi l'origine dell'anima umana, le orme di Dio, la definizione degli obblighi morali e dei diritti da Dio concessi all'anima umana, per loro la biologia e la sociologia erano cose dell'altro mondo, di un altro mondo — cioè di questo. Un diritto sociale, per costoro, non poteva esistere.

Ma non se ne occupò neppure Spencer: e questo, per un filosofo evoluzionista, parrebbe incredibile.

Entusiasta ammiratore dello stato industriale, tipo ideale verso cui — dice Spencer — la società evolve — arrivato al punto di rinnegare in *Justice* la sua grande teoria dell'evoluzione, per formulare l'ipotesi di una società completamente evoluta, in cui tutti gli uomini siano perfettamente adattati all'ambiente, in cui avrà vigore la sua « morale assoluta » — egli dallo stato industriale desume i principî del suo diritto, e su essi basa la sua massima di giustizia. Come nello stato industriale — frutto di civiltà avanzata — il migliore esito della collettiva lotta per l' esistenza (migliore collettivamente, malgrado i danni particolari) è dato dal libero cozzo e dal libero combinarsi delle energie individuali, così Spencer pone a base del suo diritto un individualismo acutizzato, esagerato: massima la libertà di ognuno: nessuna ingerenza dello Stato: « lo Stato è un *male* necessario ». E per una società allo stato industriale questa base può essere solida e la migliore; ma diverrà impropria e la società la respingerà con un colpo di piede quando — per il migliore esito della lotta collettiva per l' esistenza — essa dovrà passare dallo stato industriale a un altro più evoluto e differente: nè il passaggio mancherà di farsi.

La base posta da Spencer alla giustizia non può dunque essere costante, immutabile: perchè, formulandola, l'autore ha unicamente considerato le esigenze della personalità umana, trascurando il fattore sociale che alla determinazione del diritto deve avere ed ha parte così grande: alleandosi in questo agli autori del classico diritto naturale.

La quale alleanza — per non citare altro esempio — si fa manifesta nel modo di considerare il diritto alla proprietà privata della terra.

Spencer (1) dimostra che tale proprietà non può ricercare la sua origine nel principio di giustizia, perchè essendo la terra necessaria a tutti gli uomini indistintamente per vivere, e d'altra parte essendo essa stata un capitale comune a tutta l'umanità, nessun individuo può fissare in una parte di essa il suo possesso escludendone gli altri, senza violare la legge di eguale libertà. Parrebbe dunque che la terra dovrebbe tornare in seno alla comunità, per soddisfare il principio di giustizia; ma Spencer ammette che — allo stato attuale dell'organismo sociale — tale ritorno colpirebbe l'organismo sociale nei suoi più vitali interessi e sarebbe causa — dice — di altre e molte ingiustizie: ne deduce quindi l'impossibilità di tale ritorno.

Ma di tutto questo non sa e non può dare una vera e legittima giustificazione perchè, nel suo concetto di giustizia avendo solo preso in considerazione i diritti dell'individuo — la massima libertà di ognuno avente per limite una eguale libertà degli altri — e non avendo

---

(1) Si veda *Justice*, Appendice *B*, su *La questione della terra*. La tesi è risostenuta da Spencer nella *Statica sociale* (cap. IX, sez. 2). Citiamo un passo: « La giustizia non ammette la proprietà applicata al suolo: poichè se una parte del suolo può essere posseduta giustamente da un individuo che la ritenga per suo uso e profitto personale, come una cosa sulla quale eserciti un diritto esclusivo, altre parti della terra possono essere occupate a titolo uguale, e così tutta la superficie del nostro pianeta cadrebbe nelle mani di pochi individui. Da cui questa conseguenza che, se il diritto dei proprietarî sulla superficie della terra è reale, i non proprietarî sono assolutamente privati di ogni diritto analogo: questi ultimi, dunque, non esistono che per tolleranza: tutti sono in contravvenzione: non v'è sul suolo posto per la pianta dei loro piedi: peggio, questi uomini senza terra potrebbero essere interamente espulsi dalla terra, senza che la giustizia ne fosse offesa ».

È la antica tesi di alcuni Padri della Chiesa, i quali contro la proprietà della terra, in particolare, e contro ogni proprietà privata, in generale, furono larghi di improperî. Basterebbe ricordare la celebre invettiva di Sant' Ambrogio.

riconosciuto all'organismo sociale nessun diritto rispetto a sè stesso e di fronte all'individuo, neppure gli apparve il diritto che l'organismo sociale ha di dare il migliore esito alla collettiva lotta per l'esistenza. Ora in questo appunto, secondo me, devesi cercare la giustificazione della proprietà privata della terra, la quale si stabilì e perdura, legittima, quando e sino a quando sia giovevole alla società, collettivamente considerata, nella lotta per l'esistenza; sarà destituita di ogni legittimità e cadrà naturalmente, fatalmente, malgrado le interessate, particolari opposizioni, il giorno in cui alla collettività sociale sarà riconosciuta indubitabilmente più giovevole una diversa istituzione di proprietà. Questa l'unica giustificazione della proprietà privata delle terre; ma Spencer non la invocò, e lasciò sussistere — ripugnante — fra il principio di astratta giustizia della comune proprietà della terra e l'attuale proprietà privata della medesima, un dualismo, un' opposizione che non dovrebbe essere sopportabile ad un filosofo del diritto.

E nelle identiche condizioni, dando seguito all'esempio, si trova un campione dichiarato — cito uno per mille — di quell'antico diritto naturale che a ragione i positivisti si compiacciono di fare bersaglio ai loro strali.

Carlo Secrétan non solo una volta nè per incidenza tratta, nella sua opera filosofica, della illegittimità della proprietà privata riguardo alla terra (1), sempre concludendo col dichiararla contraria al diritto naturale, ingiusta. Ma neppure egli osa affermare che — riponendo la giustizia al posto dell'ingiustizia — la terra debba

(1) SECRÉTAN. Vedansi: *Études sociales* — Libertà, uguaglianza, diritto alla terra: pag. 32 e seg. — La proprietà fondiaria: pag. 43 e seg. — *Les droits de l'humanité* — L'appropriazione del suolo: pag. 171 e seg.

tornare patrimonio comune a tutti: il comunismo — son sue parole: la nazionalizzazione del suolo — gli pare non solo giusto ma utile e desiderabile dove non esistano ancora piccoli proprietari contadini (1); dove già vi sia piccola proprietà privata, allo Stato incombe l'obbligo di compensare con adeguato indennizzo la parte del popolo che del suo comune capitale naturale è stata privata (2).

Privata da chi? in nome di quale principio di giustizia — in nome di quale principio di quel diritto naturale che il Secrétan propugna? di nessuno: per sopruso: « *per la volontà del sovrano* » (3). Ma, soggiunge il filosofo « se la collettività pronuncia espressamente o per il semplice fatto della sua tolleranza che una tale distribuzione del suo dominio è vantaggiosa, essa ha certamente il diritto di farlo » (4). Ma dunque la collettività, l'organismo sociale ha qualche diritto di fronte all'individuo! e Secrétan lo riconosce, implicitamente, ma non lo afferma; anzi vi accenna con una forma blanda, timorosa e sovratutto rimarchevole per la sua stranezza: un *diritto* che si manifesta colla *tolleranza*: il diritto di *tollerare* una *privazione*; ma chi dunque non ha il diritto di tollerare, di sopportare, di soffrire anche la più grave delle ingiustizie? Chi non ha diritto, se voglia, di lasciarsi privare di un suo diritto? — È questa strana enunciazione di un diritto, che — in un filosofo del valore di Secrétan — colpisce: e tale stranezza meriterebbe molti commenti e potrebbe essere fonte di molto istruttive induzioni.

---

(1) SECRÉTAN, *Études sociales*, pag. 55.
(2) IDEM, *Les droits de l'humanité*, pag. 176.
(3) IDEM, *Ibidem*, pag. 172.
(4) IDEM, *Ibidem*, pag. 173.

Ma lasciamo Secrétan e torniamo allo Spencer; di essi abbiamo visto la comune impotenza a giustificare la privata proprietà della terra, che ambedue — pure dichiarandola ingiusta — non hanno il coraggio di volere, però, distrutta: lasciando così sussistere un cozzo fra diritto ideale, naturale e dicasi come si voglia, e diritto positivo — cozzo che, ripeto, ad un filosofo del diritto dovrebbe essere ripugnante.

Abbiamo visto quale sia in Erberto Spencer — come in Secrétan — la ragione di questo cozzo presunto: la nostra teorica del diritto lo spiega e lo elimina.

Alla libertà e ai diritti di ogni individuo Spencer ha posto unico limite la uguale libertà, cioè gli uguali diritti, degli altri. Alla libertà e ai diritti di ogni individuo io pongo per limite l'utile collettivo: riconosco in tale modo alla collettività — di fronte all'individuo — il diritto di proseguire il suo utile, necessario al suo sviluppo: riconoscendo, così, all'organismo sociale il diritto di fare ciò che esso ha sempre fatto e farà sempre, e che è condizione imprescindibile della vita di ogni organismo.

Modifico dunque così la formola spenceriana della giustizia: « l'uguale libertà per ognuno avente per limite l'utile collettivo ». Nella quale massima sono presi in equa considerazione il diritto che l'individuo ha di estrinsecare la propria personalità, per il suo utile personale — diritto uguale per tutti — e il diritto che la società, cioè lo Stato, ha di provvedere al suo proprio sviluppo, cioè all'utile collettivo di tutti.

Da notare: i filosofi e i giuristi sempre hanno considerato e propugnato il solo diritto individuale: eppure nella pratica ebbe appunto sempre vigore il solo diritto sociale: *salus publica suprema lex*, davanti a cui l'in-

dividuo sparisce. La storia e la sociologia informino. Nè ci illuda il largo campo lasciato — ma non ugualmente per tutti — alle energie e alle libertà individuali da certe legislazioni, anzi dalla quasi totalità delle legislazioni moderne: poichè essendo noi in società di tipo industriale, a base cioè di individualismo, il fatto stesso di un largo sviluppo concesso a questo individualismo — avente per effetto il migliore esito della collettiva « lotta per la vita » — indica che a base delle moderne legislazioni, come di ogni altra, ha avuto appunto massima influenza l'obbietto del massimo utile collettivo: benchè questo non siasi mai riversato in uguale vantaggio per tutti, a causa delle ingiustamente disuguali libertà concesse agli individui, disuguaglianza prodotta dai governi di classe.

Diritto sociale e diritto individuale; ma l'uno ha potenti mezzi di affermazione e di sviluppo, nella pratica; l'altro esiste solamente in quanto il diritto sociale lo lascia esistere, e può esserne anche soppresso: la storia è tutta una serie di conculcazioni dell'individuo da parte della società, cioè dello Stato: « *salus publica suprema lex esto* »; nè può approvare chi, riconoscendo un diritto sociale, dato all'organismo sociale, riconosce però anche un diritto individuale, dato all'organismo umano, cioè alla personalità umana.

Ora, se noi lasciamo al diritto sociale il cômpito di determinare i limiti del diritto individuale, l'individuo viene lasciato alla assoluta mercè dello Stato. Non è giusto. Da cui la necessità di trasformare la nostra massima di giustizia nella sua reciproca: « L'utile collettivo avente per limite una libertà per ogni individuo uguale, » o, perchè il concetto nostro sia tutto compreso: « L'UTILE COLLETTIVO AVENTE PER LIMITE UNA NECESSARIA E UGUALE LIBERTÀ PER OGNI INDIVIDUO ».

In questa formola è trasfusa tutta la nostra teorica del diritto.

Non il diritto collettivo dovrà fissare i limiti del diritto individuale; ma il diritto individuale determinerà un limite al diritto collettivo: un limite inviolabile: il quale — perchè il diritto sociale abbia un campo di svolgimento adeguato alla sua potenza di espansione e all'utile che per tutti ne risulta — dovrà quindi salvaguardare una ristretta serie di diritti che io chiamerò « DIRITTI NECESSARÎ ».

I « diritti necessarî » sono i diritti che la biologia riconosce all'organismo umano, corrispondenti a bisogni fisiologici dell'organismo: riconosciuti i quali l'organismo funziona, l'uomo è uomo: è cittadino: ha doveri e diritti del cittadino. Non altrimenti. Dall'uomo che ha fame pretendere l'osservanza della legge è un nonsenso: è mostruoso: quando la fisiologia proclama, e noi sappiamo che il bisogno di nutrimento toglie all'organismo umano, nonchè la scienza del diritto e del dovere, la coscienza di sè stesso. E pretendere che il contratto a cui un uomo in tale condizione si sottopose sia valido è non meno mostruoso. Affermo dunque il diritto agli alimenti: non solo dal padre, dalla madre, dai fratelli, dal coniuge, dai parenti; ma dalla società. In questo diritto, giuridicamente, sta la soluzione del problema sociale. Questo è diritto necessario perchè l'*homo sapiens* si identifichi nell' « animale politico » di Aristotele: a cui altri sono i « diritti necessarî », e tutti corrispondenti a bisogni fisiologici dell'organismo. Riconoscendo i quali l'uguale libertà di tutti deve essere regola.

Biologicamente il bisogno induce il diritto di essere soddisfatto: a bisogno maggiore diritto maggiore. Ma in diritto positivo non si può ammettere: l'intensità del

bisogno, diversa in diversi individui, difficilmente è valutabile: è la pratica difficoltà che distingue il *quod decet* dal *quod licet.* Il *licet* deve essere per tutti uguale: benchè si possa ammettere, moralmente, in un organismo un maggiore *decet* che in un altro. La legge consideri il medio *quod decet* e lo innalzi a *licet:* il bisogno medio determini il diritto. Allo Stato incombe poi, con l'educazione e con gli altri mezzi che l'antropologia consiglia, il ricondurre i bisogni anormali di individui particolari a quel tipo di bisogno medio, normale che ha determinato il diritto uguale per tutti. Il concorso dei « diritti necessarî » assicura all'uomo la umana *degnità.* La quale se può corrispondere in qualche punto alla *dignitas* dell'uomo, quale è dal diritto naturale ideato, in questo ne è assolutamente diversa: nella origine. È ciò che importa.

*
* *

Brevemente, concludendo.

Dato un nuovo indirizzo alla filosofia del diritto, il giurista dovrà chiedere alle scienze biologiche i « diritti necessarî » dell'organismo umano.

Essi saranno parte ristretta, ma inviolabile, del diritto individuale positivo: ai quali potranno aggiungersi quegli altri diritti individuali che il migliore esito della collettiva « lotta per la vita » richiegga, derogandoli al diritto sociale: come avviene per esempio nella società a tipo industriale, in cui è massimo lo sviluppo del diritto individuale — senza che per altro siano in esso rispettati sempre i « diritti necessarî ».

A determinare il diritto sociale valga l'economia politica. A difendere i « diritti necessarî » contro il diritto

sociale invadente, assorbente, combatta il giurista. La vita è lotta: e più santa fra tutte è la lotta per il diritto: bello è il grido di Jhering. Ma coraggio occorre: nè manca il coraggio a chi ha coscienza.

La coscienza bisogna formare: inspirandola a un vero principio di giustizia, alto, nobile, scientifico — ribelle ai voli metafisici come alle basse, momentanee influenze dell'ambiente.

È tale il nostro principio di giustizia. Alla sua stregua, esaminando una qualsiasi legislazione, di ogni tempo, di ogni paese, potremo dire se sia o non sia giusta: che il diritto sociale vi sia affermato non v'è dubbio — ne conosciamo le ragioni: vi sieno rispettati i « diritti necessarî » e l'uguaglianza di libertà per ognuno sia regola di diritto nei rapporti dell'individuo verso l'individuo, dell'individuo verso la società e, reciprocamente, della società verso l'individuo: una legislazione tale potremo dire *giusta*: giusta qualunque sia il tempo, qualunque il luogo.

. . . .

— Una giustizia immutabile e eterna, dunque?! — v'è il maligno che insinua, per chiusa e commento.

Dopo tanto evoluzionismo, ammetterla sarebbe strano, e peggio. Ma la mia teorica del diritto è anzi, precisamente, la rigorosa applicazione del principio evolutivo.

Su due fattori basa la mia formola di giustizia: sul fattore economico che determina il diritto sociale: sul fattore giuridico dei « diritti necessarî ». Ma il fattore economico è essenzialmente evolutivo.

Nè il fattore giuridico è meno soggetto a una continua, benchè forse più lenta, evoluzione: poichè il progressivo sviluppo della mente umana e il progredire indefinito delle scienze biologiche faranno continuamente

evolvere il modo con cui tale fattore giuridico sarà interpretato e applicato.

Nella mia formola, dunque, niente di eterno, niente di immutabile.

— Amico chiosatore : l'eterna e immutabile malignità umana ti ha tradito.

Parte Seconda

L'ADULTERIO

Capitolo I.

La genesi della fedeltà coniugale e l'adulterio.

Iniziando i *Prolegomeni* abbiamo detto che l'adulterio, quasi sempre e ovunque, è stato punito come gravissima fra le infrazioni alla morale, alla giustizia: poichè la morale e la giustizia sono nella fedeltà coniugale. Così suona l'eco della voce dei secoli: ed esprime l'opinione di mille pensatori.

Premessa ed abbozzata una teoria del diritto la quale — per i criterî su cui si fonda — è per noi base di una vera giustizia, adottato un sistema di filosofia che nelle scienze biologiche pone la genesi del diritto individuale, al diritto, ricercando il corrispondente bisogno fisiologico noi possiamo ora verificare se questo reciproco diritto dei due congiunti alla fedeltà coniugale — diritto che i secoli ci hanno tramandato, e che il codice Napoleone ha per l'epoca moderna consacrato nel famoso art. 212 (1), direttamente attinto alle leggi romane e pedestremente

(1) *Code civil*, anno 1804, art. 212: « I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza ».

copiato da ogni codice posteriore — noi possiamo ora verificare se questo diritto sia basato su principî di cui la biologia ammette, esige il riconoscimento — e quindi, dica pure un metafisico, sia un diritto naturale — oppure sia un diritto stabilito dalla società in vantaggio suo, e col diritto cosidetto naturale, quindi, nulla debba avere di comune. Come se, poniamo un'ipotesi, tale diritto fosse semplicemente conseguenza e condizione imprescindibile dell'istituzione della famiglia — « *divina institutio familiae* » dei Romani e dei preti — della quale non è ora mio compito cercare la genesi e l'evoluzione attraverso i secoli, ma che tutti sanno avere seguito passo a passo l'evoluzione economica dei varî popoli, sorgendo dallo stato di promiscuità sessuale, assumendo la forma di famiglia matriarcale, per passare poi allo stato di famiglia patriarcale, poligamica prima, indi monoganica, retta sul principio dell'assoluto despotismo del *pater,* in seguito progressivamente tutelata dalla legge contro l' arbitrio del capo, soggetta infine a tutte le trasformazioni che l'evoluzione dell'ambiente economico esigeva. Tale la famiglia « *divina institutio* ». Vedremo se con uguale fondamento si possa attribuire alla fedeltà coniugale un'origine che i metafisici chiamano divina, morale, di diritto naturale, che noi chiameremo biologica: o se, piuttosto, la fedeltà coniugale non sia stata e non sia una esigenza dell' ambiente economico-sociale: se quindi la genesi del diritto alla fedeltà coniugale e delle pene contro l'adulterio, violazione di tale diritto, non sia da ricercarsi nel diritto sociale, piuttosto che nel diritto individuale.

Alle leggi biologiche la risposta.

*
* *

Necessaria condizione alla vita di ogni organismo è la nutrizione; ma, nutrendosi, l'essere organizzato non solamente vive, ma si sviluppa, e lo sviluppo giunge a tale grado che per un organismo solo è eccessivo (1): occorre che un altro organismo si formi, il quale dall'eccesso di sviluppo dell'organismo generante tragga vita, riconducendo in esso quel giusto equilibrio che alla sua vita sia necessario e sufficiente. L'essere organizzato, così, si riproduce e si moltiplica: e nella scala zoologica dei varî tipi si riscontrano i corrispondenti modi di riproduzione tanto più complicati quanto più elevato è il posto che l'animale — grazie alla superiore perfezione del suo organismo — occupa nella scala zoologica. Dalla semplicissima riproduzione della cellula che, rigonfia, spaccando il protoplasma, si divide in due cellule minori (la scissiparità dei protozoari) le quali poi si svilupperanno e compieranno la medesima funzione generativa, moltiplicandosi all'infinito, — attraverso a

(1) Dice il LETOURNEAU in *Biologie*, pag. 327: « L'accrescimento non è che un eccesso di nutrizione, o la generazione non è che un eccesso di accrescimento. Accrescimento e generazione hanno origine in una sovrabbondanza di materiali nutritivi: la quale sovrabbondanza ha per effetto, anzitutto, di portare gli elementi anatomici al loro massimo volume, e di provocare poi la formazione di elementi nuovi. Fino a che l'individuo organizzato non abbia raggiunto tutto lo sviluppo compatibile con la struttura del suo essere, gli elementi neo-nati restano aggregati agli elementi preesistenti: quando il limite di accrescimento è raggiunto, quando non vi è più posto nell'individuo organizzato per una nuova aggiunta di elementi istologici, i nuovi venuti si distaccano dalla loro matrice organica e costituiscono degli individui indipendenti che a loro volta evolvono ».

È la tesi di HAECKEL, in *Psychologie cellulaire*: la tesi del resto è oramai divenuta corollario scientifico.

molti stadî l'uno all'altro superiore per la crescente differenziazione degli organi, negli individui della cui riproduzione si tratta — si arriva alla riproduzione vivipara dei mammiferi: la classe più elevata del regno animale. In essa, almeno nelle specie superiori, la differenziazione degli organi adibiti alle varie funzioni necessarie all'organismo è completa: si riscontrano così organi speciali per la riproduzione. Dalle cellule asessuali, passando per gli ermafroditi poco a poco evolventi verso una forma superiore di organizzazione sessuale, si giunge ad un individuo munito di organi speciali e di un solo sesso, il quale individuo per riprodursi avrà bisogno di un altro individuo di sesso diverso.

L'eccesso di sviluppo che all'organismo rende necessaria la sua riproduzione, dà luogo dunque — nelle specie in cui i sessi sono completamente differenziati — all'unione sessuale degli individui di sesso diverso: da questa unione il bisogno dell'organismo resta soddisfatto, e l'essere organizzato risente — come da ogni bisogno soddisfatto — un senso di benessere. Bisogno così vivo e impellente, che allo Spallanzani fu permesso — a due rane accoppiate — troncare le coscie senza che l'accoppiamento cessasse. È l'amore: che spinge il maschio a lotte sanguinose, mortali, per il possesso della sua femmina (1): che all'uomo più debole dà la forza di sfidare ogni pericolo, di sfidare ogni dolore per la donna sua.

L'amore sarà tanto più intenso quanto più evoluto è l'animale che lo sente; non violento, intenso. Poichè al piacere sensuale e momentaneo del bisogno genesiaco

(1) Esempî mirabili di queste battaglie fra maschi per il possesso della femmina, si leggano in *Descendance,* di Darwin: su tali esempî il grande naturalista basò la sua teoria della « selezione sessuale ».

soddisfatto si aggiunge — aumentandolo e prolungandolo — il piacere che nell'animale stesso è prodotto dalla rappresentazione psichica del piacere stesso. Di ogni sensazione l'organismo produce una rappresentazione. L'agitazione per agente esterno delle fibrille periferiche nervose dà origine a una corrente nervosa che — per le radici posteriori del nervo sensorio interessato — si trasmette al midollo spinale, sale attraverso il midollo allungato fino al bulbo rachidiano, per mezzo delle fibre connettive va ai lobi ottici, penetra nelle fibre del cervello, lo attraversa e giunge a un certo punto della corteccia cerebrale, scaricandosi in una cellula o in un sistema di cellule dello strato corticale grigio cerebrale (1): ha luogo allora la sensazione: fatto psichico per cui la eccitazione è percepita dall'individuo interessato. La sensazione è quasi coesistente alla eccitazione: e dura quasi quanto dura l'eccitazione: finita la quale, la sensazione cessa di prodursi, come sensazione, ma si trasforma, assume un nuovo carattere, diventa un'immagine: « immagine consecutiva », immediatamente succedente alla sensazione, mentre il nervo sensorio — stato eccitato — conserva l'eccitazione e trasmette la corrente al cervello, anche cessata la causa eccitante: specie di onda nervosa da cui la materia nervosa è agitata, come continua ad essere agitato un lago, passata la raffica.

E l'immagine consecutiva, lentamente digradante di intensità, finisce cedendo luogo all'immagine propriamente detta, o « immagine rappresentativa ». La quale è l'effetto della modificazione chimica operata nella cellula cerebrale da una eccitazione esterna sia pure

(1) Mi sono attenuto all'ipotesi sull'itinerario dolle correnti nervose, che dal nomo del suo autore è chiamata « ipotesi del Luys ».

molto tempo innanzi avvenuta: la cellula ha assunto una nuova attitudine, una nuova disposizione che, provocata ad attuarsi in funzione psichica, renderà l'immagine primitiva e — date certe circostanze — continuerà a renderla e a riprodurla finchè una nuova e completa modificazione, una rimodificazione sia in essa avvenuta.

Dunque l'immagine rappresentativa può continuare a riprodursi, per un periodo di tempo anche lunghissimo, di anni, senza che lo stimolo esterno che l'ha provocata siasi mai più dopo la prima volta ripetuto; ma si riprodurrà con sempre maggiore vivezza, con intensità sempre maggiore quante più volte — riattivandosi l'eccitazione esterna — la sensazione si produrrà nelle cellule celebrali, sempre più profonda rendendo la modificazione chimica in esse, dalla prima eccitazione cominciata.

La rappresentazione, avendo colla sensazione comuni il contenuto e il tono, produce piacere o dolore secondo che la sensazione abbia causato piacere o dolore: e l'effetto piacevole o doloroso, della sensazione come della rappresentazione, sarà tanto più vivo quanto più è perfezionato il sistema nervoso dell'individuo senziente: poichè tutte le attività psichiche sono energiche in ragione diretta della superiorità fisiologica dell'organismo che le accoglie (1).

---

(1) L'evoluzione dell'organismo induce superiorità differenziando gli organi: sì che ad ogni organo corrisponda la sua funzione speciale.

Aristotele ha un passo interessante in proposito: « Ogni senso ha il suo piacere: lo stesso dicasi del pensiero e dell'immaginazione. La loro attività più perfetta è la più piacevole, e la più perfetta è quella che si esercita sull'oggetto che ad essa meglio si conviene » (*Etica*, Nicomo, libro VII, capitolo XII, libro V, cap. IV. Citato da Letourneau in *Physiologie des passions*). Evidentemente l'oggetto « che meglio si conviene » ad una attività dell'organismo è l'organo differenziato ad essa speciale.

L'immagine rappresentativa del piacere sessuale raggiungerà dunque il massimo di efficacia nell'uomo che — all'apice dell'evoluzione zoologica — possiede il sistema nervoso più evoluto e più complesso di tutti gli altri animali.

Ogni organismo, anche il più semplice, si giova — spontaneamente — di quelle condizioni che gli recano vantaggio e soddisfano una esigenza della sua vita e del suo sviluppo: si giova, cioè, di quelle condizioni che, soddisfacendo un suo bisogno, gli producono piacere: e l'immagine rappresentativa del piacere provato lo spinge a provocare, possibilmente, le cause che tale piacere — altra volta — hanno prodotto: l'associazione delle idee, in un cervello arrivato a un certo punto di sviluppo, dà il concetto di relazione fra causa ed effetto. Ma non è impossibile che, per una torbida associazione d'idee, l'individuo attribuisca ad un effetto piacevole una causa atta, invece, a provocare dolore: lo sbaglio si farà manifesto e, ritentando, la causa veramente atta a provocare la sensazione piacevole potrà essere trovata.

All'effetto piacevole trovata la sua vera causa, l'individuo organizzato sarà spinto a provocare la causa quante volte egli senta desiderio dell'effetto. L'uomo sarà spinto a riprodurre quegli atti che gli hanno procurato il piacere sessuale, il quale — oltre che dato dalla eccitazione degli organi genitali, che tende a provocare piacevolmente l'atto genesiaco — è prodotto anche dal soddisfacimento puro e semplice di un bisogno organico dell'individuo in cui la vitalità esuberante ribocca: bisogno che spontaneamente, necessariamente, si aprirebbe lo sfogo, anche senza la consenziente volontà dell'individuo.

L'immagine rappresentativa del piacere sessuale si

limiterà, sull'inizio, all'immagine di un bisogno organico soddisfatto: poichè — impellente il bisogno — la sensazione non può avere che i caratteri del soddisfacimento di un bisogno. Chi ha fame poco bada alla qualità dei cibi e la sensazione che avrà mangiando sarà semplicemente della fame che va saziandosi: nè la rappresentazione potrà differire dalla sensazione.

Con processo di tempo, la sensazione avendo perduto il carattere del semplice soddisfacimento di un bisogno, il tono della sensazione — e, quindi, della rappresentazione — sarà determinato da più numerosi elementi. Chi, avendo saziato la fame, continua a mangiare stabilirà fra le varie qualità dei cibi differenze che gli faranno preferire i cibi che altra volta gli hanno dato una più piacevole sensazione. Così l'uomo, attirato alla unione genetica non da un prepotente bisogno organico, ma dalla rappresentazione del piacere altra volta derivatogli dall'atto sessuale, si abitua ad amare nella donna, oltre la femmina, un essere dotato di speciali virtù simpatiche le quali su di lui esercitano particolare attrazione.

Non stiamo a ricercare la genesi di tale attrazione: v'è chi la dice soggetta alla legge d'uguaglianza; chi alla legge dei contrarî: si ama chi ci somiglia; o si ama chi ci dissomiglia. Certo le qualità estetiche hanno la maggiore influenza; e, per l' uomo, valgono anche le qualità psichiche: quanto alla tendenza verso il simile o il dissimile dò ragione al Bovio (1): « L'uomo di tempra gagliarda e scolpitamente virile ama dolcissima la sua donna, e questa appunto per la sua dolcezza, ama nel suo uomo la maschiezza sopra tutto.

---

(1) Bovio, *Filosofia del diritto*, pag. 434.

Corrado, tipo di corsaro, non poteva amare che Medora, la quale in lui soltanto potevasi piacere ».

Che l'estetica abbia massima parte nella genesi dell'amore nessun dubbio: gli animali inferiori, gli uccelli specialmente, all'epoca degli amori si adornano, naturalmente, di pregi fisici temporanei che evidentemente sono per loro arma di vittoria nella « selezione sessuale » darwiniana.

Molti pesci si colorano delle tinte più vive e smaglianti, e, così abbelliti, guizzano intorno alle loro femmine, con movimenti seduttori (1). Le piume di molti uccelli assumono una speciale morbidezza, e come le squame dei pesci, una vivacità di colori armoniosa e brillante: il canto si fa più dolce, melodioso: inesauribile la civetteria nel fare pompa delle proprie grazie innanzi alla femmina che si vuole conquistare. Gli esempî abbondano in Darwin (2), Espinas (3), Houzeau (4), e nello stesso Letourneau (5), che li riassume. E la femmina poi si vale quasi sempre della invariabile arte di sedurre il maschio respingendolo (6): arte che negli animali e in certi..... uomini acuisce, stuzzicandolo, il desiderio, e lo eccita al parossismo.

L'uomo cerca la donna a cui maggiore è la virtù di attirarlo: siano le qualità estetiche o le psichiche più influenti e domini la legge d'uguaglianza o dei contrarî, l'amore umano è complesso. E l'uomo cerca nella femmina la donna: e dalla donna con lui accoppiata trae,

(1) Letourneau, *L'évolution du mariage*, 13.
(2) Darwin, *Descendance*.
(3) Espinas, *Les sociétés animales*.
(4) Houzeau, *Études sur les facultés mentales des animaux*.
(5) Letourneau, specialmente nell'*Évolution du mariage*.
(6) Idem, *Idem.*, 12.

oltre il godimento puramente sessuale, mille altre forme complementari di godimento, a cui dànno origine le qualità peculiari della donna amata: non dunque il solo soddisfacimento genesiaco essa offre all'uomo che l'ama; ma amandola l'uomo si tuffa in un'onda di armoniose sensazioni piacevoli di cui — passato l'accoppiamento — rimane nell'animo suo la viva e integra immagine rappresentativa, come di un' armonia musicale che ci abbia inebbriati ma di cui ogni singola nota ci lascia freddi se non collegata con altre note.

Così l'amore spingerà l'uomo non verso la femmina, ma verso la donna amata: poichè non da un'altra egli potrebbe avere quell'accordo di sensazioni piacevoli che altra volta lo hanno sedotto: e verso la sua donna sentirà una speciale e duratura attrazione, insieme col bisogno di averla vicina, presente, unita a lui da un vincolo che — lui nolente — non si sciolga. Bisogno comune anche alla donna, riguardo all'uomo che ama. È la fedeltà coniugale: naturale, impulsiva, corrispondente a un bisogno biologico: che può unire due vite in una sola, per sempre; che può durare il volgere di un giorno. Che non è sconosciuta agli animali inferiori.

Notevoli, fra quelli proclivi a più duratura affezione, i conigli: la femmina, mentre cura i piccoli, ogni tanto va in cerca del maschio per averne carezze. I porcellini d'India, essi pure, sono affettuosissimi: si accarezzano, si lisciano il pelo, vegliano l'uno il sonno dell'altro (1).

Fra le scimmie il « *macacus silenus* » si unisce ad una sola femmina: e la loro fedeltà dura tutta la vita (2). Gli orsi e — in generale — tutti gli animali forti,

---

(1) Brehm, *La vita degli animali*, vol. II, pag. 252.
(2) Houzeau, *Études sur les facultés mentales des animaux*, II, 394.

che per vivere non hanno bisogno di aggrupparsi vivono fedeli a una sola femmina. Ma notevole è sovratutto la fedeltà negli uccelli: rarissime sono le specie in cui i maschi si accoppiano indifferentemente con ogni femmina. Fedelissimi il colombo, il perrocchetto canoro, i crocieri in generale, i fringuelli, il gufo reale, e mille altri. « Gli Abu-Risch sono fedeli per eccellenza, e specialmente il maschio non si sazia di colmare con carezze la femmina e la rallegra con liete canzoni. È gelosissimo » (1). Del resto la maggior parte di tutti gli uccelli passa tutta la vita con una sola compagna: pochi fra loro usano la poligamia o per dir meglio la molteplicità degli accoppiamenti. I due sposi, una volta congiunti, restano fedeli tutta la vita ed è una eccezione se uno di essi, spinto da violento istinto, manca alla fedeltà coniugale » (2).

Per altro questi esempî di fedeltà coniugale negli animali non sono per noi troppo concludenti. Abbiamo visto che alla fedeltà spinge l'immagine rappresentativa della piacevole e complessa sensazione goduta nell'atto sessuale: evidentemente tale rappresentazione non può avere luogo, e l'abbiamo detto, che in un cervello molto sviluppato, negli animali — quindi — molto evoluti. Inoltre: abbiamo spiegato fisiologicamente il bisogno che l'individuo amante prova di essere fedele all'individuo amato.

Ma può l'individuo amante esigere che l'altro gli sia fedele? Per due ragioni.

Coefficiente dell'amore è l'essere amato — per un organismo capace di forti immagini rappresentative: l'amore

(1) Brehm, *La vita degli animali*, IV, 15.
(2) Brehm, *La vita degli animali*, III, 23.

induce la fedeltà all'essere amato: se l'individuo amato non è fedele, non ama: l'individuo amante ne avrà disgusto: egli ha bisogno di essere amato: ha bisogno che l'altro gli sia fedele. Altro coefficiente dell'amore è il piacere offerto alla persona amata: il piacere dell'essere accoppiato, che si riflette sull'altro: un piacere puramente riflesso, ma vivissimo. L'uomo tanto più ama la sua donna quanto più crede che il suo amore le sia prezioso. E nasce allora il bisogno per l'uomo che la donna riconosca il pregio di questo suo amore: l'uomo gode in quanto la donna gode: e quanto dico per l'uomo vale per la donna; anzi Cesare Lombroso — ma è forse la sua tesi più debole — sostiene che la donna è insensibile, direttamente, all'amore: e solo indirettamente l'atto sessuale le torna gradevole, perchè essa vede il piacere che all'uomo ne deriva. Comunque questo piacere riflesso, nell'uomo e nella donna è vivissimo: e la gelosia ne scaturisce. L'uomo soffre pensando che alla sua donna un altro uomo possa procurare un piacere uguale a quello che egli le procura, forse superiore: ancora maggiormente, forse, soffre la donna. L'uno e l'altra, amando, oltre al bisogno di essere fedeli all'individuo amato, sentono il bisogno che l'individuo amato sia loro fedele. La fedeltà coniugale dunque è un dovere e un diritto per l'individuo che ama; ma l'individuo deve avere così evoluto il sistema nervoso da poter ammettere quelle immagini rappresentative che del dovere e del diritto sono la base biologica.

Nè tale sistema possiamo scientificamente affermare proprio anche di animali inferiori (1): ad ogni modo anche

(1) Nè, d'altronde, è proprio nemmanco di tutti gli uomini. Non mancano i degenerati per i quali l'amore è la pura e semplice sensazione carnale, non accompagnata da nessuna psichica immagine rappresentativa: o

in animali inferiori la fedeltà coniugale ha luogo. E se grande parte di essi vive in uno stato di promiscuità sessuale « che si osserva particolarmente nelle specie le quali vivono in truppe ed in cui maschi e femmine sono mescolati insieme » (1), di questa promiscuità noi potremmo, indagando, trovare le ragioni medesime che valsero per gli uomini primitivi, viventi appunto in un completo comunismo sessuale. E le ragioni, anzi la ragione è sempre la stessa: la eterna ragione economica. L'uomo primitivo, nella lotta feroce contro la natura — allo sfruttamento della quale egli era nuovo, impreparato, inerme — in questa lotta diuturna e ad oltranza non poteva accollarsi il peso di una donna e di una famiglia: per meglio provvedere, anzi per provvedere nell'unico modo possibile, ai bisogni della vita gli uomini si erano raccolti in orde — non ancora tribù — disorganiche e rudimentali: in tali orde il possesso anche di una sòla donna sarebbe stato impossibile, come impossibile sarebbe stato ogni genere di proprietà individuale: chi avesse posseduto, o avesse avuto una donna, avrebbe dovuto difendersi dagli assalti degli altri: e la stessa diffidenza contro gli altri lo avrebbe spinto a staccarsi dalla orda comune, individuo solo e inerme — contro la natura, e contro la collettività rimasta unita. Lotta impossibile. Ogni bene dunque dovette stare in comune: le donne pure; o almeno nessun vincolo dovette unire palesemente un uomo a una donna — malgrado ogni esigenza di fedeltà coniugale insita nell'organismo umano.

---

che tanto poco si preoccupano dell' amore che per loro dovrebbe provare la persona amata e del piacere che ad essa procurano, da accoppiarsi — con trasporto — a persone prezzolate, le quali, evidentemente, nè amore nè piacere possono sentire.

Per costoro, naturalmente, la teorica non vale.

(1) Houzeau, *Études sur les facultés mentales des animaux*, II, 380.

La quale — del resto — nell'uomo primitivo dovette essere un bisogno biologico molto relativo, grazie allo sviluppo rudimentale del sistema nervoso: nell'uomo primitivo le immagini rappresentative sessuali che determinano una stabile unione dell'uomo con la sua donna dovettero essere molto deboli e scolorite: opponendo, quindi, una ben fiacca resistenza alla imperiosa necessità economica del vivere comune. Resistenza che ancora minore sarà presso gli animali inferiori, il cui sistema nervoso va sempre più semplificandosi in ragione della loro inferiorità.

Eppure, abbiamo visto — appena le condizioni economiche permettono, quando cioè la vita sia possibile senza che il comunismo economico (e perciò sessuale) sia necessario — quando l'animale possa vivere solo, lottare solo per la vita, disaggregato dai suoi consimili — quando la specie animale abbia raggiunto tale sviluppo del sistema nervoso da permettere anche immagini rappresentative semplicissime del piacere sessuale — si osservano allora, anche fra gli animali inferiori, abitudini di fedeltà coniugale: che durerà fino alla morte, o per la sola epoca degli amori — una stagione, un mese, una settimana, un giorno: un tempo ad ogni modo superiore di gran lunga a quello necessario per la funzione sessuale.

E per l'uomo?

Quale durata avrà la sua aspirazione alla fedeltà coniugale?

Abbiamo visto la genesi di questo sentimento: la rappresentazione del godimento avuto, con un particolare individuo d'altro sesso, dotato di particolari qualità simpatiche, al momento dell'accoppiamento: godimento diretto e godimento riflesso.

Fino a che le qualità peculiari di questo individuo saranno, per il congiunto, simpatiche, procurandogli — nei rapporti sessuali — una sensazione piacevole, la rappresentazione sarà essa pure piacevole: il sentimento di fedeltà ne sarà rafforzato. Ma esso svanirà e sarà spento quando la sensazione — cessando di essere piacevole — darà luogo a una rappresentazione non più neppur essa piacevole.

E a soffocarlo — dopo un periodo più o meno lungo, relativo all'attività impressionante dell'uno e alla impressionabilità (1) dell'altro coniuge — quando altre cause non vi abbiano concorso, si farà sempre innanzi la inviolabile legge fisio-psicologica per cui una sensazione, eccessivamente prolungata, finisce di essere una sensazione: può continuare lo stimolo esterno, ma il cervello più non lo percepisce: è un campanello agitato sotto la campana pneumatica. Legge che, nella vita, in ogni nostra funzione, ci si affaccia ad ogni momento: apriamo gli occhi a una luce vivissima: ne siamo abbagliati; dopo qualche tempo quella luce ci sarà divenuta necessaria per vedere. Il primo sparo di fucile, alla recluta, rintrona la testa e mette lo spavento nell'animo; si abituerà poi — impassibile — alle scariche di fucileria di una intera compagnia. Il profumo di un fiore ci parrà delizioso; abituati ad esso, non potremo più nemmeno avvertirlo. Un'aria musicale ci ha rapito; divenuta popo-

(1) E l' una e l' altra vanno precisamente sempre diminuendo, quando anche massime fossero state in principio. Poichè non è banale notare che, appunto, in ogni individuo, in processo di età, vanno scemando le attrattive personali che sul congiunto egli può esercitare, mentre in lui stesso diminuisce quella sensibilità sessuale che dalle attrattive del congiunto possa essere stimolata.

Le due cause dunque agiscono di conserva ad accelerare l'esaurimento dell'amore.

lare e udita mille volte al giorno ad ogni svolto di via ci diverrà antipatica. *Varietas delectat.*

Uguale fenomeno per la sensazione del piacere sessuale, data dal medesimo individuo, con le medesime circostanze concomitanti, con la medesima intensità, con le medesime sfumature, interessante sempre i medesimi nervi, le medesime fibre, le medesime cellule: poco a poco si ammorza, si spegne: non è più piacere: non è più sensazione. Ha cessato di essere: in un mese, in trent'anni; non mai per tutta una vita.

L'amore eterno è sogno.

L'amore sessuale, sensuale. Ma la psiche umana è così complessa che l'amore, la rappresentazione amorosa non si arresta mai entro i limiti del godimento sessuale: la donna, oltre che femmina, è donna: e le sue qualità morali possono affrettare o ritardare a tempo indefinito lo svanire della sensazione piacevole che la sua compagnia ci procura; per la donna come per l'uomo naturalmente.

Sulla durata di questa piacevole sensazione e relativa immagine rappresentativa può anche influire l'alimentazione, il clima, la presenza o l'assenza di rivali che minaccino di rapirci l'essere amato; ma sovratutto influisce — nell'uomo, e anche in certi bruti — la nascita e l'allevamento della prole, frutto dell'amore dei due esseri congiunti, che in essa hanno trasfuso, armonizzandoli, i caratteri fisici e psichici a ciascuno di loro particolari (1) — sintesi potente dell'amore coniugale.

(1) Quanto l'amore per la prole valga a consolidare l'amore coniugale vacillante, l'esempio quotidiano dei padri che, non amando più la donna, amano in lei la madre dei loro figli, e per lei e per loro sopportano ogni sacrificio, delle madri che spesso si rassegnano alle brutalità dei mariti, perchè a loro sono riconoscenti delle gioie materne, basti a dimostrare.

Anche negli animali la prole è legame fortissimo fra il padre e la madre:

Non dilunghiamoci su queste mille circostanze che possono abbreviare, ma più sovente prolungare, l'amore fra una donna e un uomo: e dalle quali hanno origine quei sentimenti simpatici e altruistici che dell'amore umano possono fare una fonte inestinguibile di generosi impulsi, di idee nobili, di sublimi aspirazioni, di sante abnegazioni, di eroici sacrifizî, fino al sacrificio della propria vita. Consideriamo, invece, il caso in cui l'amore, malgrado tutto, malgrado le circostanze che avrebbero potuto avvivarlo e tenerlo forte, si è spento: sono circostanze particolari che lo hanno strozzato: oppure, avendo unica base la rappresentazione e la sensazione del godimento sessuale, la sensazione ha finito — col tempo, e come ogni sensazione — di essere piacevole per l'individuo amante. Si manifesta allora, vivo, imperioso, un altro sentimento — comune a tutti gli animali — derivante da quell'impulso che ogni organismo prova verso le condizioni necessarie alla propria conservazione. Una delle quali è la libertà. L'animale ha

---

specialmente fra gli uccelli. Letourneau (*Évolution du mariage*, 38) dice: «.....il maschio gareggia colla femmina nell'amore per i piccoli: sovente egli cura e nutre la sua compagna mentre essa sta covando: e insieme con essa e come essa si pone egli stesso a covare »: e cita esempî mirabili di genitori amantisi sul nido dei loro piccoli.

Quanto all'ereditarietà dei caratteri, che nella prole riassume i parenti e stabilisce fra essa e loro un legame che difficilmente si dissolve, parli Haeckel (*Opere*, conferenza sull'*Eredità e riproduzione*): « Tanto fra le piante come fra gli animali..... l'eredità è una necessaria conseguenza parziale della riproduzione. La fusione di due cellule di uguale natura, la quale in molti protisti prepara (ora come coniugazione passeggiera, ora come copulazione permanente) la generazione asessuale per scissione o per spore, è il primo passo verso l'anfigonia. Il secondo passo è lo sviluppo eterogeneo o divergenza delle due cellule, la loro divisione di lavoro e di forma. La cellula più piccola e più mobile diventa la cellula spermatica maschile, la cellula più grossa e più pigra diventa la cellula-uovo femminile. Entrambe colla loro fusione trasmettono ereditariamente le loro speciali proprietà al prodotto comune ». Nè cito altri.

bisogno, per vivere, per svolgere le sue facoltà, per estrinsecare la sua individualità, di muoversi, di agitarsi, di essere libero: un legame che lo frenasse e gli impedisse una delle funzioni necessarie allo sviluppo del suo organismo si risolverebbe in una rapida degenerazione dell'organismo stesso. Il sentimento della propria libertà è istintivo nell'animale, nell'uomo: e può essere sopito nell'uomo, temporaneamente, dalla coesistenza di altri sentimenti più forti, egoistici o altruistici, i quali — in un dato momento — appaiono preferibili all'individuo senziente. Così alla propria assoluta indipendenza l'uomo può preferire la colleganza, la convivenza — e relativi obblighi conseguenti — con una donna amata: e può giungere anche a farsi schiavo di questa donna: più sovente è la donna che, volontariamente, si dà schiava all'uomo.

Ma il sentimento della propria libertà, latente, non morto, scatta e risorge appena abbiano cessato di agire le cause che lo hanno tenuto represso. E più violento si impone se circostanze esterne accennino a volerlo ancora, forzatamente, reprimere. « Ogni animale, il cui corpo o anche i cui arti sono legati, sente un senso di malessere, che evidentemente origina dal dolore materiale prodotto dalle legature e dal non poter soddisfare i proprî bisogni; e quindi, a poco a poco basta la sola rappresentazione di questi mali per strappargli un grido di dolore quando si vede legato; e finalmente diviene un sentimento di malessere indipendentemente da queste medesime rappresentazioni. Negli animali si osserva comunissimo questo sentimento, a cominciare dagli uccelli, che sono imprigionati nelle gabbie, a finire ai cani, che manifestano in modo vivissimo il dolore, che provano quando sono legati, e la soddisfazione

quando sono sciolti. Nell'uomo questo sentimento si raffina e si eleva sempre più, sviluppa in sommo grado le attività etiche; sicchè il sentimento si estende alla consecuzione di tutti gli scopi mentali e sociali di cui è capace; e la rappresentazione, anche lontanissima, dei mali, che possono derivargliene dalla impedita facoltà di manifestare certi suoi pensieri, o di compire certi suoi atti, che non si riferiscono menomamente alla soddisfazione di bisogni corporali, gli fa provare un sentimento d'angoscia. Così è che noi sentiamo un orrore profondo pel dispotismo, sotto qualunque forma si manifesti, compreso il dispotismo sociale, quand'anche ci fosse lasciata completa libertà di esplicare, nel modo che meglio ci piace, le nostre attività organiche e psichiche: poichè basta l'idea che esiste un potere, che può, quando che voglia, impedire l'esplicamento di qualcuna di queste facoltà, od anche permettersi qualche atto arbitrario, per risvegliare in noi quel sentimento latente, e farci spezzare, anche coll'effusione del nostro sangue, quella spada di Damocle che ci opprime » (1). Questa bella pagina è di un giurista moderno ed erudito, niente rivoluzionario, anzi scrupolosamente ortodosso: la scrisse per la libertà in genere, dichiarandola e dimostrandola necessaria all'uomo, piena, assoluta — necessità biologica, naturale, morale. Se a Giuseppe D'Aguanno si chiedesse la conferma di questa sua affermazione nel caso speciale dell'uomo nei rapporti con la moglie e viceversa — caso in cui, quando amore più non vi sia, ricorrono gli estremi del dispotismo considerato dal D'Aguanno in modo generico: poichè, appunto, il di-

(1) D'Aguanno, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile,* pag. 95.

spotismo coniugale toglie perfino la libertà di esplicare « le nostre attività organiche e psichiche » — in questo caso, forse, il nostro autore esiterebbe. Ma non perciò la sua bella pagina potrebbe essere distrutta; anzi conserverebbe intera tutta la scientifica e assoluta verità a cui è informata: poichè per un uomo il quale — ammettiamo pure per ragioni totalmente soggettive — non ami più la sua donna, per un uomo in cui l'amore non sia sostituito da quei sentimenti simpatici — ai quali abbiamo prima accennato — d'altra natura, ma ugualmente efficienti: per un uomo il quale non abbia dunque ragioni di nessuna specie perchè verso la sua donna egli si senta attirato, e che, malgrado tutto, da un vincolo di ferro sia costretto a vivere con tale donna, tutto sacrificandole, perfino la elementare libertà di esplicare le sue « attività organiche e psichiche » — per quest'uomo è naturale, è biologico, è impulsivo — benchè, vedremo, possa essere giuridicamente non giusto — l'insorgere ribelle del sentimento della propria libertà. Per l'uomo, come per la donna.

A questo punto la fedeltà coniugale non è più nè un dovere nè un diritto biologico. Nè però si deve negare la possibilità che essa, giuridicamente e secondo la nostra teorica, abbia ad essere *giusta*.

Vedremo.

*
* *

Nelle leggi biologiche abbiamo ricercato la genesi della fedeltà coniugale: e l'abbiamo posta in un bisogno fisio-psicologico ingenerante un dovere e un diritto: diritto che abbiamo visto uguale per l'uomo come per

la donna, data l'approssimativa uguaglianza (1), nell'uno e nell'altra, dello sviluppo del sistema nervoso, della sensibilità, della eccitabilità — quindi — e della potenzialità di concepire quelle immagini rappresentative, siano puramente sessuali o fuse con altre di altra natura, che della fedeltà coniugale sono la base biologica.

Ma non è questa la fedeltà coniugale che il diritto positivo difende e ha sempre difeso — o emanando da leggi scritte, o da costumi tradizionali — infliggendo pene di una severità spesso feroce contro i violatori.

La fedeltà coniugale che noi abbiamo considerato, violata, ingenera nel coniuge offeso la gelosia: l'impulso tremendo di odio, d'amore, di rabbia, di vendetta e di follia che ad Otello fa stringere la gola candida di Desdemona, e abbandonarla turgida, livida e agitata dal rantolo — che al leone, invaso da un furore di sospetto, fa immergere le zanne e gli artigli nelle carni frementi e sanguinose della compagna nel deserto.

Non è questo l'amore che la legge protegge: nè il marito è Otello. È piuttosto Achille: è Agamemnone.

« . . . . . Franca non fia
« costei se lungi dalla patria, in Argo,
« nella nostra magion pria non la sfiori
« vecchiezza, all'opra delle spole intenta
« e a parte assunta del regal mio letto ».

Aveva detto il superbo a Crise, chiedentegli supplichevole la figlia: e parve difendere l'amore suo per Cri-

(1) L'illustre mio maestro Lombroso insegna che la sensibilità della donna è minore di quella dell'uomo: come è minore la capacità del cranio, il peso del cervello e tutta la struttura anatomica in generale. V'è chi sostiene, invece, che la donna sia più sensibile dell'uomo: e l'opinione popolare — ispirata ad una empirica esperienza — appoggia questo avviso. Ad ogni modo, nell'uno o nell'altro caso, la differenza sarebbe assai lieve, non considerabile per il filosofo del diritto.

seide. Ma valse più il suo interesse, il timore d'incorrere il biasimo dei Greci: abbandonò Criseide:

« Che costei sia renduta? Il sia. Ma giusti
« concedanmi gli Achivi altra captiva
« che questa adegui, e al mio desir risponda:
« se non daranla rapirolla io stesso ».

E la rapisce infatti — compenso all'offesa e refrigerio all'ira: e proprio la rapisce all'eroe Achille, che eroicamente si lascia prendere la Briseide amata senza battere un colpo — la potenza del rapitore, forse, non era uno scherzo neppure per il figlio di Teti — e si accontenta di minacciare

« . . . . . Per la fanciulla
« un dì donata, ingiustamente or tolta,
« nè con te nè con altri il brando mio
« combatterà ».

Proposito da valoroso e da amante offeso: e l'offesa gli fa poi gridare imprecando:

« . . . . . il re superbo Atride
« Agamemnon mi disonora; il meglio
« dei miei premî rapisce, e se 'l possiede »

per cui invoca lacrimoso dalla divina madre una terribile vendetta contro il rivale e contro i Greci.

Di tale tempra l'ira di Achille e il suo dolore: nè dissimili il dolore e l'ira del prepotente Atride: in ambedue uguale l'amore per la loro donna. Di cui il ratto non era un ratto, ma un furto: Criseide e Briseide, ambedue rubate ai loro cari: tolta Criseide all'Atride egli le sostituisce Briseide: Achille piange perchè a Briseide non può sostituire nessuno. Così l'uomo amò la donna.

E l'adulterio non poteva essere che un furto: l'adulterio è un furto. Esso è la violazione di un diritto che

nulla ha di comune col diritto di cui la biologia ci ha spiegato la genesi: un diritto di cui la genesi ancora non conosciamo.

Ricerchiamola.

Trattando l'amore fra l'uomo e la donna ho detto: « verso la sua donna l'uomo sentirà una speciale e duratura attrazione, insieme col bisogno di averla vicina, presente, unita a lui da un vincolo che — lui nolente — non si sciolga. Bisogno che anche la donna sente, riguardo all'uomo che ama ».

Quale sarà questo vincolo?

Naturalmente un vincolo coercitivo: poichè nei due coniugi l'amore non avendo probabilmente una uguale intensità e durata, nell'uno prima che nell'altro cesserà di agire spontaneo quel vincolo che lo unisce all'altro coniuge: e questi, in cui l'amore ancora non ha chiuso la sua curva evolutiva, sarà tratto a desiderare un vincolo che costringa il coniuge a rimanergli fedele, anche senza suo grado, anzi suo malgrado.

Quale sarà questo vincolo?

Il matrimonio — ove la società sia organizzata e giunta a un certo stadio di evoluzione: la società unisce la donna all'uomo e all'uno garentisce la convivenza e la fedeltà dell'altra: in caso d'infrazione commina pene e concede vendette anche atroci.

Ma per l'uomo primitivo, vivente in uno stato di disorganizzazione sociale? La forza costituisce il vincolo: la forza fisica, la forza brutale: la forza personale che costringe il debole a stare unito al forte, a servire al forte, anche suo malgrado, finchè il forte lo desideri e voglia. Il diritto del più forte. E come naturalmente l' uomo è più forte della donna, il maschio della femmina, sempre, ma specialmente in quei periodi

i quali per le forze fisiche della donna sono disastrosi — durante la gravidanza, il puerperio, i mestrui, ecc., — così avviene che nei rapporti fra l'uomo e la donna il diritto del più forte è dell'uomo — despota assoluto.

Del godimento avuto nel suo connubio con la donna l'uomo ritiene sua immagine rappresentativa piacevole che gli fa desiderare il rinnovamento del piacere goduto, e di rinnovarlo con la medesima donna: ciò che induce l'uomo a considerare la donna, per lui, come uno strumento di piacere che gli debba restare sempre vicino, a portata di mano, per ogni occorrenza. E la induzione in lui — uomo forte, rozzo, potente e prepotente — è solamente unilaterale. Se egli considerasse che la donna essa pure, capace di sensibilità e di immaginazione, concepisce a riguardo di lui i medesimi desiderî che egli concepisce riguardo alla donna, e se egli a tali desiderî attribuisse il valore di diritti — pure dalla forza non essendo protetti — i suoi rapporti con la donna, inspirati a una concordanza di reciproci diritti e doveri, sarebbero conformi a quell'uguaglianza che deve passare da uomo a uomo.

Ma, negligendo questa bilateralità di diritti, solo curando i suoi proprî diritti — alla cui validità è necessario l'appoggio della forza, la quale è dell'uomo, — l'uomo, in questa egoistica concezione dei suoi rapporti con la donna, della propria forza si vale per tenere la donna soggetta a sè stesso, forzatamente a lui vincolata, pronta a soddisfare i suoi desiderî, supina all'obbedienza, strumento di piacere e di soddisfazione. Così l'uomo è indotto a trattare la donna non come uguale ma come inferiore, non come un essere umano ma come un corpo privo di volontà, di desiderî, di sensibilità: un corpo materiale: un mobile. Poichè, ad esplicare la sua

sensibilità, i suoi desiderî, a dare valore alla sua volontà, manca alla donna l'unico mezzo che sia efficace: la forza: e, tenuta in nessun conto dall'uomo riguardo alla forza, è dall'uomo tenuta in nessun conto anche riguardo alle sue facoltà psichiche e volitive: e la rassegnazione e l'acquiescenza che naturalmente accompagnano la debolezza, sempre più confermano nell'uomo primitivo il concetto che della donna egli si è fatto: di un corpo materiale, di un mobile, di una cosa.

E si sviluppano in lui, a riguardo della donna, gli identici sentimenti che per ogni altra cosa egli sente: di ricavarne tutto l'utile possibile, di sfruttarla in ogni modo che egli sappia, calcolandola, infine, come cosa sua, esclusivamente sua. È il sentimento della proprietà, puro e semplice: *utendi et abutendi.*

Vediamo.

L'uomo, vivendo, è soggetto — come ogni organismo — a continua consumazione di forze alla quale è necessario riparare, reintegrando nell'organismo stesso nuovi elementi di forza e di vitalità: consumazione che si manifesta con un bisogno vivissimo: la fame. Alla fame l'uomo soddisfa mangiando, e la soddisfazione gli procura piacere: per il processo psicologico che già abbiamo spiegato riguardo al bisogno genesiaco, l'uomo — ricordando il piacere provato mangiando, e prevedendo il dolore che, non mangiando, la fame gli farà sentire — concepisce il desiderio di mangiare, e di procurarsi quindi i mezzi di soddisfare tale desiderio: i cibi.

I cibi dunque, per lui, diverranno causa di piacere: e non solo di un piacere sensitivo, al momento in cui li mangia; ma di un piacere puramente rappresentativo, nella previsione del godimento che gli procureranno, mangiandoli. Così che la sola vista di un cibo del quale

egli possa disporre e che più tardi egli possa liberamente mangiare, eccita nell'uomo un vivo piacere rappresentativo: e, se questo cibo gli venisse tolto, egli proverebbe un dolore quasi altrettanto forte del dolore che, egli prevede, sentirà quando — avendo fame — non potrà gustare quel cibo. Donde l'istinto a conservarlo gelosamente, cosa sua, e a difenderlo contro i tentativi che altri potesse fare per toglierglielo. Istinto non particolare all'uomo ma comune a tutti quegli animali di cui il sistema nervoso è così sviluppato da permettere la concezione di quelle semplicissime immagini rappresentative che, abbiamo visto, sono causa di tale istinto.

E il fenomeno si ripete, nell'uomo, per tutte quelle cose che sono atte a soddisfare particolari suoi bisogni organici o acquisiti: la cosa è utile: il possesso della cosa utile procura godimento, in previsione del godimento che si potrà avere consumandola o sfruttandola. È il sentimento della proprietà, nella sua forma embrionale.

E come anche la donna, per le ragioni accennate, è per l'uomo una cosa, una *res*, atta a soddisfare un bisogno organico particolare, il bisogno genetico, — così il sentimento della proprietà, per l'uomo, si allarga fino a comprendere, fra le altre *res*, quella *res* che ha nome di donna.

Il sentimento genesiaco, l'amore — come dalla biologia lo abbiamo desunto — è sentimento bilaterale: dall'uomo alla donna e dalla donna all'uomo: e dovrebbe ingenerare rapporti informati a una bilateralità di diritti.

Il sentimento di proprietà è unilaterale: dall'uomo a una *res*: e ingenera rapporti informati all'unilateralità dei diritti.

E quando, per le ragioni esposte, il sentimento genesiaco si trasforma per l'uomo in sentimento di proprietà, anche esso — come il sentimento di proprietà in genere — dà luogo a rapporti informati a unilateralità di diritti: dall'uomo a una *res*, la donna.

La donna è diventata un oggetto della proprietà mascolina: e oggetto prezioso: perchè oltre al soddisfare il bisogno genetico dell'uomo — mentre l'uomo ha per lei attrazione sessuale, amorosa, passato l'amore (che per l'uomo primitivo — barbaro, rozzo, grossolano, dotato di rudimentali facoltà psichiche — doveva probabilmente limitarsi al puro atto carnale), quando la sua mansione di femmina è compiuta essa sarà adibita a recare altre soddisfazioni all'uomo padrone: il suo lavoro, come il lavoro di uno schiavo, di un bruto, recherà al padrone vantaggi di altra natura: e il padrone sostituirà ad essa un'altra donna che meglio stuzzichi i suoi desiderî sessuali: o ne possiederà varie, le quali siano insieme schiave e mogli, e soddisfino contemporaneamente ai desiderî che l'uomo, come padrone e come maschio, potrà sentire.

La fedeltà coniugale — in questo stato di cose — non è più dunque un diritto biologico del maschio verso la femmina, dell'uomo verso la donna e della donna verso l'uomo: ma è il diritto del padrone verso la cosa posseduta; è il diritto all' integrità della cosa posseduta: e la violazione di tale diritto non è più l'adulterio — quale a noi la religione, la morale, la filosofia ce l'hanno fatto concepire — ma è un furto: un furto speciale a cui è stato dato un nome speciale.

Non più, non meno.

E valga la prova dei fatti.

Noi studieremo i costumi dei popoli antichi, quali la

storia e qualche antico documento letterario o religioso tramandatoci possono farli a noi conoscere: daremo un colpo d'occhio ai costumi dei varî popoli barbari abitanti l'Africa, l' Australia, alcune regioni americane, e di quei popoli semi-barbari che hanno costituito o costituiscono le grandi monarchie dell'Oriente: gli Arabi, i Persiani, i Cinesi, gli Egiziani: ci saranno preziosi gli scritti di qualche ardito viaggiatore, le testimonianze di qualche contemporaneo: a cui chiederemo, per ogni popolo, notizie sulla condizione della donna, sulla costituzione della famiglia, sulla penalità dell'adulterio, sulla penalità del furto, sulla moralità del popolo stesso.

E vedremo:

La donna, dappertutto, nello stato di sottomissione, la più assoluta, all'uomo. Presso i barbari la ricchezza dell'uomo si esplica in grande numero di pelli di fiere, di capi di bestiame, di donne. All'uomo, sulla donna, il diritto di maltrattarla, di bastonarla, di imporle i lavori più duri e più faticosi, di farle soffrire la fame, di ucciderla. « Se voi non ne siete contento vendetela, uccidetela, mangiatela » (1) diranno nella Nuova Zelanda, i parenti della donna consegnandola nelle mani dell'uomo che l'ha sposata, comperata. In questa frase si riassume tutto il feroce despotismo del marito sulla moglie. L'uomo più facilmente risparmierà il suo cavallo, il suo cane che non la sua donna.

Il matrimonio, ovunque, è la presa in possesso, per l'uomo, di una *res*. La donna generalmente rapita, preda di guerra o di scorreria. Ancora a Roma, in epoca di piena civiltà latina, una forma di matrimonio simulava il ratto della sposa: e — a titolo di curiosità — v'è

(1) Letourneau, *Évolution de la morale*, 131.

perfino chi spiega la nostra usanza del viaggio di nozze come un ultimo simulacro dell'antico ratto. Ove la donna non sia rapita è comperata: a Roma un'altra forma di matrimonio vi era, simulante la compera-vendita della sposa. Ratto o compera, l'unione della donna con l'uomo ha sempre l'origine della possessione di una qualsiasi cosa: e l'origine è conveniente alla natura stessa del matrimonio, per cui la donna rimaneva oggetto della proprietà maritale.

Confrontando la penalità dell'adulterio con la penalità del furto, presso ciascun popolo, riscontreremo in esse la più grande identità: il furto e l'adulterio considerati quasi ovunque come i delitti più gravi, e puniti con le pene più severe, più feroci: le pene per l'uno e per l'altro delitto uguali, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente; più lievi, invece, e d'indole affatto diversa le pene sancite contro gli altri delitti: ciò che dimostra evidentemente la stretta, intima correlazione, anzi l'identità dell'adulterio col furto.

Il marito adultero non mai preso in considerazione: logica conseguenza dei suoi rapporti con la donna, nei quali vi era ogni diritto, nessun dovere. Al marito, anzi, legalmente permesso il concubinaggio, permessa la poligamia.

La massima ferocia contro l'adulterio insieme con la massima larghezza per ogni genere di delitto sessuale: lo stupro, la pederastia, l'incesto, l'amore bestiale, ogni sporco amore benignamente sopportati, o magari anche leciti, o addirittura comandati dalla religione dominante. La pubblica immoralità scandalosamente agevolata: la prostituzione consacrata. L'orrore per l'adulterio, dunque, nulla aveva di comune con una moralità sessuale inesistente.

Il complice della donna adultera, in molti luoghi, più severamente punito della donna medesima; mentre a noi — logicamente — parrebbe meglio spiegabile una pena più grave per la donna, la quale, legata da vincoli speciali, i suoi stessi vincoli ha disprezzato. Ma la donna è considerata solamente colpevole di essersi lasciata rubare; mentre il complice è colpevole di averla rubata: egli solo è il vero ladro: egli il vero colpevole.

La cura di punire la moglie infedele e il suo complice generalmente lasciata al marito offeso: la società se ne disinteressa. Da cui ancora si può dedurre che l'adulterio non era delitto lesivo alla pubblica moralità, alla moralità dei costumi, ma ledeva soltanto l'interesse di un individuo, la proprietà del marito. Al quale sempre — anche ove la pena di morte non era sancita — fu permesso uccidere il violatore dei suoi diritti colto in flagrante: morte contro il complice dell'adultera e l'adultera, morte contro il ladro nella flagranza del delitto: evitata la quale l'adulterio e il furto potevano essere passibili di pena molto minore: analogia di pene.

Queste caratteristiche altamente significative noi potremo riscontrare nei costumi dei popoli barbari, studiando l'infedeltà coniugale: caratteristiche le quali ci indicano all'evidenza la natura vera — presso questi barbari — dell'adulterio.

Studieremo poi il diritto che a noi è stato trasmesso e che regge l'età moderna, nelle sue origini e a traverso la sua evoluzione: nel diritto greco, ispiratore del diritto romano: nel diritto romano, al quale tutta la giurisprudenza posteriore fu, più o meno, sempre informata: nel diritto germanico, nel diritto canonico, e, finalmente, nella sintesi di tutti questi diritti, nel codice Napoleone — copiato dai codici di quasi tutta l'Europa moderna,

fra i quali solamente alcuni si permisero di lievemente correggerlo in qualche punto.

In questa evoluzione del diritto che ora ci regge, noi vedremo, per quanto riguarda la fedeltà coniugale e l'adulterio, persistere sempre — benchè mano a mano mitigantisi, in processo di tempo — le traccie di quei medesimi principî che riguardo all'adulterio hanno informato e informano la morale e il diritto dei popoli barbari: gelosamente difesi i diritti dell'uomo verso la donna: i diritti di questa avuti in poca o nessuna considerazione, sia in rapporto alla fedeltà coniugale, sia in ogni altro rapporto coniugale o sociale.

Persistenza dovuta all'atavismo e al persistere di cause economiche atte a farla durare: mitigazioni dovute alla « lotta per il diritto », da cui emerse evidente la doverosa uguaglianza giuridica dell'uomo e della donna; ma dovute sovratutto all'antico spirito della filosofia cristiana la quale se, trasformatasi poi in religione, non osò sostenere l'uguaglianza dei due sessi e rimise la donna al disotto dell'uomo, ne rialzò ad ogni modo la dignità e l'autorità anche di fronte all'uomo: il Cristianesimo non stabilì l'uguaglianza, ma verso l'uguaglianza diede un impulso vivissimo. E l'impulso agì sui moderni filosofi determinando quel possente movimento femminista, che se alla donna non potrà assegnare nella società un posto *uguale* a quello dell'uomo, le assegnerà un posto ugualmente alto, ugualmente nobile, diverso ma *equivalente*. La donna sarà, così, rispettata nelle sue attitudini fisiche, diverse di quelle dell'uomo, e nella sua dignità, uguale a quella dell'uomo.

Il movimento femminista che potente agita le coscienze in questa fine di secolo non è privo d'influenza — ed esso va sempre aumentando — sulla concezione del diritto e sulla redazione dei codici che lo ratificano.

Ogni codice che sia promulgato reca alla donna un vantaggio rispetto ai codici anteriori: nel progetto di codice germanico, ancora non attuato, la donna ha un posto giuridico quale mai non le fu concesso. È il movimento femminista che avanza e trionfa.

Ma una cosa dobbiamo sempre avere per ferma: se i rapporti della donna con l'uomo e con la società vanno sempre più elevandosi, umanizzandosi, nobilitandosi — se la donna non è più per l'uomo una *res*, ma un essere umano — alla trasformazione ha giovato la enorme pressione che le cause estranee da noi accennate hanno generato: la *res* ha evoluto nella donna; ma l'origine della donna è la *res*: e ancora oggi, nei rapporti fra l'uomo e la donna persistono — malgrado ogni evoluzione — le ultime traccie dei rapporti fra l'uomo e la *res*. È il vizio originale che ancora non è stato estirpato.

Questo vizio originale, appunto, noi denunciamo.

Riguardo alla fedeltà coniugale noi affermiamo che mai essa non è stata basata sulle leggi biologiche che avrebbero potuto giustificarla e la giustificano, se intesa come un diritto e un dovere dell'uomo verso la donna e della donna verso l'uomo. L'origine, dunque, della fedeltà coniugale non è stata mai — in diritto positivo — nè naturale, nè divina — anche per chi possa credere alla divina origine di un diritto. La fedeltà coniugale, che avrebbe dovuto essere fondamento, causa della famiglia, è stata invece conseguenza di essa: e la famiglia è stata sempre una creazione dell'ambiente economico.

Ove ci sia proprietà comune dei beni, comunismo economico, la donna anche è in comune: promiscuità sessuale: niente famiglia: niente fedeltà coniugale.

Ove l'uomo abbia potuto formarsi e conservarsi una proprietà privata di beni economici, agli altri oggetti

della sua proprietà ha aggiunto la donna, e non solo una, ma molte: la fedeltà coniugale della donna s'identifica nell'integrità del possesso della cosa posseduta: l'adulterio è un furto.

Ove poi una vera società siasi organizzata la quale garantisca all'uomo non solo la proprietà della cosa posseduta, ma anche il passaggio regolare e legittimo di essa dalle mani di uno nelle mani di un altro, dalle mani del padre nelle mani del figlio: ove il diritto di successione siasi stabilito e siasi formata, per necessità economica, una famiglia paterna vera e propria, in cui il padre voglia avere figli ai quali possa trasmettere, morendo, la proprietà dei suoi beni — la fedeltà coniugale della donna assume allora una particolare e nuova grandissima importanza: il padre deve essere sicuro che i figli nati dalla sua donna siano *suoi*, che la proprietà sua non abbia a passare nelle mani di uomini d'altro sangue. E la legislazione di quel diritto di cui la proprietà privata ed ereditaria è il fondamento conterrà naturalmente disposizioni severissime contro il sorgere di una di quelle cause le quali per la proprietà privata ed ereditaria possono essere potentissimi agenti disintegranti e di corruzione. Ragioni per cui contro la moglie, non contro il marito, la legge scaglierà tutto il suo rigore.

A questi criterî sono informate le pene le quali contro l'adulterio sono state in ogni tempo e in ogni luogo comminate: tale è l'origine dell'adulterio quale esso venne considerato e punito nel diritto positivo, scritto o non scritto.

Procediamo all'esame, e vediamo se la nostra tesi ne venga infirmata o confortata.

Capitolo II.

L'adulterio e l'etnologia.

Lo studio dei costumi dei popoli ci offre la prova evidente della relazione di causa ad effetto, nei rapporti fra l'ambiente economico e l'ambiente giuridico-morale. Non ha valore la distanza di luogo: non la distanza di tempo: ad un uguale stadio dell'evoluzione economica i popoli più lontani di luogo e di tempo sono retti da uguali concetti morali, da uguali istituzioni giuridiche: ove l'evoluzione economica affretta, affretta anche l'evoluzione morale e del diritto: o tutte e due rallentano insieme: o insieme si soffermano, stazionarie.

Il diritto è figlio dell'ambiente: e uguale noi troveremo il diritto nell'antico Messico e nei moderni popoli africani — separati da secoli e da oceani — quando in ambedue sia uguale l'ambiente economico: primordiale lo stadio dell'evoluzione economica, primordiale lo stadio dell'evoluzione giuridica: suprema regola di diritto la legge del talione: pene feroci per gli atti — reputati delitti — contrarî allo spirito e allo sviluppo dell'organizzazione sociale: noncuranza o superlativa mitezza per ogni altro atto, che più tardi forse — di-

venuto nocivo al mutato ambiente economico — andrà soggetto a pene superlativamente severe. Quindi pene feroci contro il furto e contro l'adulterio, là ove è in onore la proprietà privata; nessuna pena, o irrisoria, per l'omicidio, per lo stupro, per l'incesto: ove pure lo stupro e l'incesto non furono cosa lodata o imposta dalla stessa religione: tutt'al più, per l'omicidio, vi sarà diritto alla vendetta famigliare; ma nessuna intervenzione, generalmente, dello Stato.

Per i popoli viventi in un medesimo stato di barbarie economica, la morale è la medesima; la morale dei popoli barbari — attraverso il tempo e lo spazio — non si smentisce: neppure il diritto, che — se non coincide — abbiamo detto intimamente collegato con la morale.

Interroghiamolo, sull'oggetto che ci interessa, e coi criterî che abbiamo esposto: per dimostrare che l'adulterio, quale dai barbari è stato considerato e punito — vedremo poi per i pòpoli civili — è un furto. Di riflesso ci si farà anche manifesta la relazione che abbiamo accennato, fra l'ambiente economico e l'ambiente giuridico-morale.

*
* *

Nel Messico antico i delitti sottoposti a pena più grave furono: l'adulterio, il furto, l'offesa alla Maestà reale. L'antico Messico, governato da una potente, tirannica monarchia, all'adulterio e al furto — che rodevano le basi della sua costituzione economica — parificava il delitto di lesa Maestà, che direttamente minacciava la sua costituzione politica, cioè — indirettamente — la sua costituzione economica. L'utile economico collettivo unica regola di diritto.

Pena capitale contro il furto: o — suprema clemenza — il ladro dato in schiavitù al derubato, oppure, se questi non lo avesse voluto, venduto a un altro, a profitto del derubato (1): schiavitù, cioè dedizione di ogni diritto; gli averi, la libertà, la vita in mano di un altro: il ladro non è più un uomo: è una cosa che il padrone potrà anche sfracellare, distruggere.

Non più fortunata di lui la donna adultera. Lapidata, strangolata, oppure — legate le membra a quattro cavalli stimolati a partire in direzioni opposte — orribilmente squarciata. La ferocia del barbaro vi si rivela tutta: o se aveva un istante di mitezza era per ordinare al marito di tagliare alla donna infedele le orecchie e il naso (2). È una pena di cui l'uso vedremo rinnovato presso grande parte dei selvaggi, anche moderni: la legge del talione puro e semplice, parificato l'adulterio al furto: la donna, donandosi a un estraneo, ha leso — in certo modo — l'integrità del diritto che il marito ha su di lei, sulla sua persona — sulla cosa posseduta: la proprietà del marito ha subìto una lesione, una diminuzione; la donna, che tale lesione, che tale diminuzione ha causato andrà essa pure soggetta a una diminuzione del diritto che essa ha sul suo corpo: ledendo semplicemente la integrità del suo corpo: asportando una parte di questo corpo, cioè amputandolo. L'amputazione del corpo, per la donna, compenserà l'amputazione del diritto che il marito aveva su lei e della quale essa — col suo fallo — è stata causa. Occhio per occhio, dente per dente. Il diritto che la donna

(1) Letourneau, *L' évolution juridique,* 116. Sull' autorità di Bancroft, *Native Races.*

(2) Letourneau, *L' évolution juridique,* 119. Sull' autorità di Bancroft, *Native States.*

ha sul suo corpo, *res sua,* è parificato al diritto che l'uomo ha sulla donna: un medesimo diritto, adunque: il diritto di proprietà.

La quale deve essere ad ogni costo protetta, e con ogni maggior vigore, l'attentato ad essa prenda il nome di furto o di adulterio. La pena di morte per ambedue i delitti, abbiamo visto — generalmente: e la cosa si ripeterà presso la pluralità dei popoli barbari o semi-barbari. Ma nel Messico antico si riscontra una eccezionalità: altrove la donna infedele è quasi sempre lasciata alla feroce vendetta del marito: qui invece la donna deve essere condannata regolarmente da uno speciale concilio di giudici: se il marito, anche sorpresala in flagrante, si lasciasse trascinare a ucciderla, egli pure sarebbe punito di morte (1); la sua vendetta deve essere lasciata ai giudici, i quali vi provvederanno condannando magari la donna — oltre che ad essere uccisa nel modo più orrendo — a essere fatta a pezzi e mangiata dagli stessi testimoni (2), come fu uso nel cantone dei Guaxlolitlani.

Tutto questo per la donna colpevole; del marito, naturalmente, non si parla nemmeno: contro di lui non esiste delitto di adulterio, a meno che egli lo commettesse con una donna maritata ad un altro: nel qual caso egli sarebbe punito come complice della donna, a una pena eguale a quella inflitta alla donna stessa. L'uomo anzi, il marito, potrà tenere — legalmente — varie concubine (3): il concubinaggio largamente usato da tutti

---

(1) Louis Biart, *Les Aztèques,* 201.

(2) Letourneau, *L' évolution juridique,* 119. Sull' autorità di Bancroft, *Native States.*

(3) Le concubine anzi erano distinte in varie categorie: una di esse comprendeva le ragazze neppure ancora giunte alla età pubere. Si veda Letourneau, *L'évolution du mariage,* 203. Sull'autorità di Bancroft, *Native Races.*

— ragione forse per cui fu spiegata così grande severità contro chi per soddisfare al proprio appetito, invece di ricorrere a una concubina preferiva valersi di una moglie di altri. Legale il concubinaggio, sopportato — malgrado una irrisoria parvenza di severità nelle leggi — il pervertimento più schifoso nelle relazioni sessuali: la sodomia largamente, anzi quasi universalmente e pubblicamente esercitata (1): ecco l'ambiente morale messicano, in cui l'adulterio della donna era perseguitato con tanta ferocia. Nè ancora mancherà forse — dopo ciò — chi vorrà affermare che nel Messico era una « universale legge divina, dettata al cuore umano » che imponeva, per un santo ideale di moralità, la persecuzione dell'adulterio; sì, se si vuole; ma bisognerà allora — per avere un tentativo di ragione — figurarsi sugli altari messicani, dettante leggi, un dio sodomita: con un dio tale, allora veramente si capirebbe, anche senza ricorrere alla teoria dell'adulterio-furto, che la sodomia e il concubinaggio poligamico siano così vigorosamente fioriti là ove con tanta violenza era represso ogni attentato alla proprietà maritale o padronale.

Dal Messico passando al vicino Perù troviamo egualmente il ladro e l'adultera puniti di morte: una pena grandemente più mite per ogni altro delitto: l'adulterio poi specialmente perseguitato, naturalmente sempre solo contro la moglie: la pena di morte, abbiamo detto; ma se l'amante aveva osato appigliarsi a una delle donne del capo, la pena degenerava ad una ferocia estrema:

(1) In una cronaca latina di Bernardo Diaz si legge: « Quasi tutti erano macchiati di sodomia, e molti adolescenti, vestiti con abiti da donna, giravano pubblicamente, guadagnandosi da vivere con questo diabolico e abbominevole mestiere » (*Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle Espagne*, II, 594, 1ª edizione, Jourdanet).

i colpevoli erano bruciati vivi: i loro parenti uccisi, la loro casa distrutta, distrutto il bestiame, ogni avere confiscato, e perfino devastato il territorio in cui essi erano nati (1). Nel Perù la poligamia era permessa: nessuna reciprocità di dovere alla fedeltà coniugale, dunque: ogni dovere per la donna, ogni diritto per l'uomo. La solita morale. Ma nel Perù, come nel Messico, v'era questo di particolare: l'uomo a sua volta era sottoposto al più dispotico dei governi.

Nel Messico abbiamo visto negato al marito offeso il diritto di uccidere la moglie infedele, anche se colta in delitto flagrante — pena la morte. Potrebbe dire qualcuno: appunto perchè l'adulterio, piuttosto che offendente il marito, era contrario alla moralità dei costumi: ragione per cui lo Stato arrogava a sè il diritto di punirlo, rivendicando la morale. Non è vero. Abbiamo visto quante circostanze concorrono a farci dire che l'adulterio era punito come un furto e non come un atto contrario alla pubblica costumanza; se lo Stato arrogava a sè una funzione punitiva che dappertutto altrove — e perfino, indirettamente, presso i nostri popoli civili, in cui i giurati costantemente assolvono il marito che, per un pretesto d'infedeltà, abbia ucciso la moglie — è lasciata al marito, ciò si deve esclusivamente all'enorme potenzialità assorbente che allo Stato era lasciata: cosicchè esso si arrogava non solo le funzioni di pubblico ente, di cui lo scopo fosse il proseguimento del bene pubblico, ma penetrava nell'individuo, e gli toglieva — sotto ogni rapporto — ogni facoltà di fare, di agire, fors'anche di pensare. Sotto ogni rapporto:

(1) Prescott, *Histoire de la conquête du Pérou*, I, 59.

per cui non avrebbe nessun valore l'obbiezione fatta riguardo all'adulterio. E il despotismo di Stato arriva poi all'estremo nel Perù: ivi l'individuo, anche maschio, non era più libero di sè: schiavo assoluto dell'ente collettivo. Padrone della donna, non era però libero di sceglierla: lo Stato gliela conferiva e lo ammogliava con essa, giunto a una certa età, nel giorno fissato per il matrimonio di tutti gli altri (1). È il colmo della tirannia: è la repubblica di Platone disgraziatamente attuata: nè il Perù (2) andò esente da una ripugnante usanza che nell'antichità e fra i barbari fu diffusa e si trasportò anche nella nostra Europa medioevale: lo *jus primae noctis:* l'obbligo di concedere la propria moglie, per la prima notte, alla libidine di parenti, amici, convitati o del feudatario: una notte di orgia sessuale per la donna, a cui doveva seguire la continenza più assoluta — in omaggio al despotismo del marito.

Siamo in America: restiamoci, per conoscere le abitudini dei Pellirosse — in epoca più recente.

Fra i Pellirosse domina la più svergognata licenza: secondo Carver una donna di una tribù settentrionale era tenuta in particolare considerazione perchè con lei avevano dormito i quaranta principali guerrieri della tribù (3). Immoralità ancora lieve se si pensi che in un'altra tribù, fra i Chippeuesi è lecito l'incesto con la madre, con le sorelle, con le figlie (4): cosa comunissima nell'antichità, se si vuol credere agli scrittori classici, fra cui a Tertulliano, a Strabone. Non fu sconosciuta ai Pellirosse la curiosa forma di matrimonio

---

(1) Letourneau, *L'évolution de la morale,* 256.
(2) Letourneau, *L'évolution du mariage,* 59.
(3) Id., *Id.,* 73.
(4) Spencer, *Sociologie,* II, 218.

che potrebbe essere chiamata: di matrimonio a prova; per un certo tempo, un mese o una notte, la donna è data all'uomo: il quale può rifiutarla se la prova non sia stata per lui soddisfacente. Fra i Pellirosse, finalmente, fiorì la poligamia; anzi una poligamia incestuosa, poichè tutte le mogli erano generalmente sorelle (1). In tale ambiente morale, di assoluta — direi quasi — di bestiale rilassatezza, noi troviamo pene appunto bestiali contro l'adulterio della donna: se essa non viene uccisa le si taglia il naso, le si radono i capelli, il corpo dipinto di rosso — e, in tale modo conciata, essa viene condotta in giro per la tribù, a rendere nota a tutti la sua colpa: chè se vogliamo poi un superbo indizio della generosità del marito, lo vedremo sovente toglierle egli stesso il naso, mozzandoglielo coi denti, dopo averla, nello stesso modo, liberata delle orecchie: finalmente, a completare l'opera, la donna è ripudiata e rimandata alla sua tribù di origine, che le amministra una nutrita bastonatura — poichè la sua colpa generalmente è causa di guerra fra le due tribù compromesse.

Un ingranaggio di pene equivalente alla morte: e alla morte, infatti, è messo sempre il colpevole di furto: e alla morte — senza remissione — è messo l'uomo il quale, complice di un'adultera, ha osato attentare alla proprietà maritale (2). Si noti infine che, fra tale gente, gli uomini si scambiano facilmente e volontieri le donne: e anzi considerano supremo fra i doveri dell'ospitalità l'offrire la propria donna al forastiero che li visita (3):

---

(1) Letourneau, *L'évolution du mariage*, 162. Sull'autorità di Morgan, *Ancien Societies*.

(2) Si legga Domenech, *Voyages pittoresques*, 532, e Letourneau, *L'évolution juridique*, 37: sull'autorità di Wake, *Evolution of Morality*.

(3) Letourneau, *loc. cit.*, *Ibidem*.

tanto è viva la gelosia dei Pellirosse, quando il loro diritto di proprietà non è compromesso.

Lasciamo l'America e veniamo in Europa, tornando indietro di molti secoli: siamo nell'Egitto antico. Ivi la donna adultera era condannata alla solita pena della recisione del naso. « Il legislatore » dice Diodoro « ha voluto in questo modo privare la donna delle attrattive di cui essa si era valsa per compiere la seduzione ». Peccato che — in tale modo sconciata — essa doveva poi essere poco seducente anche per il marito — se in essa egli avesse considerato la donna e non la schiava! Il complice della donna doveva sottostare a mille colpi di verga. La cosa ci è confermata anche da Erodoto (1). Una pena esattamente uguale a quella inflitta alla donna era data al colpevole di furto: gli veniva tagliato il naso (2), commutazione dell'antica pena di morte. Il fatto, se anche fosse solo e non confortato da tutte le altre circostanze, sarebbe una rivelazione: un glottologo il quale in due vocaboli di lingue diverse riscontri la medesima radice, o magari anche un semplice suono che indichi la comune origine dei due vocaboli, ha argomento di stabilire una parentela fra le due lingue alle quali i due vocaboli appartengono: e l'antropologo può dedurne la comune origine dei due popoli parlanti tali lingue.

Per il giurista una medesima pena, uguale quantitativamente, applicata a due diversi delitti, indica che i due delitti erano stimati uguali in importanza, in gravità: chè se le pene sono uguali qualitativamente, i due delitti erano considerati forse diversamente gravi,

---

(1) Cesare Cantù, *Storia Universale*, nel volume *Religione*.
(2) Du Boys, *Histoire du droit criminel*, 22.

ma aventi una uguale origine: tale criterio avrebbe un valore molto relativo per un popolo civile, in cui le pene sono generalmente computate in prigionia, quantunque in molti paesi si applichi uno speciale genere di prigionia a ogni speciale categoria di delitti; ma il valore è grandissimo se si tratta di un popolo barbaro: poichè fra i barbari le pene sono sempre altamente significative, espressive: a ogni speciale delitto è applicata una pena particolare che meglio sembri essere adatta per la gravità alla gravità del delitto, per la natura alla natura dello stesso: da cui le innumerevoli manifestazioni della legge del talione: occhio per occhio, dente per dente.

Se poi noi troviamo, per due delitti distinti, due pene uguali quantitativamente e qualitativamente, della medesima gravità e della medesima natura, noi possiamo senza esitanza concludere che i due delitti erano considerati aventi una medesima gravità e una medesima natura, cioè che i due delitti, sotto ogni rapporto erano considerati perfettamente uguali, identici — diverse manifestazioni di un medesimo, unico delitto.

E questo è il caso dell'adulterio muliebre e del furto, nell'antico Egitto come altrove.

E, a eludere ogni dubbio che l'adulterio, nell'Egitto, potesse in qualche modo essere collegato ad un concetto di alta moralità sessuale, bastino queste notizie: la poligamia era largamente usata: per gli uomini dunque non sussisteva alcun dovere di fedeltà verso la moglie. Abbiamo un passo esplicito di Diodoro Siculo: « Rispetto ai matrimonî degli Egizî, i sacerdoti prendono una moglie sola e gli altri ne prendono quante ne vogliono » (1).

(1) Traduzione del Compagnoni: *Biblioteca storica*, I, 157.

Quanto alla morale sessuale generale l'incesto era tutt'altro che raro: nella famiglia reale, anzi, esso era obbligatorio: nè la morale era minimamente offesa: Cleopatra sposò suo fratello Tolomeo: nè la sua vita posteriore fu indegna del popolo che essa governava. La prostituzione straordinariamente diffusa; anzi, era la stessa religione che l'imponeva: come pure era lecito, lodato, il commerciare sulla virtù e sul ..... lavoro sessuale della moglie, della figlia. Erodoto narra le indecenze commesse dalle donne, pubblicamente, nelle sacre feste di Iside, presso la città di Bubaste. Keops, il famoso faraone, fece costruire una piramide che costò venti anni di lavoro a una immensa moltitudine di schiavi, col denaro procuratogli dalla prostituzione della figlia (1). Non oscuriamo con altri esempî lo specchio della moralità di questo popolo, presso cui l'adultera e il ladro avevano mozzo il naso.

Dall'Egitto passiamo nell'India.

Le notizie si fanno più certe; abbiamo il Mahâbhârata: abbiamo un intero codice religioso: il codice di Manù: ci saranno fonti preziose di quel diritto e di quella morale che noi ritroveremo poi — leggermente modificati — nella Bibbia.

L'adulterio, anticamente, era sconosciuto: la promiscuità sessuale permessa, anzi comandata: « Vi è stato un tempo nel quale l'infedeltà verso il proprio sposo non era una colpa, ma un dovere » (2).

Più tardi però la usanza scomparve: nel codice di Manù troviamo la fedeltà coniugale già divenuta un diritto imprescrittibile per il marito:

(1) Si veda Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero, *La donna delinquente*, pag. 222.

(2) *Mahâbhârata*, I, 503, verso 4719.

« Una donna infedele al marito è segno all'ignominia quaggiù: dopo la morte rinasce nel ventre d'uno sciacallo od è affetta d'elefantiasi o di consunzione polmonare » (1).

La pena era terribile; ma forse, a qualche miscredente, poco poteva importarè: per cui il codice di Manù non manca di sancire qualche altra penitenza, già sensibile vita naturale durante:

« Se una donna, orgogliosa della sua famiglia e dei suoi pregi è infedele al suo sposo, il re la faccia divorare dai cani in luogo frequentatissimo » (2).

Nè l'amante della donna è più fortunato: « (Il re)..... condanni il complice di lei ad essere bruciato vivo sur un letto di ferro rovente, e gli esecutori alimentino il fuoco finchè il perverso sia bruciato » (3).

Però subito sopravviene il pentimento, per questa pena così grave inflitta contro un uomo: nel versetto susseguente il codice dice: « Un uomo già riconosciuto colpevole e che entro un anno è di nuovo accusato di adulterio deve pagare doppia ammenda » (4).

La quale pena annulla, dunque, l'estremo supplizio dell'articolo precedente: e la medesima benignità riguardo al complice si riscontra in altro luogo: « L'uomo che sparse seme è purificato da un bagno; se diede vita ad un fanciullo con donna maritata, espii con purificazione di tre giorni » (5).

Nè tale mitezza deve fare meraviglia, dal momento

---

(1) *Codice di Manù*, libro V, 164. Traduzione pubblicata da Cesare Cantù nella *Storia Universale*, volume *Delle legislazioni*.

(2) *Codice di Manù*, VIII, 371.

(3) *Manù*, VIII, 372.

(4) *Manù*, VIII, 373.

(5) *Manù*, V, 63.

che vi erano uomini che prestavano o regalavano denaro per avere diritto alla paternità dei figli degli altri:

« Chi ha moglie, e chiesto denaro ad alcuno, sposa un' altra donna, non trae che il piacere sessuale, e i figli appartengono a chi diede il denaro » (1).

Conviene però nuovamente osservare che un altro passo del codice riconferma la pena mortale per il complice della adultera:

« Una tonsura ignominiosa tiene vece della pena capitale per un Bramino adultero, nel caso in cui la punizione delle altre classi sarebbe la morte » (2).

Poichè: « Si guardi il re dall'uccidere un Bramino, quando pure avesse commesso tutti i delitti possibili: lo esigli dal regno lasciandogli tutti i suoi beni senza fargli il menomo male » (3).

È la distinzione delle caste, base della giustizia indiana; il sacerdote di Brama inviolabile. Aberrazione giuridica di cui in ogni tempo si riscontrarono esempî più o meno sfacciati e sistematici, e di cui, purtroppo, ancora non sono perdute le traccie.

Torniamo al complice dell'adultera: abbiamo visto la contraddizione riguardo alla pena inflittagli: si può credere, però, che davvero la pena ordinaria sia stata la morte. Per la donna, ad ogni modo, non sussiste dubbio: l'estrema condanna era inevitabile.

È vero che la sua colpa è sotto ogni rapporto imperdonabile: dal momento che « il marito di cui fu consacrata l'unione colle consuete preci procura continuamente piacere alla sua sposa quaggiù..... e le fa conseguire la felicità dell'altra vita » (4).

---

(1) *Manù*, XI, 5.
(2) *Manù*, VIII, 379.
(3) *Manù*, VIII, 380.
(4) *Manù*, V, 153.

I puntini sono miei: il codice non ha reticenze nel tessere l'elogio maritale: per cui s'impone alla donna, verso l'uomo, una perenne, devota riconoscenza: non solo; ma « una donna virtuosa, quantunque il suo sposo tenga riprovevole condotta, si abbandoni ad altri amori e vada sfornito di pregi, debbe tuttavia riverirlo costantemente come un dio » (1).

La parificazione a un dio: è quello che mancava: la religione ha deificato anche il padrone. Un dio che la donna neppure ha il diritto di scegliersi, ma che le viene imposto dal padre, anche prima che essa abbia compiuto gli otto anni (2).

È vero: il padre deve usare la precauzione di scegliersi un genero « distinto e di piacevole apparenza ». Sarebbe poi interessante sapere se il padre adempiesse scrupolosamente a questo obbligo morale, e se le ragazzine indiane ereditassero proprio, dal loro genitore, i medesimi gusti estetici: il che sarebbe anche fra le cose possibili.

Ad ogni modo resta il fatto: per un medesimo delitto la moglie divorata dai cani; il marito venerato come un dio.

A questo marito poi la legge non permette una, ma varie mogli. Quattro per un Bramino (3): infinite per il re: al quale il legislatore suggerisce un igienico consiglio: « Dopo mangiato si diverta colle sue donne nell'appartamento interno..... » (4). E parrà di avere una

---

(1) *Manù*, V, 154.

(2) *Manù*, IX, 88: « Ad un giovane distinto, di piacevole apparenza, e della stessa sua classe, deve un padre dar sua figlia in isposa, benchè non sia giunta agli otto anni ».

(3) *Manù*, IX, 149: « Se un Bramino ha quattro mogli..... ».

(4) *Manù*, VII, 221.

idea sufficiente della moralità di questo popolo; ma è ancora un'inezia. Il « giovane distinto, di piacevole apparenza » che si dà alla fanciulla nubile è non di rado un bimbo di cinque o sei anni: incapace, naturalmente, di adempiere il dovere suo, questo viene affidato al padre di lui: i figli nati dall'incesto sono reputati, legalmente, figli del bambino impubere: quando questi è giunto alla virilità, entra nel reale possesso di sua moglie, ma — divenuta, naturalmente, vecchia, lui ancora giovane — egli si procura una nuova moglie giovane col medesimo espediente usato dal padre suo. In questo modo curioso la moglie viene trasmessa di padre in figlio (1).

Nè il padre è il solo che legittimamente possa valersi della sposa del figlio: quando questi non abbia prole, cede la moglie al fratello o a un parente, per avere un figlio: « Quando non s'ha figli, la discendenza desiderata può ottenersi coll'unire la sposa, autorizzata debitamente, col fratello o con un altro parente » (2). Alla cui licitazione segue una giudiziosa raccomandazione: « Il parente a cui tocca quest'ufficio, bagnato di burro liquido e serbando il silenzio, avvicinandosi di notte ad una vedova o ad una donna senza prole, generi un sol figliuolo, ma non mai un secondo » (3). Dal che si può dedurre un concetto abbastanza largo sulla pazienza maritale di quel tempo: nè al marito bastava l'attendere rassegnatamente che un primo figlio fosse nato per rivendicare i suoi diritti sulla moglie: la rassegnazione poteva anche essere spinta oltre la nascita del primo figlio: « Alcuni di quelli che conoscono profondamente tale questione, adducendo che il fine di questo

(1) Letourneau, *L'évolution du mariage*, 134. Sull'autorità di Shortt.
(2) *Manù*, IX, 59.
(3) *Manù*, IX, 60.

ordine può non essere conseguito perfettamente colla nascita d'un sol figliuolo, son d'opinione che le donne legalmente possano generare in questa guisa un secondo » (1).

Questo il sentimento maritale dell'uomo indiano: se la gelosia e la moralità vi contribuiscano qualche poco ognuno può giudicare. Eppure se la moglie commettesse un fallo e ne andasse — per inavvedutezza del marito — impunita, è al figlio che spetta la rivendicazione paterna:

« Questo sangue, che mia madre, infedele al suo sposo, contaminò andando in casa altrui, mio padre lo purifichi. — Tal è la formola sacra che deve recitare il figlio a cui è nota la colpa della madre » (2).

Maggiore crudezza intransigente, unita a maggiore immoralità sarebbe difficile immaginare. Vogliamo qualche altra prova della immoralità dei costumi indiani?

« Chi seminò in bestia o in donna menstruata, o in parte non naturale, o nell'acqua, faccia la penitenza del Santapana » (3).

Legittimo l'amore incestuoso, era infatti naturale legittimare — quasi — l'amore bestiale e nelle sue più ripugnanti degenerazioni: poichè la penitenza più grave comminata per un tal genere di delitto — chi volesse conoscerla — consiste nientemeno che nel « mangiar urina ed escrementi di vacca con latte, quaglio, burro chiarificato, acqua bollita, con kusa, poi digiunar un giorno e una notte » (4). Pena degna del popolo che la edittava; nè certo poteva sembrare troppo severa a

(1) *Manù*, IX, 61.
(2) *Manù*, IX, 20.
(3) *Manù*, XI, 173.
(4) *Manù*, XI, 212.

chi — per essa — aveva appunto modo di saziarsi a suo agio della sua lurida, bestiale passione per le bestie.

In un altro punto del codice di Manù si legge:

« Uccidere una vacca..... commetter adulterio, vendersi da sè, abbandonare un maestro spirituale, una madre od un padre..... trascurar un figlio..... contaminar una fanciulla, esercitar l'usura, violar le regole di castità imposte a un novizio, vendere uno stagno consacrato, una donna od un fanciullo..... far sacrifizî per recar la morte ad un innocente..... leggere opere irreligiose, amar appassionatamente il ballo, il canto e la musica istrumentale, rubar grano, metallo di basso prezzo e bestiami, trastullarsi con donne avvezze ai liquori forti, uccidere per distrazione una donna..... sono delitti secondarî » (1). Grazioso, questo variopinto miscuglio di delitti secondarî: e quali saranno allora i delitti più gravi? oh! per esempio: « Uccidere un Bramino, bere liquori forti vietati, rubar l'oro d'un Bramino..... furono dichiarati dai legislatori delitti del più alto grado » (2).

« Vantarsi falsamente d'eminente grado, rapportare al re con cattiva intenzione ed accusare a torto un maestro spirituale sono delitti quasi pari a quello d'uccidere un Bramino » (3).

Nè meno grave « dimenticar la sacra scrittura, mostrar disdegno pei Veda, portar falsa testimonianza,..... mangiar cose vietate e impure » (4).

E può bastare. Ma della incosciente e profonda immoralità degli Indiani abbiamo altri documenti. Al dire di

---

(1) *Manù*, XI, 59-66.
(2) *Manù*, XI, 54.
(3) *Manù*, XI, 55.
(4) *Manù*, XI, 56.

Sonnerat, in epoca recente, era comunissimo il trovare vecchi bramini di sessanta, settanta anni, sposare bimbe di appena quattro o cinque anni (1): questo amore senile e ributtante non è forse sempre, — purtroppo — una prerogativa dei sacerdoti di Brama: è un indice però abbastanza significante della moralità di questi sacerdoti e del popolo e della religione che li sopporta.

Del resto è nell'India che ancora vige la prostituzione sacra, — la quale noi ritroveremo in altri paesi ancora, anche in paesi di fiorente civiltà, non escluse Roma ed Atene.

Presso ad un tempio bramino, in cui sacrificavano i sacerdoti, anzi, perfino nel tempio stesso, v'erano fanciulle seminude, e pronte a denudarsi del tutto, le quali cantavano, ballavano — e le loro canzoni non erano meno oscene dei loro gesti e dei loro passi di danza: tali fanciulle erano benemerite per la religione, perchè servivano di calamita al tempio, e facevano accorrere numerosi i visitatori — la cui affluenza naturalmente riusciva di sensibile utile finanziario ai sacerdoti officianti (2).

Questo, a grandi linee, il quadro della moralità indiana: contemplato il quale ci si domanda come mai sarebbe possibile spiegare la feroce pena inflitta alla donna adultera, se non ricorrendo alla teoria dell'adulterio-furto.

Il furto, appunto, è punito con una severità estrema:

« Se alcuni ladri, fatta breccia nel muro, commettono furto di notte, il re comandi che s'impalino sopra un dardo acuto, dopo tagliate ambe le mani » (3).

« Faccia mozzar due dita a un tagliaborse, pel primo

---

(1) Sonnerat, *Histoire universelle des voyages*, XXXI, 350.

(2) Si vedano le *Lettres édifiantes*, XII, 412.

(3) *Manù*, IX, 276.

furto: se è recidivo, un piede ed una mano: la terza volta, morte » (1).

« Quelli che porgono ai ladri fuoco ed alimento, armi o ricovero, e nascondono gli oggetti involati, devono essere puniti come ladri » (2).

« Il re deve far perire senza esitazione quelli che praticano una breccia nel palazzo del pubblico tesoro, ovvero in una cappella, o che rubano elefanti, cavalli o carri appartenenti al sovrano » (3).

« Il re faccia annegare chi rompe l'argine d'uno stagno e sperde acque, o tagliare il capo..... » (4).

La truffa parificata al furto:

« Colui che vende grano cattivo per buono, o che mette il grano buono al disopra per nascondere il cattivo, o distrugge confini, debbe subire un castigo che lo sfiguri. Ma il più perverso di tutti i furfanti è un orefice che commette frode: e il re lo faccia tagliare in pezzi con rasoi » (5).

E finalmente:

« Per aver rapito uomini di buona famiglia e donne SPECIALMENTE, ed oggetti di gran prezzo, come diamanti, il ladro deve subire la pena capitale » (6).

Da cui emergono evidente la feroce energia spiegata nella pena contro il ladro e la completa, formale parificazione della donna a un oggetto prezioso che possa essere rubato, e il cui distoglimento costituisca un furto.

E che la donna non fosse considerata più che un

---

(1) *Manù*, IX, 277.
(2) *Manù*, IX, 278.
(3) *Manù*, IX, 280.
(4) *Manù*, IX, 279.
(5) *Manù*, IX, 291-292.
(6) *Manù*, VIII, 323.

oggetto, anzi fosse avuta in molto minore pregio, lo vediamo nei passi del codice di Manù che riguardano direttamente la donna e l'indole femminile: avuta in molto minore pregio perchè — mentre le si negavano le qualità volitive e le facoltà che sono proprie dell'uomo, le si attribuiva un indole malvagia e perversa che la rendeva inferiore ai bruti. Era una specie di condanna per un peccato originale da lei commesso, che si voleva riscontrare nelle abbominevoli sue qualità morali: sembra di leggere qualche squarcio della Bibbia o qualche invettiva di evangelista:

« Manù diede in retaggio alle donne l'amor del talamo, della sedia e dell'abbigliamento; la concupiscenza, l'iracondia, le triste inclinazioni, il desiderio di far male, e la perversità » (1).

« Niun sacramento v'ha per le donne accompagnato da preci, chè così fu prescritto dalla legge: e prive della cognizione delle leggi e delle preci espiatorie, le donne sono la falsità stessa: tal è la regola stabilita » (2).

« Bere liquori inebbrianti, praticar cattiva compagnia, separarsi dallo sposo, correre di qua e di là, darsi al sonno in ore illecite, stare in casa altrui, sono sei atti disonorevoli alle donne maritate. Donne tali non guardano la bellezza, non pensano all'età, l'amante sia bello o brutto poco importa: è uomo e ne godono » (3).

« Per la loro passione per gli uomini, la mancanza d'affetto ch'è loro propria, si ha bel guardare quaggiù con vigilanza, pure sono infedeli al loro sposo. Conoscendo adunque l'indole che fu data loro sin dalla na-

(1) *Manù*, IX, 17.
(2) *Manù*, IX, 18.
(3) *Manù*, IX, 13-14.

scita dal Signore delle creature, i mariti pongan massima attenzione a vegliarle » (1).

Nè solo i mariti hanno tale dovere, o meglio tale diritto: « Una donna durante l'infanzia è sotto la custodia del padre, del marito nella gioventù, e dei figli nella vecchiezza, e non deve mai condursi a suo talento » (2). « Giorno e notte le donne debbono essere tenute in istato di dipendenza dai loro protettori, ed eziandio quando abbiano soverchia inclinazione ai piaceri innocenti e legittimi (!!) debbono essere sottomesse a quelli da cui dipendono » (3).

Poichè questa vigilanza insidiosa, dispotica, costante, del giorno e della notte, del padre sulla figlia, del marito sulla moglie, del figlio sulla madre deve sovratutto adoperarsi a difendere la donna dai suoi vizî: « Si deve specialmente pensare a difendere le donne dalle cattive inclinazioni eziandio più lievi, giacchè le donne se non fossero vegliate formerebbero la sventura delle due famiglie » (4).

E questa è la condizione della donna in India: non dissimile — abbiamo visto e vedremo — da quella della donna negli altri paesi.

Vediamo in Persia.

Abbiamo poche notizie: quasi nessuna sulla Persia veramente antica. Disgraziatamente i frammenti dell'*Avesta* — specie di codice religioso, che potrebbe in qualche modo corrispondere al codice di Manù, ma assai più libro religioso, liturgico che codice — a noi per-

---

(1) *Manù*, IX, 15-16.
(2) *Manù*, IX, 3.
(3) *Manù*, IX, 2.
(4) *Manù*, IX, 5.

venuti non contengono notizie sull'adulterio, nè sul furto. Si sa però che scaglia le maggiori invettive contro chi si unisce a una donna infedele, imputandola come del più terribile fra i delitti.

L'invettiva raggiunge il parossismo, il ridicolo: « Costui trasmuta in cloaca il terzo delle acque che scorrono dalle montagne; isterilisce il terzo degli alberi fiorenti, il terzo delle erbe che tappezzano la terra: rapisce agli uomini puri il terzo del loro senno, il terzo dei loro buoni consigli, delle loro buone azioni: egli è più nocivo del serpente e del lupo » (1).

La pena doveva essere naturalmente adeguata alle invettive: del resto è conosciuta la pena inflitta all'adultera, in epoca più recente: ficcata in un sacco e gettata ad affogare in acqua (2). La pena capitale anche contro il ladro (3).

Naturalmente, nell'antichità tali pene non potevano certo essere più miti: saranno state anzi — se possibile — più feroci.

Perchè — malgrado tale ferocia — ci fosse tramandato un concetto della moralità ispirante l'*Avesta,* ne possediamo ancora un passo in cui si approva l'incesto della madre col figlio (4).

E può bastare.

Chi poi vuole avere una idea della famiglia persiana, legga Dareste (5): « Una moglie legittima, stata acquistata dai suoi parenti: intorno ad essa un numero di

---

(1) Si veda A. HOVELACQUE, *L'Avesta,* 396.

(2) DROUVILLE, *Voyage en Perse,* I, 262.

(3) ID., *Ibidem.*

(4) A. HOVELACQUE, *L'Avesta,* 466.

(5) DARESTE, *L'ancien droit des Perses* (dal *Bulletin de l'Académie des sciences morales et politiques,* anno 1886).

concubine più o meno grande, secondo la fortuna del capo di famiglia, che ha sovra tutti, sulla moglie, sulle concubine, sui figli, diritti di vita e di morte ».

Pena capitale contro la donna infedele e contro il ladro: approvato l'incesto: poligamia e concubinaggio: matrimonio per acquisto della donna: dispotismo del capo di famiglia: vi sono tutti gli elementi che valgono a fortificare la nostra teoria dell'adulterio-furto e della donna-*res*.

* * *

« Voi taglierete le mani ai ladri, uomini o donne, in punizione della loro colpa. È la pena che il profeta ha stabilito contro loro: egli è prudente e savio » (1).

Così prescrive un versetto del Corano. E nella pena v'è tutta la barbarie di un popolo selvaggio e l'impronta evidente della legge del talione. Più tardi essa fu alquanto raddolcita; lodato — anzi — il furto, se commesso contro a stranieri; ma se commesso contro a connazionali, neppure si attende — generalmente — che il colpevole, con una pena qualunque, sia punito: lo acchiappano, lo infilano su di un palo e buona notte (2).

Uguale trattamento per la donna adultera: la pena di morte inevitabile: può dargliela il marito; può dargliela il padre, il fratello: può dargliela chiunque altri la colga in flagrante: ognuno ha diritto su lei, di vita e di morte; lei su nessuno: è alla mercè di tutti (3).

---

(1) *Corano*, V, 42.
(2) Mayeux, *Les Bédouins*, III, 102.
(3) Mayeux, *Les Bédouins*, III, 87.

Eppure un versetto del Corano, consiglia, impone a suo riguardo una benignità più umana: « Se la vostra donna commette l'azione infame chiamate quattro testimonî: se le testimonianze loro sono tutte concordi contro di essa chiudetela in una casa, fino a che la morte la visiti o Dio mandi a lei un mezzo di salvamento » (1).

Ma probabilmente questa imposizione divina seguì la sorte di tutti quegli altri comandi di Dio qualche poco contrarî allo spirito dei tempi: « ama il tuo prossimo come te stesso » e la massima fu praticata rivolgendo le armi e la frode contro gli stessi fratelli: « ti sieno grate le offese, e perdona al tuo offensore »; nè mai alcuna Chiesa fu più intransigente, oculata, feroce della cattolica nel vendicare la divina intangibilità sua e di ogni suo rappresentante, e nel sopprimere chiunque avesse solamente osato metterla in dubbio, nonchè attentarvi, in un modo qualsiasi.

Però un altro versetto dello stesso Corano si dimostra meno remissivo verso gli adulteri: « Voi inffliggerete all'uomo e alla donna adulteri cento colpi di frusta per ciascuno » (2).

La pena deve essere subìta in luogo pubblico e alla presenza del popolo. Naturalmente l'uomo adultero è il complice della donna: riguardo al marito non esiste adulterio. La poligamia è ammessa dall'islamismo.

Anzi, per l'Arabia, si hanno documenti dell'antica promiscuità che vi ha fiorito: una pagina di Strabone, che pare scritta a puntino per dimostrare la verità della nostra tesi, ci narra l'immoralità dei costumi allora

---

(1) *Corano*, IV, 19.
(2) *Corano*, XXIV, 2.

dominante, coesistente alla feroce repressione dell'adulterio. Leggiamola:

« Vige la comunanza dei beni fra tutti i membri della medesima famiglia: uno solo però il capo dominante, ed è il più vecchio fra gli altri. Essi non possiedono che una sola donna per tutti: il primo di loro che si avvicina ad essa, entrando in camera sua, mette il suo bastone attraverso alla porta per impedirne l'ingresso agli altri. Ma la donna non passa mai la notte con alcuno, se non col capo della famiglia. Così avviene che il figlio è nello stesso tempo fratello di suo padre: e tutti sono fratelli fra loro: e il figlio ha relazione carnale con la sua propria madre. Però l'adulterio, cioè la relazione con un uomo che non appartiene alla famiglia è punito sempre di morte » (1).

E Strabone, a proposito di questa curiosa e indecente promiscuità sessuale, narra lo stratagemma geniale usato da una fanciulla di stirpe reale, alla quale riusciva insopportabile la opprimente assiduità dei suoi quindici fratelli, innamorati di lei. Essi si recavano abitualmente in camera sua per turno: quando la fanciulla prevedeva la visita di uno di essi, metteva a traverso la porta della camera un bastone uguale a quello di qualcuno degli altri fratelli: il visitatore, così, credendola occupata, se ne andava. Ma una volta che uno dei fratelli, staccandosi dagli altri — riuniti tutti sulla piazza — si recò dalla sorella e trovò il bastone sulla porta della sua camera, capì l'inganno, anzi lo suppose ancora peggiore. Corse a chiamare il padre e i fratelli perchè — insieme con lui — la agguantassero in flagrante adul-

---

(1) Strabone, *Geografia*, libro XVI, cap. IV.

terio; ma, precipitati nella camera, trovarono la sorella sola, che confessò l'innocente sotterfugio.

La burletta è graziosa e dà la tinta della morale dell'epoca. Andiamo innanzi di qualche secolo, e ritorniamo a considerare la poligamia islamitica.

La quale, abbiamo detto, è perfettamente lecita, legittima e morale secondo il Corano; però — in vista di certe considerazioni — vi si consiglia di limitare il numero delle mogli.

« ..... Non prendete che poche donne: due, tre o quattro scelte fra quelle che più vi saranno piaciute » (1).

La raccomandazione del resto è perfettamente inutile: poichè, a mantenere un harem numeroso, occorrono naturalmente abbondanti mezzi economici: e, anche nella Turchia moderna, se le odalische del sultano si contano a migliaia e quelle dei pascià talvolta a centinaia, s'incontrano però nelle campagne turche, proprio al giorno d'oggi, poveri contadini i quali — malgrado ogni autorizzazione del Corano — sono costretti ad una forzata monogamia cristiana, se pure riescono a mantenersi il lusso di una donna. Proprio come fra i popoli cristiani, ossequenti alla morale cristiana, in cui sono tanto numerosi coloro che non arrivano a mettersi in grado di potersi avvicinare al santo sacramento matrimoniale, mentre chi n'ha i mezzi finanziarî non è sempre rattenuto da scrupoli religiosi e morali ad attuare per conto suo un po' d'islamismo, fra gente cristiana. Tutto il mondo è paese.

La donna, fra i mussulmani, è generalmente acquistata a prezzo d'oro. « Vi è permesso di comperarvi le

---

(1) *Corano*, IV, 3.

spose col denaro: mantenetele poi nell'osservanza dei buoni costumi » (1).

E fra i beduini dell'Arabia la compera-vendita è sostituita dal ratto, o da una simulazione di ratto. Il fidanzato, assistito da amici, si fa incontro alla sua futura sposa, mentre essa ritorna, cogli armenti, dai pascoli: la ragazza fugge o si difende a sassate: quanto più la sua resistenza è vigorosa, tanto più la ragazza è stimata: oppure essa si rifugia fra le gole dei monti, ove l'uomo la raggiunge e se ne impossessa (2).

Acquistata o rapita — e il ratto si riduce spesso a una simulazione, cioè, naturalmente a un acquisto — la donna mussulmana è, per virtù stessa del ratto o dell'acquisto, proprietà del marito: una cosa e niente più.

La sua inferiorità e sottomissione all'uomo è proclamata anche dal Corano: « Gli uomini sono superiori alle donne per le qualità che Dio ha profuso a loro, innalzandoli al disopra di queste, e perchè gli uomini fanno uso di beni loro proprî per averle in moglie » (3).

Il che, in definitiva, si risolve in questo: l'uomo è superiore perchè ..... è superiore: la donna è inferiore perchè ..... è inferiore, e perchè può essere comperata dall'uomo: la tautologia non ha valore: la vera superiorità dell'uomo sulla donna è nella possibilità che egli ha di comperarla: se la donna potesse comperare l'uomo, la donna sarebbe dichiarata superiore all'uomo; ma, non si dubiti, l'uomo non vorrà certo concederle i mezzi di procurarsi questa possibilità.

(1) *Corano*, IV, 18.

(2) Letourneau, *L'évolution du mariage*, 123. Sull'autorità di Burckardt.

(3) *Corano*, IV, 38. Sul concetto che si ha della donna basti consultare il *Sourate*. Un versetto (II, 222) paragona la donna a un campo: comperato per seminarlo e per coltivarlo, ma che si può liberamente abbandonare quando piaccia.

E il versetto citato conchiude: « Dio è sublime e grande ».

Così, in nome di Dio, la donna dovrà essere schiava dell'uomo: anzi, essere un oggetto puro e semplice della proprietà mobiliare del marito: una *res:* atta, però, a ridiventare donna, cioè un essere umano, senziente e cosciente, quando si tratti di imputarle e di farle scontare un fallo commesso.

« Voi le batterete » ordina il Corano (1). E se il fallo è il più grave che le si possa imputare, pena saranno le cento vergate e la reclusione per tutta la vita: secondo il Corano: in pratica, poi, abbiamo detto, c'è la morte.

Nè per stabilire l'adulterio si è molto esigenti: in Cabilia basta il farsi sorprendere nello scambio di un bacio sulle labbra (2): la colpevole è generalmente lapidata. Se la donna fugge coll'amante, il paese che li ricovera è dichiarato nemico, e vi si può portare la guerra (3). Il marito è costretto a vendicarsi dell'amante: l'opinione pubblica glielo impone: se, per motivi particolari, non ama vendicarsi sul serio, almeno lo simuli: bastoni con delicatezza il seduttore: o gli spari contro una fucilata a polvere. « A ce prix — osserva con arguzia il Letourneau (4) — l'honneur est encore sauf; il se contente de peu, comme dans nos duels à l'eau de rose ». Precisamente.

Ma, perchè il marito si accontenti, l'onore — non dubitiamo — sarà già stato antecedentemente e convenientemente soddisfatto: con un adeguato compenso del danno subìto.

---

(1) *Corano,* IV, 38.

(2) Hanoteau e Letourneux, *Kabylie,* III, 209.

(3) Id., *Ibidem.,* 212.

(4) Letourneau, *L'évolution du mariage,* 272.

Il seduttore si è illegalmente servito di una donna appartenente a un marito: semplice conseguenza: gli pagherà un'indennità pecuniaria (1).

La cosa è posta, così, nei veri suoi termini.

La morale mussulmana non è dunque dissimile dalle altre.

Passiamo a qualche popolo africano. In Abissinia.

Le donne sono di una immoralità proverbiale. Bruce (2) afferma che esse praticano una specie di comunismo sessuale: hanno amanti in quantità e facilmente divorziano da un marito per accoppiarsi con un altro, e il numero dei divorzî raggiunge sovente una cifra ragguardevole: si dànno volentieri agli stranieri, e, nel mercato della loro persona, si mostrano molto più concilievoli che negli altri contratti di altre merci. Ogni prezzo le soddisfa. Gli uomini, d'altra parte, non stanno loro indietro: ad ogni scorreria rapiscono donne, le portano con loro e le tengono per concubine (3). Le quali

---

(1) Hanoteau e Letourneux, *Kabylie*, II, 159.

(2) Bruce, *Hist. univ. des voyag.*, XXIII, 358.

(3) Bruce, *Les Abyssiniennes*, 13: In Abissinia poi, come altrove, quando la donna non sia rapita è comperata: — il matrimonio è una pura transazione commerciale: la donna non è mai consultata ed è semplicemente comperata dalla mano dei parenti. Il marito può, secondo il suo capriccio, ripudiare la moglie, riprenderla, ecc. — Leggasi Letourneau, *L'évolution de la propriété*, pag. 205.

La cosa, del resto, è comune in tutta l'Africa: « Noi sappiamo che dappertutto la donna è comperata e venduta, scambiata o affittata. Essa costituisce letteralmente una proprietà mobiliare di cui si è molto avidi e che si cerca di accumulare » (Letourneau, *Évolution de la propriété*, 110).

E Du Chaillu (*Afrique équatoriale*, 286) riconferma che un uomo è considerato tanto più ricco quanto maggiore è il numero dei suoi schiavi e delle sue donne.

poi se, toltesi ai loro padroni, si dànno alla vita libera su larga scala, divengono oggetto di ossequio da parte di tutta la popolazione. Recentemente ancora le cortigiane popolavano numerosissime i palazzi dei negus, vi godevano alta considerazione e non di rado, in compenso dei loro favori, ottenevano il governo di una città o di una provincia (1). Altre donne vendute, più modeste, si accontentavano di guadagnarsi il solo necessario per vivere: se però il cliente era loro simpatico; altrimenti gli spillavano tutto quello che fosse loro possibile. Disse una ragazza: « Quando amo un uomo ricevo da lui solamente ciò che mi è proprio necessario: se invece non lo amo gli prendo tutto, perfino l'abito » (2). Parole assennate, che mettono la ragazza abissina al livello di molte fra le..... signore europee. Tutto il mondo è paese. La moralità che domina in Abissinia ci è nota.

Nè ciò impedisce che l'adulterio vi sia severamente punito: il complice della donna, colto in flagrante, può essere dal marito ucciso (3). Raramente, però, il marito usa uguale trattamento per la sua donna: domina ancora una relativa mitezza; ma si noti: non dobbiamo tale mitezza al minore conto che si faccia dell'adulterio: bensì all'indole generale delle penalità abissine: anche il furto — altrove punito con morte — è invece qui considerato molto benignamente: una semplice bastonatura è sufficiente: nella peggiore ipotesi, se il furto sia di una gravità eccezionale, il colpevole avrà una mano o un piede amputati (4).

Ben più feroci, per il ladro e per l'adultera, sono gli

(1) Combes e Tamisier, *Voyage en Abyssinie*, II, 116.
(2) Id., *Ibidem*, II, 109.
(3) Id., *Ibidem*, III, 244.
(4) Id., *Ibidem*, I, 248 e III, 365.

Ottentotti. Pena di morte contro entrambi. Il marito ha sulla donna diritto di vita e di morte: se ne vale, naturalmente, con tanto maggiore facilità quando la donna, senza la sua autorizzazione, si concede a un altro: il marito però non è alieno dal lasciarla in prestito o in affitto ai forestieri (1). Ciò che dà una giusta idea dell'« onore » maritale degli Ottentotti: presso i quali, del resto, la donna non è considerata mai — sotto nessun rapporto — più di una schiava, di un bruto. O la rubano (2) o la comperano, pagandola in numerario di vacche o di buoi — la moneta corrente del paese: un autore cita (3) il caso, comunissimo del resto, di una donna cambiata con una vacca: pare che la merce femminile fosse al ribasso!

Di queste donne, una sola non basta a un ottentotto; ma, se ha i mezzi, ne compera due, tre, moltissime: la poligamia è in pieno vigore (4): e l'ottentotto, che è previdente, per evitare il pericolo di avere bisogno di giovani mogli — quando le mogli attuali saranno invecchiate — compera e mette in riserva molte piccole ragazzine impuberi, le quali saranno nel fiore del loro sviluppo, appunto quando l'età delle mogli attuali sarà declinata nella vecchiezza (5). Le mogli, del resto, sono bene spesso poste in comune (6), quando i mariti lo giudichino conveniente: e di esse traggono tutto l'utile che si può trarre da una schiava, facendo loro costruire

(1) Letourneau, *Évolution du mariage*, 261. Sull'autorità di Burchell (*Hist. univ. des voyag.*) e di Alexander (*Expedition into the Interior of Africa*).

(2) Si veda Campbell, *Hist. univ. des voyag.*, XXIX, 343.

(3) Levaillant, *Hist. univ. des voyag.*, XXIV, 348.

(4) Burchell, *Hist. univ. des voyag.*, XXVI, 204.

(5) Id., *Ibidem*, XXVI, 330.

(6) Letourneau, *Évolution du mariage*, 55.

abitazioni, plasmare vasi di terra, compiere infine tutti i lavori ritenuti più vili e più faticosi (1).

E se ancora, dopo ciò, può rimanere un dubbio sulla condizione della donna di fronte all'uomo: se ancora si può dubitare che la donna fosse per l'uomo qualche cosa di più che un semplice oggetto di sua proprietà, e l'adulterio qualche cosa di più che un furto (se a dimostrarlo non è stato sufficiente il fatto dei mariti che affittano le loro mogli) basti il dire che, alla morte del marito, tutti i beni di sua proprietà passavano ai suoi eredi, i quali — generalmente i figli del defunto — venivano così in possesso anche delle mogli di esso, delle stesse loro madri (2). È la pennellata che mancava a finire il quadro della moralità ottentotta.

Vediamo i Cafri.

Anche essi comperano le loro donne a prezzo di bestiame: Livingstone anzi afferma che nel prezzo è compreso non solo il valore della donna, ma anche quello dei suoi figli nascituri: i quali divengono proprietà del marito, mentre — se nel prezzo d'acquisto il loro valore non fosse stato compreso — dovrebbero essere proprietà del padre della donna (3). Il numero delle donne, poi, acquistate dai ricchi proprietarî, essendo talvolta considerevole, poche restano le donne disponibili nel paese: v'è una certa scarsezza del genere, sul mercato: per cui le donne vengono accaparrate già dalla loro infanzia ai migliori offerenti (4), e non manca fra gli uomini chi resta poi a bocca asciutta. Però, sul mercato, si deve usare la preferenza ai capi delle tribù, i

(1) D'Aguanno, *Genesi ed evoluzione del diritto civile*, 178.
(2) Burchell, *Hist. univ. des voyag.*, XXVI, 324 e *passim*.
(3) Si confronti Letourneau, *L'évolution du mariage*, 138.
(4) Si veda Campbell, *Hist. univ. des voyag.*, XXIX, 357.

quali hanno diritto di scegliere le donne che meglio loro vadano a genio, fra quelle nate entro un certo limite della loro giurisdizione (1).

Per questo popolo eminentemente positivo chi rompe paga: non v'è sottinteso: il ladro deve rendere la cosa rubata, o un equivalente, più una certa indennità per ammenda: l'adulterio si compensa col pagamento di un certo numero di capi di bestiame, il cui valore superi quello della donna infedele (2). Evidentemente i Cafri non conoscono nessuna simulazione o tranello che si chiami onore maritale. Come mercanti, sono sinceri. Ma una vendetta si riservano contro il colpevole che non possa, col bestiame, pagare la sua colpa: lo mettono a morte (3).

Anche nel Gabone il marito, se vuole, può uccidere la moglie infedele e il suo complice; ma non gli conviene uccidere un capo di proprietà che spesso gli è costato molto caro: e dal complice preferisce esigere un'indennità considerevole (4), superiore certo a quella che avrebbe domandato se l'infedeltà della moglie si fosse compiuta con la sua autorizzazione (5). Ciò che è nell'indole dei costumi.

Del resto alla moglie è permesso avere perfino un cicisbeo, dello stampo di quelli che furono la delizia delle nostre antenate del secolo decimottavo: il cicisbeo negro ha diritto di avere libera l'entrata nella casa coniugale, sostituendo il marito quando gli pare e piaccia: al marito però deve pagare una forte ricompensa, nell'entità della

---

(1) Darwin, *Descendance*, 651. Sull'autorità di Hamilton.
(2) Si confronti Grout, *La terra dei Zulu*, 120.
(3) Delegorgue, *Voyage dans l'Afrique australe*, I, 176.
(4) Du Chaillu, *Voyage dans l'Afrique équatoriale*, 435.
(5) Raffenel, *Au pays des Nègres*, I, 402.

quale il marito pone il suo punto d'onore: meglio è pagato e in migliore considerazione lo avrà la sua tribù (1). Nè il cicisbeo, naturalmente, è scelto sempre dalla moglie; ma il marito le imporrà quello che più largamente potrà compensarlo della sua compiacevolezza.

Alla donna poi il marito userà il medesimo trattamento che alla donna fu sempre usato dall'uomo selvaggio: comperata dal padre a suono di talleri (..... se i talleri sono la moneta corrente nel Gabone — ciò che ignoro) dovrà rendere al marito il profitto del capitale in essa impiegato: con lavoro bestiale, di schiavo, anzi di animale domestico: per il quale lavoro il marito concederà alla donna equo compenso con nutrite staffilate che le righeranno il corpo di sangue e la faranno stramazzare (2). Nè morto il padrone la donna potrà considerarsi libera: insieme con gli altri beni essa diviene proprietà dell'erede, del suo stesso figlio, magari — e dopo un anno di vedovanza lo sposa (3). *Tableau.*

Nel Congo invece è maggiore lo spirito della vendetta: meno positivismo vi domina. Le mogli vanno distinte in due categorie: principali e secondarie: l'adulterio commesso con una moglie principale è sempre punito di morte: la moglie e il suo complice sono annegati, bruciati o decapitati. Alcuni *baobab* sono ornati di ghirlande fatte con cranî accoppiati (4): misere teste di adulteri che dopo morte stettero unite più a lungo di quanto poterono esserlo durante il loro amore sfortunato.

Nè però si creda che tanta ferocia contro l'adulterio possa dipendere da una speciale avversione per l'immo-

(1) Barret, *Afrique occidentale*, II, 149.
(2) Du Chaillu, *Voyage dans l'Afrique équatoriale*, 377.
(3) Id., *Ibidem*, 268.
(4) Letourneau, *Évolution jurid.*, 65.

ralità della colpa: il furto semplice va precisamente soggetto a pena uguale a quella dell'adulterio, la morte: benchè talvolta il supplizio sia commutato nella schiavitù del colpevole e di tutta la sua famiglia (1).

I Bambarà, indigeni dell'Africa equatoriale, riconoscono tre soli delitti degni di pena: il furto, l'adulterio, l'omicidio. Per il furto v'è l'amputazione delle mani, la prima volta: poi la morte (2): nè si scherza per l'adulterio: la morte, come per il furto. Però si usa una distinzione in favore di quelli appartenenti a una classe elevata: è il privilegio di casta che abbiamo incontrato e incontreremo altrove: basterà, per gli alto-locati, la confisca dei beni e la destituzione di ogni diritto inerente alla nascita (3). Per ogni altro, è detto: la morte.

Nè altrove si è più benigni: ad Atchin l'adultero viene serrato in mezzo a un circolo di tiratori: e mentre egli tenta di fuggire lo crivellano di freccie e di giavellotti e lo fanno stramazzare a colpi di lancia. I parenti dell'ucciso ne raccolgono il cadavere e lo bruciano, senza esequie (4).

Nel Dahomey l'adultera era strangolata: era necessaria però una regolare condanna. I Niam-Niam uccidono, senza altro: gli Acanti lasciavano la scelta al marito di ucciderla, di tagliarle il naso o di venderla come schiava (5): ciò che forse era miglior consiglio.

Armanica, re del Caragua, condannava i colpevoli di adulterio a pagare una multa in bestiame; però il suo vicino, re dell'Uganda, li faceva disarticolare e smembrare,

---

(1) Si veda la rivista *Société Nouvelle*, ottobre 1889: — Fuchs, *Mœurs congolaises*.

(2) Hovelacque, *Les Nègres*, 167.

(3) Mungo Park, *Hist. univ. des voyag.*, XXV, 367.

(4) Marsden, *Histoire de Sumatre*, II, 232.

(5) Ferrero e Lombroso, *La donna delinquente*, 190.

gettando — sotto i loro occhi — i mozziconi delle membra in pasto alle fiere (1). Nella tribù degli Apingi, invece, quando un uomo s'impossessa della donna di un altro può tenerla, se a costui paga il prezzo che egli aveva sborsato per comperare la donna (2).

È il solito affare e non vale nuovi commenti.

***

Passiamo in Oceania.

« Sacrificare le donne quando esse non possono più lavorare è quasi l'ultimo eccesso della barbarie: solo gli Australiani e i Fuegi si spingono ancora più oltre, mangiandole » (3). E da questo fatto citato dal Letourneau si può dedurre quale sia la condizione della donna in Australia: in proposito il Lubbock (4) osserva che è lecito dubitare sul maggior rimorso che abbia l'Australiano dopo aver mangiato la sua donna o dopo aver mangiato il suo cane.

Poichè non v'è la minima differenza fra l'una e l'altro, di fronte al padrone.

La donna in Australia è avuta per ratto. L'uomo ruba la donna ai suoi parenti, la trascina nella sua tribù e là, innanzi a tutti, inaugura il suo diritto maritale (5). La donna, così avuta, è sovente affittata o prestata dal marito ai suoi amici (6).

Oppure è lo stesso padre o il fratello che dànno la

---

(1) Letourneau, *Évolution juridique*, 82. Sull'autorità di Speke (*Surces du Nil*).

(2) Du Chaillu, *Afrique équatoriale*, 506.

(3) Letourneau, *L'évolution de la morale*, 133.

(4) Lubbock, *L'homme avant l'histoire*.

(5) Dumont-d'Urville, *Histoire univ. des voyag.*, XVIII, 225.

(6) Letourneau, *L'évolution du mariage*, 71. Sull'autorità di Wake.

figlia o la sorella a qualcuno perchè da lui sia loro ceduta un'altra donna. Il cambio si effettua — naturalmente senza che la donna abbia nessuna facoltà di approvare o disapprovare — in presenza di numerosissimo pubblico, solennemente. E, osserva il Letourneau in *Évolution de la propriété*, nell'opinione stessa delle donne è vergognoso l'appartenere a un uomo che non le abbia comperate o scambiate con altre donne: « è qualche cosa di simile al cadere, presso noi, nella classe delle prostitute » (1). Da cui si può dedurre quanto profonda sia l'influenza dell'ambiente nel far riconoscere giuste e morali le cose più ingiuste e più immorali, a coloro stessi che dell'ingiustizia e dell'immoralità sono vittime.

La donna è comperata giovanissima, sovente ancora bambina: v'è un accaparramento generale, da parte dei ricchi i quali possono permettersi il lusso — un lusso lucroso, però — di possedere molte femmine. Così che gli uomini giovani difficilmente riescono ad avere una donna, e la loro giovinezza sarebbe molto solitaria se i vecchi mariti non largheggiassero molto — dietro adeguato compenso — della compiacenza delle loro mogli (2).

La quale cosa non impedisce che « i Tasmaniani e tutti i popoli dell'Australia, che prestano, affittano e anche regalano le loro mogli, le puniscano acerbamente se si dànno ad altri senza il loro consenso » (3). Ciò che a noi oramai non desta più meraviglia; anzi: ci meraviglierebbe il contrario.

E identicamente avviene in Polinesia (4). Il missio-

---

(1) Letourneau, *L'évolution de la proprieté*, 43.
(2) Id., *Évolution du mariage*, 152.
(3) Lombroso, *La donna delinquente*, 189.
(4) Letourneau, *Évolution du mariage*, 263.

nario Marsden racconta di un marito che, d'un colpo alla testa, uccise la moglie adultera, approvato dall'opinione pubblica e dallo stesso fratello della uccisa. Uguale fatto è narrato dal Cook. E mille citazioni potrebbero aggiungersi, riguardo a questa consuetudine di tutto un popolo: il quale permetteva ad un re di tenersi in casa un funzionario speciale di cui era còmpito il servire la regina e il sostituire presso di lei, nei suoi doveri coniugali, il re, quando egli fosse assente (1).

Del resto, anche nella Polinesia, i mariti trafficavano, *onoratamente,* sulla persona delle loro mogli. Il Letourneau cita questi passi di Porter: « Tawee era uno degli uomini più belli dell'isola, molto tenero di ornamenti per la sua persona: un cencio di stoffa rossa, qualche perla di vetro o un dente di balena avevano per lui un'attrattiva irresistibile, ed egli, per procurarsi tali oggetti, offriva in compenso tutto ciò che di maggiormente prezioso possedeva. Così sua moglie era di una rimarchevole bellezza, ed egli il più affezionato dei mariti: eppure Tawee più di una volta mi offrì sua moglie per un monile » (2).

Nè i genitori dissomigliavano dai mariti:

« Le ragazze dell'isola sono le donne di tutti coloro i quali possono acquistarne i favori, e una bella figlia è considerata dai suoi parenti come una fortuna, che loro assicura per qualche tempo ricchezza e abbondanza » (3).

« Molti genitori si stimavano onorati della preferenza accordata alle loro figlie e attestavano la loro soddi-

---

(1) Letourneau, *Évolution du mariage,* 264.
(2) Porter, *Histoire univ. des voyag.*, XVI, 245.
(3) Id., *Ibidem,* XVI, 232.

sfazione con regali di porci e di frutta, che loro dovevano sembrare di una munificenza estrema » (1).

Un dovere di cortesia poi prescriveva al marito di offrire la propria moglie all'ospite, e all'ospite di profittarne subito, alla presenza di tutti (2): e Wallis (3) e Edwards (4) riconfermano l'immoralità dei mariti e dei genitori che offrivano le mogli e le figlie a chi meglio li pagava, portandole a bordo delle navi ancorate.

All'immoralità dei maschi corrispondeva una uguale immoralità delle femmine: Moerenhout riscontrò in esse, in tutte, la massima impudicizia, la più svergognata licenza negli atti, nelle parole: l'assenza più assoluta di senso morale e — non fosse altro — di quella convenzionalità palliativa che può rendere sopportabile anche un'immoralità ributtante (5).

In questo ambiente confortante l'adulterio era punito colla morte. E la cosa sembrava tanto naturale e giusta che la famiglia dell'uccisa neppure tentava di farne vendetta, contro l'uso costante che veniva dalla imperante legge del talione. Si accontentavano di disseppellire il cadavere per trasferirlo nella sepoltura di famiglia: tutt'al più simulando uno sfogo di vendetta contro il marito col rubargli qualche inezia: una corba di patate o di noci (6). Vendetta che, nella sua volontaria e ridicola inanità, riconferma — e proprio non ve n'è bisogno — la nostra tesi della donna-*res*, la cui morte poteva essere vendicata col furto di beni mobili.

---

(1) Porter, *Histoire univ. des voyag.*, XVI, 229.
(2) Letourneau, *Évolution du mariage*, 74. Sull'autorità di Bougainville.
(3) Wallis, *Hist. univ. des voyag.*, XVIII, 364.
(4) Edwards, *Ibidem*, XIII, 462.
(5) Letourneau, *Évolution du mariage*, 75.
(6) Dumont-d'Urville, *Hist. univ. des voyag.*, XVIII, 300.

Nella Nuova Zelanda — in cui, come altrove, l'adulterio incorreva nella solita pena — il matrimonio è, come al solito, compiuto mediante ratto o compravendita. La lotta che le donne — robustissime — sostenevano coi rapitori erano talvolta sanguinose, feroci: benchè talvolta si trattasse di semplice simulazione, voluta dall'uso, al quale gli sposi non avrebbero saputo sottrarsi: e anche la simulazione era fatta con tale serietà, che lo sposo — beneviso ai parenti della donna — per opera dei medesimi ne usciva malconcio (1): tanto era l'impulso — per atavismo — a convertire la commedia in realtà. Se la donna veniva acquistata, il contratto si faceva colle solite formalità (2).

Fra i Neo-Zelandesi, poi, vigeva il costume che già abbiamo incontrato fra altra gente: lo *jus primae noctis*, per cui la sposa era data alla libidine degli amici (3), parenti, capi e semplici invitati.

Il che dà un'idea abbastanza limpida della moralità di questo popolo così geloso dei diritti maritali.

Nè molto differente — benchè meno informe — la moralità dei Neo-Caledonii: fra i quali si punisce il complice dell'adultera, se ha mogli, obbligandolo a lasciarle violare da tutti gli adulti del villaggio (4). Nè l'adulterio esigeva una prova flagrante o anche solo evidente, seria; mentre una delle donne del re si abbassava per raccogliere conchiglie un impertinente stette ad osservarla: vide ciò che non avrebbe dovuto vedere: fu condannato a morte (5).

---

(1) Letourneau, *Évolution du mariage*, 122. Sull'autorità di Earle, Yate e Moerenhout.

(2) Duperrey, *Hist. univ. des voyag.*, XVIII, 157.

(3) Giraud Teulon, *Origine de la famille*, 69.

(4) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente*, 190.

(5) Monoelon, *Bulletin Soc. d'Anthropologie*, anno 1886.

Nella Malesia ritorna a galla il solito positivismo utilitario: lo sposo tradito penetra in casa del complice e gli ruba due o tre porci: la partita è patta. Però a Lombock una donna maritata arrischia la vita per il solo fatto di avere accettato un sigaro o un fiore (1): ciò che è spiegabilissimo, dal momento che ove il marito risparmia la moglie è perchè essa rappresenta per lui un capitale importante, costoso e proficuo; ma qui, ove una donna è messa alla stregua di due o tre porci, ove il capitale che essa rappresenta è straordinariamente lieve, qui il padrone può permettersi il lusso di sacrificarlo per dare sfogo a un istinto di brutale ferocia.

Di fronte alla severità spiegata contro le donne maritate, è rimarchevole, poi, in Malesia, la estrema licenza delle ragazze nubili (2).

A Sumatra l' adulterio non aveva, di solito, conseguenze funeste: 50 piastre date al marito — che doveva però farne parte anche ai giudici — salvavano il complice da ogni pena (3). Però, se il marito avesse voluto, avrebbe potuto anche ucciderlo; ma v'era questo inconveniente: insieme col complice egli doveva uccidere anche la moglie, altrimenti avrebbe dovuto pagare egli stesso 50 piastre di multa. La moglie costava denari: le 50 piastre avevano valore. Il marito, scaltro, preferiva salvare capra e cavoli, perdonare alla moglie e al suo damo e godersi — insieme coi giudici — le 50 piastre di quest'ultimo (4). L'affare così veniva considerato finito.

---

(1) Letourneau, *Évolution juridique*, 96. Sull'autorità di Wallace.
(2) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente*, 219.
(3) Marsden, *Histoire de Sumatre*, I, 359.
(4) Id., *Ibidem*.

E la stessa cosa avveniva pel furto: il supplizio era evitato dal colpevole mediante il pagamento del doppio valore della cosa rubata, più di una somma per ammenda (1). Come per l'adulterio, tutto era accomodato. L'analogia è significante. E se — di fronte a tutta la profonda immoralità che abbiamo riscontrato in Oceania — vogliamo avere una spiegazione delle pene severe, crudeli, feroci inflitte al complice della donna e alla donna che, senza l'autorizzazione del marito, si fossero abbandonati a un amore clandestino, ancora come sempre dobbiamo ricorrere all'analogia di pene fra l'adulterio e il furto: analogia la quale — insieme con gli altri elementi — ci conferma sempre più nella nostra tesi dell'adulterio-furto.

E, quanto al furto, basti il dire che nella Nuova Zelanda, per avere rubato una patata, un miserabile veniva regolarmente condannato a morte e giustiziato (2).

Nella Polinesia, poi, il colpevole, legato su un vecchio canotto, veniva lanciato in alto mare, ove finiva coll'essere mangiato dai pesci (3).

Dappertutto ove l'adulterio fu punito con morte, uguale pena fu inflitta ai colpevoli di furto: benchè gli altri delitti fossero soggetti a pene molto minori, e quelli che noi chiamiamo delitti di lesa-morale fossero placidamente sopportati, anzi incoraggiati, se non addirittura comandati dall' uso, dalle leggi o dalla religione.

---

(1) Marsden, *Histoire de Sumatre*, I, 345.
(2) Dumont-d'Urville, *Voyage d'Astrolabe*, 298.
(3) Ellis, *Polynesian Researches*, III, 125.

***

Possiamo dare un colpo d'occhio a qualche popolo dell'Asia.

Conosciamo già gli Indiani e i Persiani.

Vediamo i Cinesi.

Pare che, prima della dominazione di un re Fouhi, le donne in Cina siano state comuni a tutti gli uomini: promiscuità completa: alla quale Fouhi pose fine stabilendo il matrimonio (1).

Il quale è essenzialmente poligamico, poichè alla moglie principale il marito — quando ne abbia i mezzi — aggiunge sempre varie mogli secondarie (2). La donna è comperata dai suoi parenti, come altrove (3): il prezzo, se non è pagato a contanti, è corrisposto in acquavite, riso, farina, bestiame: nè deve essere molto alto: poichè la figlia cinese è dai suoi parenti avuta in pochissima, nessuna considerazione (4): evidentemente anche il suo valore commerciale è minimo. Un padre che non abbia figli maschi, se anche ha molte fanciulle, dice di non avere figli (5). La figlia, venduta allo sposo, appartiene a lui e alla sua famiglia: vedova, può essere rimaritata; ma dalla famiglia dello sposo e a suo profitto. Non ha nessuna facoltà della sua persona. E siccome la vendita si effettua al momento della promessa nuziale, e dalla promessa al matrimonio può correre qualche tempo, durante quest'epoca

(1) Goguet, *Origine des lois*, III, 388.
(2) Huc, *Empire Chinois*, II, 258.
(3) Id., *Ibidem*, II, 256.
(4) Vedasi D'Hérisson, *Journal d'un interprète en Chine*, 7.
(5) Duhaut-Cily, *Voyage autour du monde*, II, 369.

la donna appartiene già al fidanzato: e, se il fidanzato muore, la fanciulla — non ancora moglie — è venduta dalla famiglia del fidanzato, come vedova (1). Maggiore asservimento della donna è difficile incontrare fra i popoli più brutalmente selvaggi.

L' adulterio, naturalmente, non può essere che una lesione a tale assoluto diritto di proprietà dell' uomo sulla donna. Possediamo un codice penale cinese: il marito può uccidere la moglie e il suo complice, colti in flagrante; evitata la quale circostanza i colpevoli sono puniti solamente con 80 colpi di verga per ciascuno (2).

Questa stranezza riscontriamo in Cina: mentre il marito ha diritto di vendere la moglie, non ha diritto di affittarla nè di prestarla: se lo facesse, se sopportasse l'adulterio della moglie conoscendolo, egli sarebbe condannato agli 80 colpi a cui, dal tribunale, sono condannati anche la moglie e il suo complice, nonostante la mancata denunzia del marito (3).

Questa limitazione del diritto padronale — che dappertutto altrove abbiamo trovato non avere luogo — indica certo una superiorità della morale cinese sopra le altre fino ad ora esaminate: e la superiorità si fa più spiccata per la condanna inflitta a ogni relazione extraconiugale di uno qualunque dei coniugi, sia pure dalla parte del marito (4). La giusta severità della quale disposizione, però, è resa abbastanza illusoria dal fatto che infinito era il numero delle concubine, delle mogli

(1) Simon. Vedasi nella *Nouvelle revue*, anno 1883, l'articolo *La famille chinoise*.

(2) *Codice cinese*, divisione VI, sezione CCCLXVI.

(3) Pauthier, *La Chine moderne*, 239.

(4) *Codice cinese*, divisione VI, sezione CCCXLVI.

secondarie, che la legge permetteva e permette al marito. A ogni modo una relativa superiorità non è negabile.

Malgrado tutto però, oltre il concubinaggio, la prostituzione stessa, in Cina, è largamente diffusa: i caffè, o, meglio, le botteghe del thè rigurgitano di donnine in questua d'avventure (1): e probabilmente non sono clienti i soli giovanotti celibi, di cui forse, come e peggio che in Europa, i mezzi finanziari non sono sempre superlativamente abbondanti.

E resta il fatto che anche qui, come altrove, la donna è manifestamente, senza sottinteso alcuno, un oggetto commerciale che si può vendere e comperare.

Nel Giappone, riguardo all' adulterio, si ricade nella immoralità a noi nota.

Anche ivi il marito può uccidere la moglie infedele e il suo complice: ed è però anche libero di sopportare l'adulterio della donna *pro bono... pacis,* e di perdonarle se già — dietro denunzia del marito — il giudice abbia pronunziato contro di lei sentenza di condanna (2).

Il matrimonio è una compera-vendita, del tutto simile al matrimonio cinese e d'altrove. Al padre, però, rimane ancora un indistruttibile diritto sulla figlia, al quale neppure il marito-acquirente può ribellarsi: evidentemente la *patria potestas* non è pagata nel prezzo di acquisto e rimane, perciò, al padre. Essa, talvolta, si esercita nel modo più indecente. Il Bousquet, nel suo libro *Le Japon de nos jours,* pubblicato nel 1877, racconta che, in un suo recente viaggio, un marito sopportava impassibile e soddisfatto che il padre della sposa — forse per uno squisito sentimento di ospitalità — la offrisse

(1) Letourneau, *L'évolution du mariage,* 195.
(2) Metchnikoff, *L'Empire Japonais,* 612.

al cortese visitatore (1), perchè si svagasse. E lo stesso scrittore ci fa noto (2) che la letteratura giapponese pullula di storie pietose e sentimentali, in cui la fanciulla o la moglie, per liberare il padre o il marito da opprimenti imbarazzi finanziarî, di nascosto — vendendo la sua persona — procura loro mezzi di salvataggio. La prostituzione, in questo caso, è considerata effetto di animo delicato e di cuore gentile. Nè avviene altrimenti fra noi, ove tante signorine con tanta facilità si adattano a matrimonî ripugnanti per soddisfare il capriccio, ammettiamo pure il bisogno, di un padre a cui è sola risorsa il trafficare sul corpo e sulla infelicità della propria figlia.

La prostituzione del resto, nel Giappone, è largamente diffusa e altamente onorata: si giunge al punto di collocare in qualche tempio i ritratti delle più belle e più famose cortigiane (3). Per alcune anzi il fanatismo si spingeva a tale punto da innalzarle agli onori divini (4).

E ci sembra che la natura dell'adulterio — dato tale ambiente morale — sia abbastanza evidente.

Nell'Indocina, in cui la immoralità sessuale è incredibile, in cui un padre per pochi soldi prostituisce la figlia (5) — e nè l'uno nè l'altro scadono nella pubblica opinione o, tanto meno, infrangono disposizioni di diritto positivo — in cui alle ragazze così prostituite non mancano i pretendenti (6), anzi, tutt'altro: nell'Indocina l'adulterio è passibile di morte per i colpevoli: la solita ributtante rilassatezza di costumi, accompagnata da una

(1) Bousquet, *Le Japon de nos jours*, I, 246.
(2) Id., *Ibidem*, I, 87.
(3) Id., *Ibidem*, I, 95.
(4) Lombroso, *La donna delinquente*, 218.
(5) Letourneau, *Évolution du mariage*, 195.
(6) Lombroso, *La donna delinquente*, 219.

ferocia estrema contro un delitto che, appunto, per nulla può essere considerato come un delitto di lesa-morale; ma unicamente deve essere considerato come un delitto di lesa-proprietà.

Nello Siam il marito può uccidere i colpevoli o anche uno solo di essi: ampia facoltà di perdonare. Più tardi la morte è lecita solo in caso di flagrante delitto, e deve essere data ad ambedue i colpevoli (1). Nè meno severamente punito il furto: che faceva incorrere nella restituzione della *res furtiva,* in un'ammenda, nel carcere e in tutte le spese di mantenimento, ecc., durante la prigionia (2).

Nel Butan, come nel Tibet, il furto e l'adulterio sono i due più gravi delitti. Il marito è autorizzato a uccidere i colpevoli: il ladro è imprigionato e venduto schiavo; nè sempre è solo a subìre la pena: la responsabilità è, sovente, estesa anche alla sua famiglia, di cui i membri seguono la medesima sorte del colpevole (3).

Nel Cambodge il marito poteva arrivare al punto di sottoporre il complice della donna a straziante tortura (4). La morte, in ogni caso, per i colpevoli. E proprio nel Cambodge, era in vigore l'uso infame dello sverginamento delle fanciulle per opera di un prete buddista: fra le cui braccia ogni fanciulla da marito, prima di maritarsi e pagandolo, doveva passare, per essere ossequente al costume del paese (5).

Non occorre stabilire confronti e dedurre conseguenze: la conclusione balza fuori spontanea, s'impone.

---

(1) Finlayson, *Hist. univ. des voyag.*, XXXIV, 260.

(2) Id., *Ibidem*, XXXIV, 261.

(3) Leggasi, nella *Revue britannique* del 1827, l'articolo *Voyage au Boutan*, etc.

(4) Rémusat, *Nouveaux mélanges asiatiques,* I, 125.

(5) Id., *Ibidem,* I, 118.

*
* *

Ed ora che quasi in ogni tempo e quasi in tutto il mondo, nei costumi di tanti popoli selvaggi o semi-selvaggi, barbari, abbiamo verificato la giustezza della nostra tesi dell'adulterio-furto — il quale nulla ha di comune con la lesione di quel diritto biologico, che, abbiamo detto, lega la donna all'uomo e l'uomo alla donna durante il loro amore — possiamo esaminare, per ultimo, i costumi di quel popolo da cui sfavillò la scintilla del cristianesimo: la cui religione, quindi, e la cui morale ebbero tanta influenza su quella religione che — con gli altri elementi, i quali, fra poco, avremo a considerare — ebbe a sua volta parte così grande alla concezione di quel diritto che per tanti secoli ha dominato e del quale ancora noi sentiamo gli effetti.

Alludo al popolo ebreo.

Presso il quale la donna è posta in una condizione tutt'altro che invidiabile: non indegna di quella riservatale in altri paesi rispetto ai quali gli Ebrei poterono essere chiamati civili.

L'autorità del padre sulle figlie era tale che, prima delle tavole mosaiche, le figlie erano prostituite dal padre a suo profitto (1): Mosè vi pose severissimo divieto (2). E, bisogna riconoscerlo, la legge di Mosè è implacabile contro qualsiasi genere di delitto sessuale: la moralità vi è altamente difesa. Naturalmente a pena più dura di ogni altra colpa è sottoposto l'adulterio. Non si scherza.

Nel *Levitico* (3) si legge: « Se alcuno commette adul-

---

(1) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente*, 223.

(2) Vedasi *Deuteronomio*, XXIII, 17: e *Levitico*, XIX, 29: « Non contaminar la tua figliola recandola a fornicare... ».

(3) *Levitico*, XX, 10.

terio con la moglie di un altro, con la moglie del suo prossimo, facciansi morire l'adultero e l'adultera ». Notiamo: per l'adulterio le pene sono specificate, addirittura feroci: per altri delitti invece esiste la proibizione, espressa talvolta in termini violenti; ma ad essa — in caso di violazione — non corrisponde sempre una misura punitiva. Nel passo del *Levitico*: « Non contaminare la tua figliola recandola a fornicare »; nell'altro del *Deuteronomio*: « Non siavi alcuna meretrice d'infra le figliole di Israele; parimente non siavi alcun cinedo d'infra i figlioli d'Israele » (1) non si trova alcuna pena stabilita contro tali oltraggi al buon costume: lo stesso fatto si ripete molte altre volte: ciò che fa supporre che tali oltraggi, fortemente riprovati dalla religione e fors'anche dalla morale pubblica, non avevano però tale importanza da essere passibili di una pena nel diritto positivo.

Per l'adulterio, invece, la cosa cambia aspetto: anche nel *Deuteronomio* (2) leggiamo: « Quando un uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muoiano ambedue: l'uomo che sarà giaciuto con la donna e la donna. E così togli via il male d'Israele ». È noto poi che la donna veniva punita colla pubblica lapidazione da parte del popolo. Nel pietoso episodio di Gesù perdonante alla adultera i Farisei dicono al Cristo: « Questa donna è stata trovata in sul fatto, commettendo adulterio. — Ora Mosè ci ha comandato nella legge che cotali si lapidino » (3).

La sola donna libera e il suo complice, però, erano condannati alla pena suprema: se la donna era schiava molto più lieve era la condanna: « Se alcuno giace car-

(1) I due passi precedentemente citati a proposito delle figlie prostituite dal padre.

(2) *Deuteronomio*, XXII, 22.

(3) *Evangelo di S. Giovanni*, VIII, 4-5.

nalmente con donna, la quale essendo serva sia stata sposata ad un uomo, senza essere stata riscattata nè essere stata messa in libertà, sieno amendue castigati di scopatura; non sieno fatti morire: perciocchè colei non è stata messa in libertà » (1). Alla scopatura va poi aggiunta l'offerta di un montone per sacrificio (2), e la colpa è scontata.

Nè per l'adulterio occorre sempre la flagranza: l'asserto di due testimonî è sufficiente e, in ogni caso — mancando essi — si ricorre alla curiosa ordalia delle « acque amare ». Il sacerdote fa bere alla donna accusata un liquido in cui egli ha messo polvere del tempio: « e quando il sacerdote glielo avrà dato a bere avverrà che, se ella è contaminata, e ha commesso misfatto contro al suo marito, quando l'acqua che reca maledizione sarà entrata in lei, per l'acqua amara il ventre le gonfierà e la coscia le caderà: e quella donna sarà in esecrazione in mezzo al popolo. Ma se quella donna non si è contaminata, anzi è pura, ella non avrà male alcuno e potrà portare figlioli » (3).

Perchè un effetto così meravigliosamente diverso nei diversi casi da un'unica causa dovesse sortire, è arduo a comprendersi: il segreto è forse dei rabbini. Resta ad ogni modo il fatto che un'« acqua amara » potesse decidere della vita o della morte di una umana creatura: quando costei sia debole, e la sua vita o la sua morte valgano meno di nulla: naturalmente sarebbe tutt'altro affare se — invece di una donna impotente — si trattasse di un potente, o semplicemente anche di un uomo.

La donna è, del resto, nei rapporti sessuali, messa

(1) *Levitico,* XIX. 20.
(2) *Levitico,* XIX, 21-22.
(3) *Numeri,* V, 27-28.

alla assoluta discrezione del marito. Il marito può farla lapidare, accusandola di non essergli andata sposa vergine: «..... se la cosa è vera, che quella giovane non sia stata trovata vergine — tragganla fuori alla porta della casa di suo padre, lapidinla le genti della sua città con pietre, sì che muoia; perciocchè ha commesso un atto infame in Israele, fornicando in casa di suo padre » (1). E la semplice affermazione del marito è sufficiente: benchè ai genitori della donna sia lecito — se loro è possibile — opporre come prova contraria, all'accusa del marito, il « segnal della verginità » della figlia loro: che cosa? — il..... panno della prima notte di nozze, gelosamente conservato. E non dico altro. Trascurando gli elementi morali di questa poco pulita usanza basti notare che essa è basata su un pregiudizio fisiologico, anzi — dirò meglio — anatomico, che la scienza ha dimostrato assolutamente falso. Altre vittime — e chissà quante — dell' audacia prepotente di un marito e della superstiziosa ignoranza dei giudici. E al marito che — con una infame calunnia — avesse tentato di far lapidare la moglie sua, si infliggeva una semplice battitura con ammenda di cento sicli d'argento (2): che certo non doveva impaurire chi, se fosse riuscito a dar colore di verità alla calunnia

(1) *Deuteronomio,* XXII, 21.

(2) Se i parenti della donna possano dire: « ...ecco il segnale della verginità della mia figliola. E stendano quel panno davanti agli Anziani della città. — Allora prendano gli Anziani di quella città quell'uomo, e lo castighino con battitura — e condanninlo in cento sicli d'argento d'ammenda, i quali daranno al padre della giovane; .... e siagli colei moglie e non possa egli giammai in vita sua mandarla via » (*Deuteronomio,* XXII, 17-19). La quale moglie, dovendo per tutta la vita convivere con un marito il quale aveva tentato di giocarle uno scherzo così lepido, pare non dovesse sembrare precisamente invidiabile.

— e non era affatto difficile — avrebbe potuto liberarsi in modo tanto spiccio di una moglie importuna.

Nè solamente la castità della moglie, ma anche della fidanzata è dalla legge garantita all'uomo: l' infedeltà di una fidanzata equivale all'adulterio: « Quando una fanciulla vergine sarà sposa ad un uomo e un altro trovandola nella città sarà giaciuto con lei — menateli ambedue fuori alla porta di quella città e lapidateli con pietre, sì che muoiano: la fanciulla perchè non avrà gridato, essendo nella città (1), e l' uomo perchè avrà violato la pudicizia della moglie del suo prossimo. E così togli via il male del mezzo di te » (2). Invece se la fanciulla non sia fidanzata, il violarla induce solamente la pena di 50 sicli d'argento coll'obbligo di sposare la fanciulla avendo perduto la facoltà, dato il caso, di ripudiarla (3). Ciò che indica lo stupro essere meno lesivo al buon costume che al diritto maritale sulla fidanzata.

E che il diritto maritale non dissomigliasse molto dal diritto padronale, è provato dal seguente versetto dell'*Esodo*: « Non concupire la casa del tuo prossimo: non la moglie del tuo prossimo: nè il suo servo, nè la sua serva, nè il suo bue, nè il suo asino, nè cosa alcuna che sia del tuo prossimo » (4). Elementi che formano il quadro completo della proprietà quale fino ad ora noi l'abbiamo incontrata.

Nè il matrimonio ebraico doveva essere molto dissimile da quello degli altri popoli. Nella Bibbia non

---

(1) Nei campi, ove la fanciulla può essere presa a forza, senza da nessuno avere soccorso, essa non è condannata (*Deuteronomio*, XXII, 25-27).

(2) *Deuteronomio*, XXII, 23-24.

(3) *Deuteronomio*, XXII, 28-29.

(4) *Esodo*, XX, 17.

troviamo nulla di veramente sicuro in proposito, come regola matrimoniale, ma non mancano gli esempî di matrimonî fatti per ratto o per uno speciale genere di acquisto: la servitù temporanea dell' acquirente. Così nei *Numeri* si legge che, tornati gli Ebrei dalla vittoria sui Madianiti, con immenso bottino, Mosè accordò loro i tesori rubati e portati, e, quanto ai prigionieri, disse: « Ora dunque uccidete tutti i maschi d'infra i piccoli fanciulli; uccidete parimente ogni femmina che ha conosciuto carnalmente uomo — e serbatevi in vita tutte le femmine che son di piccola età, le quali non hanno conosciuto carnalmente uomo » (1). È un esempio delle scorrerie abituali ai popoli selvaggi; mentre della selvaggia ferocia del popolo ebreo e di Mosè suo degno capo dà prova, per non fare mille altre citazioni, la ecatombe stessa di vite umane in tale occasione compiuta.

È noto poi che Giacobbe sposò Lia e Rachele, figlie di Labano, per avere ricompensa ai quattordici anni di servitù passati — lui, uomo libero — in casa di Labano. È una forma come un'altra di matrimonio per acquisto: invece di pagare Labano con denari o con bestiame, Giacobbe lo pagò con lavoro prestato durante l'epoca di volontaria servitù.

E Giacobbe stesso ci fornisce un esempio della bigamia o anche poligamia usata dagli Ebrei, malgrado le forti affermazioni monogamiche della Bibbia. Giacobbe sposò Lia e Rachele: Abramo, Sara e Agar: Lamech, Ada e Sella. Salomome poi ebbe — *pardon* — 700 mogli e 300 concubine. Non c'è male.

Se noi leggiamo l'*Esodo* troviamo: « Quando alcuno

---

(1) *Numeri*, XXXI, 17-18.

avrà venduta la sua figliola per serva, non esca ella di casa come i servi ne escono. — Se ella dispiace al suo signore al quale il padre l'avrà sposata, facciala quello franca: non abbia podestà di venderla a un popolo straniero dopo averle rotto la fede. — E se egli la fa sposare al suo figliolo, faccialo secondo la ragion delle fanciulle. — Se egli gliene prende un' altra non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. — E se egli non fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente senza pagar denari alcuni » (1). Dal quale passo noi apprendiamo che una fanciulla poteva dal padre essere venduta a un ebreo qualunque: che il compratore, se ella gli fosse caduta in sfavore, poteva scacciarla o farla sposare — con evidente incesto — al figlio suo: che, restando in casa del compratore, la fanciulla a tre sole cose aveva diritto: all'alloggio, alle vesti e al vitto: quanto bastasse per soddisfare — e ancora chissà in quale modo — i più elementari bisogni corporali: non soddisfatti i quali la fanciulla poteva, per diritto, andarsene..... dove?..... alla ventura: e, come un'ironia, il « *libro santo* » aggiunge: « vadasene gratuitamente, senza pagar denari alcuni ». Grazie.

La schiavitù della donna e l'incesto. Non mancano alla morale israelitica questi due elementi comuni alle morali più rudimentali. E che l'incesto fosse conosciuto e lecito nel « popolo di Dio » è provato da qualche passo della Bibbia medesima.

Nella *Genesi* si legge: « Tare generò Abramo, Nahor e Haran » (2) e, dopo qualche versetto: « Abramo e Nahor

---

(1) *Esodo*, XXI, 7-11.
(2) *Genesi*, XI, 26.

si presero delle mogli: il nome della moglie di Abramo era Sara: e il nome della moglie di Nahor, Milca, la quale era figliola di Haran » (1). Dunque Nahor sposò la figlia di suo fratello. Quella Sara, poi, moglie di Abramo, era semplicemente sua sorella: lo afferma egli stesso innanzi ad Abimelecco, re di Gherar: « ..... Ell'è mia sorella » (2). E lo ripete più tardi, facendo però una sottile distinzione: « .... Certo ella è mia sorella, figliuola di mio padre, ma non già figliuola di mia madre: ed è divenuta mia moglie » (3). Volendo forse significare che una fanciulla avente comune il solo padre non poteva rigorosamente essere considerata sorella: curiosa attenuante, presso un popolo in cui la famiglia patriarcale ebbe il suo più largo sviluppo, in cui il padre era tutto, meno di niente la madre.

L'*Esodo* ci dice: « Amram prese Jochebed, sua zia, per moglie: ed essa gli partorì Aaronne e Mosè » (4). E la moglie di Aaronne pare sia stata essa pure sua zia.

Commettere adulterio con la moglie del proprio fratello è reputata « cosa brutta » (5) ma la sola pena che ne derivi è il rimanere senza figli: il congiungersi con donna che si trovi nel periodo mestruale, invece, importa la morte per ambedue!... (6).

Lo sposare, poi, la moglie del proprio fratello — lui morto — era un dovere imprescindibile per ogni ebreo: « Giuda disse ad Onan (suo figlio e fratello di Er, morto):

(1) *Genesi*, XI, 29.
(2) *Genesi*, XX, 2.
(3) *Genesi*, XX, 12.
(4) *Esodo*, VI, 20.
(5) *Levitico*, XX, 21: « Se alcuno prende la moglie del suo fratello, ciò è cosa brutta: colui ha scoperto le vergogne del suo fratello: sieno senza figlioli ».
(6) *Levitico*, XX, 18.

— Entra dalla moglie del tuo fratello e sposala per ragion di consanguineità, e suscita progenie al tuo fratello » (1). Se anzi il fratello si fosse rifiutato, la vedova cognata, fattolo citare innanzi agli Anziani, doveva pubblicamente sputargli in viso, esclamando: « — Così sarà fatto all'uomo che non edificherà la casa di suo fratello — » (2). Il che dà un'idea assai mediocre della moralità familiare dell'epoca, e della condizione in cui era tenuta la vedova: la quale non aveva nessun diritto all'eredità del marito e, se nessuno assumevasi il carico di mantenerla, era costretta a vivere della carità del pubblico (3).

Concludendo: la morale ebrea è certamente superiore a quella dei popoli barbari che abbiamo esaminato: essa assegna alla donna un posto che certamente è superiore a quella di una schiava, di un bruto, di una *res*. L'adulterio, quindi, non è più condannato solamente come violazione di un diritto padronale, maritale: a condannarlo contribuiscono elementi fortissimi di moralità sessuale. Abbiamo detto la severità usata per ogni delitto contro i costumi; abbiamo visto però quali rilassatezze si manifestassero anche nella morale giudaica, a questo riguardo (4). Di fronte alle quali rilassatezze abbiamo notato la ferocia addirittura pazzesca spiegata, ad esempio, contro l'uomo che ami una donna durante il periodo mestruale: po-

(1) *Genesi*, XXXVIII.

(2) *Deuteronomio*, XXV, 9.

(3) Vedasi il *Deuteronomio*, XXVI, 12.

(4) Ci siamo solo preoccupati di rilevare, nella *Bibbia*, quelle immoralità — riguardanti il costume sessuale — che i « santi libri » riportando e commentando approvano e giustificano. Chi poi volesse farsi un concetto delle immoralità a cui il popolo ebreo, o personaggi su esso dominanti, poterono arrivare, legga (per non citare altro) la *Donna delinquente* di LOMBROSO e FERRERO (pagina 223 e seguenti). Vi troverà buon numero di aneddoti storici e piccanti.

tremmo notare (1) l'astio dimostrato dalla legge ebrea contro la donna, in rapporto appunto a quelle funzioni che la nobilitano, perchè costituiscono la sua vera ragione di essere, poichè sono gli elementi della santa missione alla donna riservata sulla terra: la maternità.

L'astio contro la donna, considerato causa di ogni male, informa tutta la Bibbia. La donna soggetta all'uomo, schiava dell'uomo. La donna venduta dal padre. La donna ripudiata dal marito a suo beneplacito (2). La donna enumerata fra gli oggetti della proprietà maritale (3).

Se la donna ebrea non è precisamente la donna del codice di Manù, di poco però la sopravanza: e in essa v'è molto che rievoca quella. Non è certo la donna quale, chi voglia giustizia, deve ideare. Eppure è la donna che diede l'abbozzo della donna cristiana: di quella che noi ritroveremo nella religione cristiana e nel diritto di cui la religione cristiana sia stata un coefficiente.

La donna della Bibbia è superiore a quella del codice di Manù.

Ma, vedova, l'abbiamo vista dannata, sovente, a vivere di carità pubblica: e la Bibbia non ha parole per abbellire questa triste situazione. Il codice di Manù è più fine e

---

(1) Due cenni: una donna dopo il parto deve essere considerata « *immonda* » e tale rimanere per 33 giorni se il figlio è maschio, 14 se femmina (*Levitico*, XII, 4-5). Immonda è la donna anche durante il flusso mestruale (*Levitico*, XV, 19) e — per usare uguaglianza di misure — essa è parificata all'uomo colpito da schifose (e colpevoli) malattie veneree (*Levitico*, XV, 2 e seguenti).

Dilungandoci, guasteremmo.

(2) Vedasi il *Deuteronomio*, XXIV, 1: « Quando alcuno avrà presa moglie e avrà abitato con lei: se poi ella non gli aggrada perchè egli avrà trovato in lei alcuna cosa brutta, scrivale il libello del ripudio e diaglielo in mano; e così mandila fuori di casa ».

(3) Rileggasi il versetto, già citato, dell'*Esodo* (XX, 17).

più sentimentale: quando le venga a morire quel famoso « dio » che Manù assicura averle procurato sempre, sua vita natural durante, anche se egli sia stato iperbolicamente malvagio, il paradiso in terra (1), la vedova « virtuosa » volontariamente deve dimagrire « vivendo di fiori, di radici, di frutta pure » (2).

L'immagine di questa vedova indiana è poeticamente graziosa; ma non diversa è pur troppo l'immagine della vedova ebrea: se i fiori, le radici e le frutta non erano per lei un sentimentale requisito della sua virtù vedovile, dovevano disgraziatamente essere una dura necessità della sua vita mendica.

Povere donne! triste sorte, ovunque, la vostra.....

---

(1) Rivedansi i citati versetti del *Codice*, in principio del capitolo.
(2) *Codice di Manù*, V, 157.

Capitolo III.

L'adulterio nell'evoluzione del diritto.

Abbiamo esaminato l'adulterio nel diritto dei popoli viventi in uno stadio primitivo di evoluzione economica: e nelle pene inflitte all'adulterio e nel concetto stesso in cui l'adulterio era tenuto abbiamo visto riflessa la barbarie economica del popolo di cui analizzavamo il diritto. Mentre abbiamo potuto concludere che l'adulterio è un furto e la donna quasi ovunque una *res,* ha avuto conferma la nostra asserzione che fra l'ambiente economico e l'ambiente giuridico-morale esiste relazione quasi diretta di causa ad effetto: che a un dato stadio dell'evoluzione economica corrisponde lo stadio rispettivo dell'evoluzione giuridica.

Ma l'evoluzione economica è progresso: è un fiume che scende dai monti al mare, e verso il mare scorre sempre, anche se, divagando, qualche volta il suo corso sembri vizioso. Ogni generazione trasmette ai suoi eredi il progresso ottenuto nel modo di combattere la « lotta per la vita »: e ai progressi ricevuti gli eredi aggiungono altri progressi nuovi: e nulla va perduto. L'evoluzione economica è solidarietà. Per questo disse bene

il mio professore Luigi Friso, affermando: « La Storia è solidarietà: i secoli sono legati da vincoli morali strettissimi, e si comunicano l'un l'altro la vita e il pensiero, come le onde dell'oceano il moto » (1).

Esaminando l'evoluzione di quel diritto che ora ci regge, quell'evoluzione che da Licurgo e dalle dodici tavole ha condotto al codice Napoleone — ispiratore di quasi tutti i codici moderni — noi vedremo questa trasmissione di principî e di idee d'una in altra epoca succedente, e la progressiva e lenta trasformazione di queste idee, corrispondente alla trasformazione continua dell'ambiente economico. Napoleone non avrebbe potuto edittare ciò che a Solone fu lecito stabilire. Altro era l'ambiente economico, a distanza di secoli e in progresso di civiltà. Ma nell'albero napoleonico noi ritroveremo la radice soloniana. Noi vedremo quanto dall'atavismo sia stato trasmesso e quanto dall'evoluzione economica sia stato mutato. Nel moderno distingueremo l'antico e il nuovo: e vedremo se, per noi, valga meglio l'antico o il nuovo.

Non analisi, ma rapidi cenni.

Mentre nello studio di popoli selvaggi o di barbari antichi ogni fonte di notizie era preziosa, lo studio che ora cominciamo ci è facilitato da documenti numerosi: anzi, talvolta, forse troppo numerosi. Il diritto romano specialmente, di cui ci fu trasmesso quel *Corpus juris* ponderoso che fu gloria di Giustiniano, potrebbe offrirci

(1) Friso, Prefazione alla *Filosofia morale*, pag. XIV.

materia per un intero volume. Dovremo limitarci: dovremo scegliere quei capisaldi da cui la nostra tesi possa essere scalzata o rinforzata: negligendo i particolari e evitando vane disquisizioni giuridiche — o, dirò meglio, curialesche. Non da giurisprudenti, ma piuttosto da antropologi, noi studiamo qui il diritto: lo scopo. Quanto ai mezzi, mezzi da giurisprudente: non fidandoci mai nè di citatori nè di compilatori; ma chiedendo notizie, ove sia possibile, alle fonti dirette: poche, ma vere e esatte.

E vediamo l'adulterio in Grecia.

La solita pena, la morte, contro i due colpevoli (1). Il marito stesso era esecutore della condanna: o, se voleva essere benigno, doveva però almeno ripudiare la donna, per evitare l'« *atimia* ». La donna era data al pubblico disprezzo, ludibrio di ognuno: chiunque poteva avvicinarla, ingiuriarla, violarla, fin anco ucciderla (2). L' « atimia » corrispondeva, più o meno precisamente, all' « infamia » romana: induceva la perdita dei diritti civili e la confisca dei beni: passibile di graduazioni: se grave, si trasmetteva di padre in figlio: tutti scomunicati, banditi dalla società. A questo andava incontro il marito che alla moglie adultera avesse voluto perdonare. E, si noti, nella *Vita di Licurgo* (3) Plutarco ci racconta, in termini molto espliciti e realisti, come qualmente un marito vecchio facesse..... « riempire di buona semenza » la moglie giovane da qualche robusto e simpatico giovanotto: e la cosa era trovata perfettamente lecita, anzi giustissima e morale. Questo avve-

---

(1) Leggasi Plutarco, *Vita di Solone,* XLIV.
(2) Si vedano le tragedie di Eschilo.
(3) Plutarco, *Vita di Licurgo.*

niva appunto a Sparta, ove l'adulterio, naturalmente, era punito col supplizio. « Ma il marito poteva anche introdurre uno straniero nel letto della moglie per procurarsi discendenza » conferma Cesare Cantù (1) appoggiandosi oltre che sul passo di Plutarco, ora da noi citato, sull'autorità di Senofonte (2) e del Müller.

La delicata abitudine fu da Solone introdotta anche nell'Attica; non però uno straniero qualsiasi poteva sostituire il marito; ma doveva essere un suo parente (3).

Nè basta.

Lo stesso Cantù, col solito appoggio di documenti storici, narra come, per impedire il depauperamento della famiglia, i fratelli tutti sposassero, sovente, in comune, una sola donna (4).

Pare che vi fosse dunque, malgrado tanto furore contro l'adulterio, bastevole immoralità in questa classica Grecia: nella quale la gelosia virile — che sola può giustificare la repressione dell' adulterio, quando esso non sia considerato come furto — assolutamente era cosa sconosciuta. L'abitudine di prestare la moglie a qualche amico, anche senza avere lo scopo della progenitura, era del resto assai diffusa: trascurando i minori, non dimenticheremo che Socrate, il grande, il virtuoso Socrate, prestò sua moglie Santippa allo scolaro Alcibiade (5): nè Cimone ebbe scrupolo dal concedere sua moglie a Calliade (6), ricchissimo ate-

(1) CANTÙ, *Storia universale*. Appendice: *Legislazione*.
(2) SENOFONTE, *Repubblica laconica*, I, 7.
(3) PLUTARCO, *Vita di Solone*.
(4) CANTÙ, *Storia universale*. Appendice: *Legislazione*. Capitolo: *Stato spartano*.
(5) Vedasi TERTULLIANO, *Apologetica*, XXXIX.
(6) Vedasi PLUTARCO, *Vita di Cimone*.

niese. L' esempio loro vedremo seguìto da un altro grande, in Roma: da Catone.

Così si comporta l'uomo, riguardo alla castità della sua donna, quando non venga leso il suo diritto padronale, quando cioè la donna — commettendo il più turpe degli adulterî, l'adulterio senza amore, per interesse — non agisca però contro la volontà del suo marito, anzi obbedisca a un suo comando — assegnandogli la parte pura e semplice di un vero lenone. Salvo il diritto di proprietà del marito tutto è salvo: anche l'onore: precisamente in quel caso in cui appunto al marito l'onore dovrebbe essere negato per sempre.

Mentre, poi, l'adulterio della donna — inconsapevole il marito — è scontato con la morte, al marito è lecito violare la fedeltà coniugale nel modo più spudorato: « Le mogli non potevano vendicarsi altrimenti che col divorzio degli adulterî del marito: perciocchè il concubinaggio e gli amoreggiamenti con femmine di mondo non erano proibiti dalle leggi, sebbene li riprovassero i costumi » (1). Ma anche a questa facoltà del divorzio attribuita dal Cantù alle donne tradite, assolutamente noi non possiamo credere: sarebbe già troppa cosa, per una donna che in fine dei conti è proprietà del marito. Nè a non credere c' induce la sola mancanza di documenti comprovanti l' asserto; ma la stessa logica ci dice che se il concubinaggio e il libertinaggio — secondo lo stesso Cantù — erano cose che la legge non riprovava, evidentemente non potevano dalla legge essere considerate come causa di divorzio in favore

(1) Cantù, *Storia universale*. Capitolo: *Stato Ateniese*, in *Legislazione*.

della moglie. Simile contraddizione sarebbe possibile ora, avuto il matrimonio in concetto di un semplice contratto: in Inghilterra l' adulterio, che dalla legge non è considerato come delitto, è invece causa di divorzio, appunto come semplice infrazione di una delle clausole del contratto matrimoniale. Ma simile cosa non sarebbe mai stata possibile nè ad Atene, nè altrove, nè mai prima dell'êra modernissima.

E che il concubinaggio e il libertinaggio ad Atene non fossero proibiti dalla legge è sicuro; anzi neppure dagli stessi costumi — per dare torto al Cantù — erano riprovati. Appunto gli stessi costumi erano largamente libertini: e basterebbe a farcelo credere la pubblica relazione avuta da Socrate con Teodota.

È noto del resto che appunto le cortigiane furono in Grecia le donne più rispettate e desiderate: coltissime, presso loro si davano convegno gli uomini più stimati e grandi: il salotto di Aspasia accoglieva Socrate e Pericle.

Nè minore la corruzione sulla via.

Ippia ed Ipparco stabilirono delle feste in cui le donne perdute sedevano alla stessa mensa delle matrone.

Temistocle, figlio di una donna pubblica, si vantava della sua origine, e — certo in un momento di follia — comparve in pubblico su un cocchio tirato da quattro meretrici.

A Sparta le donne si abbandonavano pubblicamente, nude, a ogni eccesso (1). Ad Atene Solone innalzò un tempio a Venere Afrodite: uguali templi a Tebe, in Beozia, a Megalopoli, in Arcadia, a Lesbo, a Cipro, a

(1) Aristotele, *Politica*, libro II, capo VII.

Mileto, a Tenedo, ad Abido, a Corinto (1). In quest'ultimo erano raccolte più di mille cortigiane. E ad Atene stesso, fuori anche del tempio, la prostituzione era divulgatissima.

« È alla porta del Ceramico che le cortigiane tengono bottega » dice Eschilo; e Luciano: « all' estremità del Ceramico, a dritta della porta Dipilo è il gran mercato delle etère » (2). Solone aveva legislativamente organizzato la prostituzione: nel *dicterion* da lui fondato la tassa era di poco più che tre soldi: e Filemone lo chiamò, per questo, benefattore della nazione.

Finalmente, a coronare l'opera e a tributarle dovuta onoranza, sorse uno speciale genere di letteratura: Callistrato aveva redatto la *Storia delle cortigiane*: Macone raccolse i frizzi delle etère più famose. Aristofane, Apollodoro e Gorgia annoverano 135 etère che s'innalzano alla celebrità (3).

Appunto in tale ambiente di generale, spaventosa corruzione noi troviamo la pena di morte per l'adulterio. E non abbiamo parlato e non vogliamo parlare di tutti i pervertimenti sessuali che appunto in Grecia ebbero origine, e in Grecia ebbero i più famosi cultori che li immortalarono col loro nome: basti accennare all'amore socratico e all'amore saffico.

Se in mezzo a tanto sudiciume sia possibile porre la ipotesi d'un adulterio punito per moralità di costume, chi ha criterio giudichi. E per quale motivo dunque avrebbero punito l'adulterio? perchè era un furto alla proprietà

---

(1) Vedasi Lombroso, *La donna delinquente*, 229, e Letourneau, *L'évolution de la morale*, 339.

(2) Citati da Lombroso, *Op. cit.*, 234.

(3) Vedasi Lombroso, *La donna delinquente*, pag. 230 e seg.

maritale: per questa semplice, unica, eterna ragione. Padrone l'uomo, serva la donna: tale il rapporto coniugale. La donna data in moglie dal padre, o in sua mancanza dal fratello consanguineo, oppure dall'avo materno (1); non mai arbitra di sè stessa.

Costretta a vivere chiusa nel gineceo domestico, mantenuta rozza, incolta, ignorante, in uno stato di voluta inferiorità intellettuale. Ogni dovere per lei: ogni diritto al marito. Lecito a lui di affittarla, di prestarla, di ucciderla. — V'è la donna-*res* in quasi tutti i suoi elementi: e l'adulterio-furto ne balza fuori indiscutibile, evidente.

I caratteri si trasmettono nel diritto romano.

Le XII tavole che — noi però crediamo a torto — si dissero copiate dalle leggi elleniche, stabiliscono che la donna adultera sia condannata da un tribunale di famiglia: per il marito non esiste adulterio: il complice della donna subisce la stessa pena della donna: la morte. E i giudici si trasformano essi stessi in giustizieri ed eseguiscono la sentenza da loro emanata. Questi feroci tribunali di famiglia non furono destituiti neppure dalla *lex Julia de adulteriis* — promulgata forse verso la fine della repubblica da Giulio Cesare — la quale, benchè riportasse il giudizio dell'adulterio a un regolare tribunale, lasciò sussistere, nei primi tempi, l'altra barbara forma di giustizia.

Di questa legge Giuliana si parla ripetutamente nel *Corpus juris* Giustinianeo: le *Istituzioni* dicono (2): « ..... La legge Giulia per reprimere gli adulterî, la quale non

(1) « Così » osserva il D'Aguanno a pag. 197 della sua *Genesi ed evoluzione del diritto civile* « Demostene sposò sua figlia a Demofonte; Papone, morendo, legò sua moglie a Formione » (Demostene, *Contro Afobo*. Id., *Contro Formione*).

(2) *Istituzioni di Giustiniano,* libro IV, tit. XVIII, 4.

solamente punisce di morte (*gladio*) i violatori delle nozze altrui, ma anche quelli che osassero esercitare una nefanda libidine con i maschi..... ».

E nel *Codice* (1): « La legge Giulia dichiara che le donne non hanno diritto di fare in pubblico giudizio accusa di adulterio, benchè vogliano lamentarsi del matrimonio loro violato: la quale legge Giulia, avendo dato agli uomini — secondo il diritto maritale — facoltà di accusare, non però ha concesso alle donne il medesimo privilegio ».

Quindi, anche nei primi tempi dell'Impero Romano — precisamente come ai tempi delle XII tavole e come fra le tribù selvaggie africane — la donna non ha nessun diritto alla fedeltà del marito. In questo però fu vantaggiata la sua condizione: che la condanna le veniva data, se convinta di adulterio, per pubblica sentenza e non per giudizio familiare: che la legge Giulia proibì al marito di uccidere egli stesso sua moglie: doveva denunciarla ai giudici. Benchè il diritto di uccidere sia ancora stato lasciato al padre, se abbia sorpreso la figlia in flagrante, nella sua casa, o in casa del genero (2).

La legge Giulia ebbe vigore fino a Giustiniano.

Nell'intertempo fu promulgata una legge Scantinia (*De nefanda venere*) la quale, contro l'adulterio, edittava pene di vario genere: la morte, l'ammenda, l'esilio (3).

Molti imperatori legiferarono in proposito.

Antonino, stupefacente eccezione fra predecessori e successori, decretò che nessun diritto aveva il marito alla fedeltà della moglie se egli già fosse stato convinto di adulterio.

---

(1) *Codice*, libro IX, titolo IX, legge 1.

(2) La figlia dev'essere rimasta, però, *in potestate patris*. Vedasi *Digesto*, XLVIII, titolo V, legge 20.

(3) Valer. Max., VI, 1-11.

Severo e Antonino, Augusti Imperatori, negarono alle donne il diritto di accusare il marito di adulterio (1). V'è una legge di Alessandro che infligge l'esilio a chi, quando la legge lo proibisca, uccida un'adultera colta in flagrante (2): v'è un regolamento procedurale di Diocleziano e Massimiano (3): i medesimi decretarono anche che il commercio con una pubblica meretrice non possa costituire adulterio (4).

Costantino, finalmente, stabilì che l'adulterio, benchè fosse per sè stesso delitto pubblico, doveva essere denunciato dai prossimi parenti — negando così agli estranei il diritto di farlo, sino ad allora avuto. E, riguardo agli adulteri, Costantino conclude: « Sacrilegos autem nuptiarum gladio punire oportet ». « I sacrileghi delle nozze devono essere puniti con la morte » (5). È un inasprimento del furore moralista. Moralista? infatti Costantino dichiara l'adulterio un delitto pubblico, offendente, cioè, la pubblica moralità. Ma allora perchè tale era considerato solamente l'adulterio della donna? forse l'infedeltà del marito non era ugualmente un oltraggio alla purezza dei costumi? O non piuttosto il dichiarare l'adulterio delitto pubblico mirava semplicemente a renderlo più difficile, sottoponendolo al controllo di tutti, anzichè del solo marito, custodendo così più gelosamente le prerogative del marito, il diritto maritale? Così deve essere: e vedremo poi.

Teodosio abolì l' infame costume, che pare vigesse, di esporre la donna adultera in una loggia aperta al

(1) *Codice*, IX, IX, 1.
(2) *Codice*, IX, IX, 4.
(3) *Codice*, IX, IX, 19.
(4) *Codice*, IX, IX, 22.
(5) *Codice*, IX, IX, 30.

pubblico, che liberamente poteva insultarla, violarla (1). Teodosio e Valentiniano accordarono alla moglie, come causa di divorzio, l'adulterio scandaloso del marito (2): la loro disposizione fu adottata da Giustiniano ed è anche riportata in una *Novella* che noi fra poco trascriveremo.

Giustiniano decretò in proposito: «..... La donna adultera, sottoposta alle competenti percosse, sia messa in un monastero, e se entro due anni il marito suo la voglia riaccettare, gliene diamo facoltà, non temendo essergli l' unione concessa di alcun pericolo: e ordiniamo che, per i fatti passati nel frattempo, il matrimonio non sia considerato disciolto. Ma se il suddetto lasso di tempo sia trascorso, o il marito sia morto prima, la donna avrà rasi i capelli, indosserà l'abito monacale, e dimorerà nel monastero medesimo durante tutta la sua vita: e, se abbia discendenti, due parti della sua sostanza andranno ad essi, distribuite secondo l'ordine stabilito dalle leggi, e la terza parte sarà data al monastero in cui la donna è rinchiusa. Se poi non abbia discendenti, ma vi siano degli ascendenti che alla di lei colpa non abbiano prestato mano, quattro oncie (3) riceveranno, distribuite secondo le leggi, e otto oncie saranno date al monastero in cui è messa la donna in questione. Se poi non abbia nè discendenti nè ascendenti, o gli ascendenti abbiano prestato mano alla sua colpa, tutta la di lei sostanza sarà devoluta al monastero..... » (4).

---

(1) Vedasi SOCRATE, *Historia ecclesiae*, V, 18, citato da LOMBROSO, *La donna delinquente*, 190.

(2) *Codice*, V, XVII, 8.

(3) Cioè $^1/_3$ dell'eredità: l'oncia equivaleva a $^1/_{12}$ della sostanza ereditaria.

(4) *Novella* CXXXIV, capo 10.

Chi avesse trovato strana la concessione fatta al marito di riprendere la moglie entro un dato lasso di tempo e di perdonarle, pensi che la *lex Julia* imponeva appunto al marito offeso il ripudio della moglie colpevole: togliendo a questa, per sempre, la facoltà di rimaritarsi.

La sostanza della donna, in conclusione, abbiamo visto essere divisa press' a poco nel modo stesso che se la donna fosse morta: vi era la piena supposizione di una morte civile.

« Quanto alla sostanza dell'adultero (il complice della donna, naturalmente, non mai il marito colpevole), se egli abbia moglie, la dote e i regali di nozze sieno salvati, come pure la parte riservata dalla legge, se i patti dotali non hanno avuto luogo (1). Il resto della sostanza, se vi sono ascendenti o discendenti fino al terzo grado, lo prendano essi secondo gli ordini e i gradi: se non ve ne sono, lo prenda il fisco » (2).

Questa misura riguardo alla sostanza del complice, e una falsa interpretazione del « *sacrilegos autem nuptiarum gladio punire oportet* » di Costantino hanno potuto far credere a qualcuno che, sotto Giustiniano, il complice fosse condannato semplicemente a una pena pecuniaria, e, anche riguardo alla donna, Giustiniano — in paragone di Costantino — avesse dimostrato molta clemenza (3). Niente affatto.

Il « *sacrilegos nuptiarum* » di Costantino si riferisce

---

(1) La quarta parte della sostanza. Vedansi: *Novella* CXVII, capo 5; *Novella* LIII, capo 6.

(2) *Novella* CXXXIV, capo 10.

(3) È l'opinione, per esempio, di Carlo Letourneau, che replicatamente la manifesta. Si leggano: *L'évolution du mariage*, 279; *L'évolution juridique*, 371.

ai complici delle adultere, e solamente ad essi: quindi solamente essi erano condannati a morte. E Giustiniano mantenne tale condanna: e la pena pecuniaria, di cui tratta la *Novella* ora riferita, non è che un supplemento all'altra pena personale: la pena capitale. Se Giustiniano non mandò a morte anche la donna adultera, non revocò perciò nulla che da Costantino fosse stato stabilito: da Costantino la donna adultera non fu mai condannata a morte: ebbe anzi la stessa pena inflittale da Giustiniano. Il quale dunque, riguardo alle pene personali, corporali, altro non fece che riconfermare pienamente quanto Costantino aveva decretato. Ciò che, del resto, dice chiaramente, esplicitamente la stessa *Novella* da noi citata, nel primo periodo, che ora riportiamo: « Se il delitto di adulterio sarà provato, comandiamo di dare ai colpevoli quelle pene che stabilì Costantino di divina memoria: e che alle medesime pene sottostiano coloro che si sono fatti intermediarî del delitto..... » (1). E, continuando, la stessa *Novella* — come abbiamo visto — decretando la pena pecuniaria del complice, premette: « quanto alla sostanza »: che sottintende altre pene personali, appunto la morte, stabilita da Costantino « di divina memoria ». Specificando poi la pena personale per la donna, stabilita da Costantino e confermata da Giustiniano, la *Novella* ci fa sapere che essa consiste nella vergata e nella clausura. E ci pare non vi sia campo a dubbî.

Questa pena maggiore inflitta al complice dell'adultera che non all'adultera, se può avere la sua giustificazione nella responsabilità maggiormente attribuita all'uomo, data la supposta sua superiorità sulla donna —

(1) *Novella* CXXXIV, capo 10.

in definitiva si risolve sempre nel considerare la donna colpevole di un delitto minore di quello che l'uomo ha commesso: egli ha rubato: ella si è lasciata rubare: se tale concetto non è in diritto romano così rude come ha potuto esserlo presso qualche popolo selvaggio che abbiamo studiato, v'è però in esso la medesima idea fondamentale.

L'adulterio della donna è causa di divorzio, sempre, se il marito lo voglia: lo vediamo annoverato fra « *le giuste cause di divorzio permesse al marito* » (1): « Se il marito credesse di poter convincere la moglie di adulterio, deve prima denunziare la moglie o anche il complice, e se l'accusa si palesa fondata, allora, fatto il ripudio, il marito conserva i regali di nozze e la dote..... » (2). A titolo di curiosità aggiungeremo che fra le cause di ripudio, a favore del marito, è considerato anche il delitto commesso dalla moglie recandosi a teatro o a festa « senza il permesso o malgrado la proibizione del marito!!..... » (3).

Abbiamo accennato alla legge di Severo e di Antonino (4) che alla donna negava la facoltà di accusare il marito adultero, appoggiandosi al disposto della *lex Julia* in riguardo. Teodosio e Valentiniano, invece, accordarono alla moglie il diritto di querelarsi per la scandalosa condotta del marito (5): e le *Novelle* di Giustiniano ratificarono: « Se, secondo la costituzione di Teodosio di pia memoria, la moglie possa dimostrare essere il marito colpevole di adulterio..... o condurre

---

(1) *Novella* CXVII, capo 8.
(2) Questa disposizione è confermata dalla *Novella* XXII, cap. 15.
(3) *Novella* CXVII, cap. 8.
(4) *Codice*, IX, IX, già citato, a proposito della *lex Julia*.
(5) *Codice*, V, titolo XVII, legge 8.

vita così lussuriosa da buttarsi nella corruzione al cospetto della moglie (il che massimamente esaspera le donne maritate, e specialmente le donne caste, come quelle che sono oltraggiate proprio vicino al loro stesso letto nuziale)..... se tale cosa la moglie possa provare, la legge le concede il divorzio » (1).

E infatti, nel capitolo « *Delle giuste cause di divorzio concesse alla moglie* » (2) si legge: « Se alcuno in casa sua, nella quale convive con la moglie, in dispregio a questa è sorpreso con altre donne, o è convinto di frequentare altre donne nella città medesima, se — incolpato una prima volta, e una seconda, o dai suoi parenti o da quelli della moglie, o da qualunque altra persona degna di fede — non si astiene da una tale lussuria, la moglie ha diritto per questo motivo di fare sciogliere il matrimonio, riacquistare la sua dote, i regali nuziali, ecc. ».

Da cui si vede che, se Giustiniano rendeva alla donna una giustizia che la innalzava al disopra degli schiavi, e delle *res*, ancora però si conservavano nella donna giuridica le traccie dell'antica schiava, della *res*. La distinzione fra l'adulterio della moglie e l'adulterio del marito se già segna un progresso — per il solo fatto che, date certe condizioni, anche l'adulterio del marito è dichiarato ingiusto — importa però ancora una patente ingiustizia nei rapporti della donna con l'uomo in favore dell'uomo. E questa ingiusta distinzione, che nell'uomo riconosce l'adulterio solo quando la concubina proprio sia stata sorpresa nella casa di lui, nella casa coniugale, mentre per la moglie non occorre nessuna circostanza aggravante — tale distinzione noi vedremo mantenuta — e pare impos-

(1) *Novella* XXII, cap. 15.
(2) *Novella* CXVII, cap. 9.

sibile — nella maggioranza dei codici moderni. Appunto perchè anche i codici moderni risentono l'antica influenza dell'adulterio-furto e della donna-*res*.

Tanto maggiore era tale influenza in Roma: ove la donna viveva in condizioni tutt'altro che libere e degne di un essere umano. Basti accennare alla *patria potestas*, e alla *manus*: le due schiavitù alle quali, successivamente, la donna era sottoposta.

È nota la terribile onnipotenza del *paterfamilias* romano: che, se nella evoluta civiltà latina non poteva più a suo gradimento uccidere la moglie e i figli, riguardo ai figli poteva ancora però venderli: *in mancipium*, è vero — una vendita speciale, che dissomigliava da quella degli schiavi; ma in sostanza era sempre vendita e il figlio diveniva proprietà dell'acquirente. Naturalmente spettava al padre di maritare la figlia: poteva anzi — prima di Antonino — sciogliere con qualche pretesto il matrimonio della figlia e rimaritarla un'altra volta. Il matrimonio dava la donna *in manu* al marito: il quale aveva, così, diritti larghissimi — di poco inferiori a quelli avuti prima, dal padre — sulla persona e sui beni della moglie. Per essa una schiavitù persistente, eterna, che l'accompagnava dalla culla alla tomba. Per il marito la donna non era donna: era avuta *filiae loco*: annoverata fra le figlie, come loro sorella maggiore. Nessuna autorità. Il marito potrà ripudiarla, potrà affittarla, potrà prestarla agli amici. Catone informi.

E la forma stessa del matrimonio includeva il concetto della donna-*res* venduta al padrone. La presenza della donna era sempre necessaria all'atto del matrimonio; l'uomo poteva sposarla anche per lettera, autorizzando a condurgli la moglie in casa: precisamente come può essere fatta la compera d'una giovenca, in cui l'acquirente

non è necessario sia presente al contratto: un suo rappresentante qualsiasi lo sostituisce validamente; mentre la giovenca, la quale deve essere comperata, non è passibile di nessuna rappresentanza, e deve essere materialmente consegnata dal venditore al compratore o a chi per esso.

E il matrimonio stesso *per coemptionem* era il simulacro di una compera della donna da parte del marito: il quale pagava una somma che figurava essere il prezzo della donna acquistata. Il matrimonio *per usum* adduceva i diritti maritali all'uomo che per un determinato periodo aveva convissuto coniugalmente con una donna: precisamente come la *usucapio* di una cosa induceva la proprietà della medesima, dopo un certo lasso di tempo.

Un cerimoniale primitivo di matrimonio — in uso, pare, nel popolo minuto — simulava il ratto della sposa per opera del marito: si ridusse poi alla formalità di far varcare alla sposa la soglia della casa maritale, trasportandola sulle braccia: che significava la donna essere condotta in moglie per forza, violentemente. Ciò che appunto sembrava giusto e doveroso. Poichè sembrava giusto e doveroso che l'autorità maritale fosse un'autorità padronale.

Donde la necessità che i rapporti del marito verso la moglie non fossero di reciprocità, ma di superiorità: che i diritti non fossero bilaterali, ma unilaterali: che l'adulterio dannasse la donna — in epoca di mitezza — alla clausura a vita, alla vergata e alla perdita dei beni: e quanto al marito — in epoca di massimo rigore — fosse tutt'al più causa di divorzio e del pagamento di un'ammenda alla moglie tradita. Dominando Giustiniano.

Dominando poi Leone si ricade, di un colpo, nell'antica, gelosamente feroce difesa del solo diritto maritale: del diritto padronale. E Leone pretese essere mite!

Leggiamo le sue *Novellae constitutiones:* vi si rivela tutto il barbaro legislatore.

« Il delitto dell'adulterio, quant'altro mai, esige una pena grave ed orrenda, non minore — credo — della pena per l'omicidio. Poichè spesso l'omicida, sia pure sanguinaria la sua mano, toglie la vita a uno solo; ma il malvagio perpetratore dell'adulterio quante più persone è possibile toglie di mezzo: il marito, i figli, i parenti, e tutti gli altri, quando con un solo colpo, distruggendo il matrimonio, li getta tutti nel fango. Benchè tale delitto altre volte sia stato punito colla morte, ai successori parve dover profferire una più mite sentenza, e anche noi siamo portati alla mitezza: quella pena che essi stabilirono, che ai due colpevoli sia tagliato il naso, anche noi l'adottiamo, e sia la pena di questo nefando delitto. E poichè non conviene che il marito per così grande oltraggio sia lasciato senza consolazione, si compensi tenendosi la dote della moglie. Inoltre in nessun modo sia mai permesso alla moglie di andare ad altre nozze (1) o — quasi a ricompensa del naso tagliato — di mettersi in mezzo, per l'avvenire, ai libidinosi (2); ma, per il delitto commesso, sia cac-

(1) Anche la legge Giulia interdiceva le seconde nozze all'adultera: la disposizione fu confermata nel *Digesto* (libro XXIII, tit. II, 26): « Le ree convinte di adulterio, vivente il marito, neppure prima della condanna possono essere condotte in moglie ». Benchè Paulo, nei *Responsi*, giudicasse che la donna, divorziata prima che il marito le abbia intentato causa per adulterio, possa sposare il complice sospetto (Vedasi il *Digesto*, XLVIII, tit. V, 40).

(2) Nel *Digesto*, invece, il concubinaggio era permesso alla donna adultera: « Chi ha in concubinato una donna condannata per adulterio non va contro la legge Giulia sugli adulterî, come se fosse per condurla in moglie » (*Digesto*, XXV, tit. VII, 2). Eppure il concubinato era, come vedremo « licito consuetudo », che la legge e il costume approvavano. Leone lo abolì, e abolì con esso ogni risorsa all'adultera.

ciata in un monastero (ove, nella contrizione dell'animo la pena sia resa più lieve) o in esilio. E anche se, presa dal desiderio della vita monastica, siasi ad essa dedicata, tutti i suoi beni, non compresi nella dote, siano distribuiti fra i figli e il monastero: se non vi sono figli, vadano i genitori al loro posto: se neppure essi vi sono, concorrano alla divisione gli altri consanguinei... » (1).

Oh! nobile e santo entusiasmo nel difendere i diritti del marito! oh gonfia e iperbolica retorica! ma non una parola per la donna: neppure un accenno che le attribuisca un'ombra di diritto alla fedeltà coniugale: e l'articolo, si noti, porta il titolo: « *Sugli adulteri*, etc. »; ma fra gli adulteri non c'è posto per il marito: l'adulterio esiste soltanto per la moglie, e solamente lei deve essere condannata, e solamente per lei dev'essere disseppellita l'antica ferocia di pene selvaggie, della pena del talione, perchè il naso le sia mozzato e la sua vita dannata a trascorrere in una eterna clausura. E — crudele ironia — alla pena è concesso lenimento « nella contrizione dell'animo » e l'ispirato da tanta ferocia si dice, da sè stesso, « portato alla mitezza »! oh santa ipocrisia imperiale! che al marito offeso dà la dote della moglie ingannatrice e vuole così concedergli una « consolazione a così grande oltraggio »! Questa è la consolazione che il marito ha sempre chiesto a chi gli aveva tolto l'« onore »! e fra i popoli selvaggi dell'Africa e della Polinesia gliel'abbiamo vista sempre concessa! ma là erano schietti, e non si copriva di fiori il letame, e non si chiamava « consolazione » un paga-

(1) *Imperatoris Leonis novellae constitutiones*, XXXII: *De adulteriis manifesto deprehensis*.

mento. La donna s'è data: è presa, è pagata: e il marito riceve il prezzo. Ecco tutto. E così è dappertutto.

La moralità ha ben poco peso. E della immoralità romana — coesistente a tanta severità per l'adulterio muliebre — noi abbiamo prove schiaccianti.

Abbiamo accennato, per non citare che un fatto celebre, all'.....arrendevolezza di Catone. È un curioso sintomo dell'epoca. Un'antica legge romana, che si fece risalire a Numa Pompilio (1), permetteva a un padre, il quale dalla sua donna credesse avere avuto figli in numero bastevole, di cedere, sia per un tempo determinato, sia per sempre, la propria moglie a qualcun'altro perchè egli pure potesse averne prole. Quinto Ortensio si trovò appunto nel caso di voler avere figli: chiese a Bibulo che gli cedesse sua moglie Porcia, figlia di Catone: Porcia amava Bibulo e si oppose: il marito anche. Ortensio si rivolse allora a Catone stesso: e non avendo potuto ottenerne la figlia, gli domandò..... la moglie. Catone non ebbe scrupoli: si fece promettere da Ortensio che — avutine due figli — gli avrebbe reso la sua donna, e spinse Marcia fra le sue braccia (2). Essa diede infatti due figli a Ortensio: Ortensio morì e la lasciò erede della sua pingue sostanza. Catone allora si riprese la sua donna, e con lei guadagnò l'eredità di Ortensio (3). Nessuno in Roma ne fece caso: e Catone fu tenuto nel rispetto di prima: e solo vi fu quell'indemoniato di Cesare — al quale Catone aveva giocato brutti scherzi — che gli rinfacciò la sua avi-

(1) Vedasi Plutarco, *Parallelo fra Licurgo e Numa.*

(2) Plutarco, *Vita di Catone.*

(3) Si confrontino Appio, *Della guerra civile,* o Lucano, *Farsalia,* libro II, verso 328.

dità nell'*Anticatone*, rimproverandogli il fatto di Ortensio e accusandolo di avere — in occasione della morte del fratello — passato allo staccio le ceneri del defunto, per ricavarne l'oro delle vesti e degli ornamenti, arsi col cadavere. Cesare anch'egli era di buona stoffa: e l'odio fra lui e il vecchio censore fu implacabile.

E Catone non potè essere che figlio del suo tempo. Il quale — del resto — agli uomini, quanto a morale sessuale, fu di una larghezza licenziosa: non certo contro gli uomini si manifestava la severità usata contro le donne: abbiamo visto l'uomo libero, o quasi, di commettere adulterio: il « quasi » allude agli accenni di freno posti da Giustiniano alla licenziosità maritale: accenni rudimentali. Nè vogliamo parlare del concubinato, largamente diffuso, approvato dalla legge e dai costumi: certamente però non era un fiore di moralità questa « *licita consuetudo* » (1) che alla donna assegnava una così umiliante condizione d'inferiorità rispetto all'uomo il quale, con lei convivendo, non l'aveva creduta degna di farla sua sposa: talvolta era anzi la stessa legge che condannava la donna a non poter essere condotta in matrimonio, e ad accontentarsi del concubinaggio, se la donna, per esempio, fosse stata ballerina, attrice, o adultera (2). L'immorale ingiustizia è patente. E il concubinato fu legalmente abolito appunto quando, evolvendo, era divenuto tale da potere — moralmente — sostenere la concorrenza del matrimonio: allora appunto — quando meno doveva — fu giudicato immorale, ingiusto, riprovevole, degno di condanna da Leone

---

(1) *Ad Senatumconsultum Orphitianum*, *Codice*, libro VI, tit. LVI, legge 5.

(2) Confrontisi il *Digesto*, XXV, tit. VII, § 2.

imperatore (1), il quale in esso non poteva sopportare il concetto di matrimonio non concluso con riti sacramentali (2).

Ma in campo ben maggiore si esplica l'immoralità dominante in Roma.

La prostituzione dappertutto disseminata, pullulante, trionfante. Cortigiane famose accoglievano nelle loro alcove il fiore della cittadinanza romana, pubblicamente, ostentatamente: anzi erano le cortigiane stesse centro di raffinatezza letteraria, e in casa loro si davano convegno gli uomini più illustri. Cicerone abitualmente accettava i pranzi di quella Citeride che divenne poi l'amante di Antonio.

E più scandalosa ancora la prostituzione minuta, da trivio. Roma piena di lupanari. I templi dedicati a Venere, come in Grecia, numerosissimi: nel decimo quartiere di Roma il tempio a Venere Volupia: fuori delle mura il tempio a Venere Lubenzia: in Sicilia quello a Venere Ericina. Nè dimentichiamo il tempio di Venere Cloacina, al quale accorrevano tutte le prostitute, per cercarvi clienti, lasciando in offerta alla dea una parte della mercede guadagnata: nè il tempio di Iside, riservato, geloso, in cui si recavano i mariti desiderosi di mantenere, agli occhi del mondo e delle spose, immacolata la loro fama di mariti-modello: i sacerdoti del tempio si assumevano l' incarico di offrir loro merce squisita e prelibata.

Nei postriboli poi le matrone romane, serbando l'incognito, si davano a lussurie indecenti: e non fu Messalina un'eccezione fra esse.

---

(1) *Leonis nov. constitutiones.*
(2) *Ibidem,* LXXXIX.

Finalmente le prostitute stesse furono designate con nomi diversi, ufficiali, secondo il loro rango e la loro..... specialità. Chiamarono *bustuariae* quelle che vagavano intorno alle tombe, ivi accoppiando il sacro rispetto per i morti all'amore osceno con i vivi: *forariae,* quelle provenienti dalle campagne: le *naniae*, datesi al vizio all' età di sei anni: le *famosae,* di nobile ed illustre casato (1). E a queste ultime forse appunto si poneva sulla tomba l'epitaffio della matrona romana: « *domum mansit, lanam fecit* ». Poichè tale doveva essere, ufficialmente, la matrona romana: e noi sappiamo quale fosse in realtà: salvo poi a colpirla di pene feroci se l'ufficialità fosse stata offesa, se l' imprudenza della donna avesse superato il vizio, se il marito avesse voluto cogliere un pretesto per farla dichiarare adultera.

Tale l'orgia romana: che raggiunse il parossismo nel periodo imperiale: basti leggere Svetonio (2) per averne una pallida idea. Le oscenità, le infamie, mostruose, bestiali, innominabili non hanno numero nè limite. E il costume romano ne era tutto impregnato. E il pudore di non scrivere opera pornografica ci consiglia a fare punto.

Questa è la Roma in cui all'adultera si infliggeva la vergata, la clausura a vita, la recisione del naso — e al marito si consegnava il prezzo della moglie goduta, la « consolazione » per l' « oltraggio » patito, la dote — lasciando lui immune da ogni pena in caso di colpevolezza di fronte alla moglie. La moralità della donna maritata vi era a sufficienza difesa..... E di logica non v'era difetto, dato il regime matrimoniale e l'ambiente sociale romano.

---

(1) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente,* 236.
(2) Svetonio, *Le vite dei XII Cesari.*

*
* *

Le influenze barbariche importarono, sull'evoluzione di quel diritto che a noi fu trasmesso e che ora ci regge: il quale nell'essenza è il diritto romano, modificato in processo di tempo e di civiltà; ma in cui rimangono — o, almeno, possono essere rimaste — traccie di quei diritti, di quei costumi ai quali la legge di Roma si sovrappose, quando Roma dominò sul mondo, e che alla legge di Roma si sovrapposero quando al popolo di Roma, e d'Italia, e del romano Impero si sovrapposero i barbari. Importa, perciò, avere qualche notizia di costoro. Perchè nulla venga negletto di quello che può avere contribuito a informare il diritto moderno.

In quelle popolazioni ariane, che ebbero comuni con noi le origini, ma che a noi rimasero indietro nella nostra rapida evoluzione verso il progresso, verso la civiltà, in quelle tribù che rimasero quasi estranee al grande movimento da cui furono trascinati i popoli più eletti, loro consanguinei, e restarono a vegetare nelle loro plaghe d'origine, nell'Afganistan, troviamo il complice dell'adultera punito con la morte: la donna giudicata da un tribunale di famiglia di cui fanno parte il marito offeso e i suoi parenti, e da tale tribunale condannata essa pure a morte, dopo essere stata pubblicamente insultata, vituperata, posta a infamante berlina (1). Il marito adultero immune da ogni pena. Precisamente i medesimi costumi che noi vedemmo in Roma primitiva, rievocante gli antichi consanguinei.

(1) Dareste, *Études d'histoire du droit*, 150.

La razza slava, appartenente allo stesso gruppo ario o indo-europeo, al quale noi apparteniamo, ebbe costumi che a lungo si conservarono nella loro primitiva rudezza.

Nel 1855, in Montenegro, troviamo ancora una legge la quale condanna alla pena di morte il ladro colto in recidiva. Il marito può uccidere la moglie adultera (1). In Dalmazia, invece, l'analogia di pene fra l' adulterio e il furto si rivela in altro modo. Il furto è scontato con un componimento finanziario: restituzione e ammenda. La donna adultera, essa pure, può riscattare la sua colpa pagando un'ammenda. Se non paghi, in caso di recidiva è condannata a una pena corporale (2).

Come si vede anche nell'elemento slavo l'adulterio è una speciale manifestazione del furto.

Dei Celti poco è saputo. « Ma un vecchio canto Bretone ci parla di una donna che, giudicata colpevole di adulterio, è condotta al rogo — *in veste bianca e a piedi scalzi* » — (3). Eppure, specie appunto in Irlanda, i matrimonî ebbero un carattere che raramente loro fu dato: la temporaneità: erano magari conclusi di anno in anno, privi cioè di quel carattere sacramentale che può in qualche modo giustificare una severa pena contro la violazione di essi. Evidentemente la pena di morte era data perchè l'adulterio, violando il diritto temporaneo, momentaneo del marito violava il diritto di proprietà da lui acquisito, per la durata del tempo prefisso, sulla sua donna.

Quanto ai Germani, le notizie si fanno più abbon-

(1) Dareste, *Études d'histoire du droit*, 240.
(2) Id., *Ibidem*, 227.
(3) Letourneau, *L'évolution juridique*, 421.

danti. Ce ne parlò Tacito, e ci disse che i Germani ebbero le donne in molto rispetto: « stimano essere in loro qualche cosa di santo e di provvidenziale, nè disprezzano i loro consigli o tengono in poco conto le loro risposte » (1). È però supponibile un'esagerazione da parte dello scrittore, il quale, volendo dire cose nuove, probabilmente spinse all' eccesso l' opposizione dei costumi germanici riguardo alla donna, di fronte ai costumi romani — in cui la donna era tenuta in conto così nullo.

Tacito afferma che i Germani erano monogami: « Questi barbari soli si accontentano di una sola moglie: tranne alcuni pochi, i quali, non per libidine, ma per la loro nobiltà, si congiungono a molte donne » (2). Il che dà luogo a una supposizione: se la poligamia era segno di nobiltà, essendo la nobiltà, specialmente allora, congiunta alla ricchezza, la poligamia era segno di ricchezza: dunque le mogli avevano un valore commerciale, erano comperate; e la monogamia non in un principio di moralità sessuale, ma nella povertà dell'individuo aveva la sua ragione d'essere. Poichè — altrimenti — i nobili stessi avrebbero ostentato un'apparente moralità, rimanendo monogami. E la donna, considerata segno di ricchezza, perchè rappresentante un capitale, non poteva quindi essere oggetto di tutta quella venerazione che Tacito ci volle far credere. Infatti la donna « perchè non atta alle armi, era considerata come in istato di perpetua incapacità, e dovea quindi, per essere difesa, sottostare al mundio, sia del proprio marito, sia dei proprî

(1) Tacito, *Germania,* cap. 8.
(2) Id., *Ibidem,* cap. 17.

figli, sia finalmente dei proprî parenti, ed in mancanza, al mundio regio » (1).

Tolti i fronzoli di vana retorica, la condizione della donna, anche presso i Germani, è ben lontana dall'uguaglianza con l'uomo. Anche per essa la fedeltà è obbligatoria verso il marito, benchè il marito non abbia nessun dovere a suo riguardo: e l'adulterio è per lei solamente colpevole: « l'applicazione della pena è concessa al marito: scioltile i capelli e denudatala, l'uomo scaccia la moglie di casa, in faccia ai parenti, e percotendola con una verga la spinge per ogni vicolo » (2). E Tacito forse fu benigno, nella sua ammirazione per il popolo lodato; ma anche in quello che gli sfugge v'è già argomento perchè la condizione della donna adultera ci riveli la sua triste realtà.

In processo di tempo, quando i Longobardi dominarono l'Italia, e il loro diritto consuetudinario, al contatto col diritto romano, si tramutò in diritto scritto, perchè maggiore fosse la sua autorità e la stabilità, nell'*Editto di Rotari,* famoso, troviamo che ancora il marito ha diritto di vendere, di battere, di uccidere la moglie adultera, colta in flagrante: di farne ciò che gli fosse tornato a grado (3). Infinita la potestà maritale. E Liutprando, che pure fece tante correzioni e aggiunte all'editto del suo predecessore, tutto lasciò immutato in proposito (4): tanto giusta gli parve che il marito avesse sulla moglie le prerogative di un padrone. E tali prerogative erano puramente ed esclusivamente riferite al

(1) D'Aguanno, *Genesi ed evoluzione del diritto civile,* 208.
(2) Tacito, *Germania,* 19.
(3) *Editto di Rotari,* 213.
(4) *Capitoli di Liutprando,* 121.

diritto di proprietà: il diritto virile, maritale, quale noi l'intendiamo, nulla, assolutamente nulla vi aveva a che fare. È interessante questa pagina di Schupfer (1), che rivela di quanta maschia gelosia e dignità fosse capace l'uomo longobardo — che la moglie adultera senza suo consenso puniva con la morte: « L'uomo che non può soddisfare al debito coniugale, tale è la sentenza dei vecchi scabini della Germania, deve condurre la donna al suo vicino. Se costui non può soddisfarla la piglia dolcemente fra le braccia senza farle male, la porta nove case discosto, la depone dolcemente e ve la fa attendere cinque ore; poi grida: all'arme, acciò la gente venga in suo soccorso. Se la donna non è ancora soddisfatta ei l'alza tranquillamente e dolcemente di terra e ve la depone nel medesimo modo senza farle male; poi la presenta di una roba nuova e d'una borsa per le spese di viaggio, e falla condurre al gran mercato dell'anno. Se ancora non v'è mezzo di contentarla, che mille diavoli la soddisfino, dicono quei buoni scabini » (2).

Dunque l'adulterio era punito semplicemente come furto. Infatti il ladro sorpreso in delitto flagrante era condannato alla decapitazione (3). Analogia di pene. E l'analogia si fa ancora più manifesta nella graduazione delle pene, per ambedue i delitti — furto e adulterio — quando sia evitato il caso di flagranza. La *lex Salica* enumera le varie ammende che regolano il furto: pagate le quali il delitto era scontato. E anche l'adulterio non flagrante si pagava con denari. La *lex Bavarorum* fissa in 160 soldi l'ammenda abituale (4). Da altre leggi

(1) Citata dal D'Aguanno, *Genesi ed evoluzione del diritto civile*, 305.
(2) Schupfer, *La famiglia presso i Longobardi*, 23.
(3) Maine, *Ancien droit*, 359.
(4) *Legge dei Bavari*, VII.

però l'adulterio non è così lievemente considerato: la *lex Wisigothorum* (1), per esempio, mette i colpevoli alla completa disposizione del marito: anche e sovratutto i beni del complice, se il complice non abbia figli.

Ad ogni modo v'è sempre chiara e netta l'idea, di pagare il danno fatto subire al marito, e del diritto di proprietà del marito sulla sua donna. Del resto, infatti, il matrimonio germanico era semplicemente una compera–vendita fra lo sposo e i parenti della sposa. Già vi accennò Tacito nella sua *Germania* (2). Anche più tardi, ai tempi di Rotari, di Liutprando, il marito acquistava il mundio sulla sua donna, — la *manus* dei latini — cioè il diritto di ritenerla cosa sua. Sotto Liutprando il marito arrivava a pagare fino a 400 soldi (3): e, fatto il pagamento, il matrimonio concluso, egli recideva alla sposa i capelli, volendo significare la nuova servitù a cui ella era sottomessa (4).

La donna comperata: il marito padrone: la fedeltà obbligatoria per la moglie soltanto: l'adulterio — come il furto — pagato con ammenda: assoluta mancanza di moralità sessuale. Tutto concorre a confermare anche presso i Germani, come dappertutto, l'ipotesi dell'adulterio–furto.

*
* *

E diamo uno sguardo a quel Medioevo, in cui la donna è schiava dell'uomo e l'uomo dedica alla donna canti, odi e sirventesi: in quel Medioevo pieno di luci e di misteri, d'ombre tenebrose e di vividi sprazzi.

---

(1) *Legge dei Visigoti*, III, tit. IV, 1-4.
(2) Tacito, *Germania*, 18.
(3) *Capitoli di Liutprando*, 89.
(4) *Ibidem*, 2, 34.

Poco bene sta la donna. Sottoposta a una perpetua tutela: serva del padre, prima, poi dello sposo: esclusa da ogni proprietà, perchè il feudo paterno non sminuisse e passasse intero a chi godeva i benefizi del maggiorasco. Il padre costringeva la figlia a farsi monaca o a piegarsi a matrimonî interessati, ripugnanti: e troppo numerosi sono i romanzi, ispirati — non è negabile — a rigorosa verità storica, i quali confermano e hanno divulgato, popolarizzato la miserrima condizione della donna nel Medioevo, perchè ora torni opportuno insistervi. La donna, dea dell'uomo: l'uomo padrone della donna: il cavaliere per la sua dea, volontariamente, affronterà la morte: e la donna dal suo padrone, tormentosamente, sarà posta anche a morte. È l'immagine che il Medioevo ci ha trasmesso: e, in verità, il padrone era più invidiabile che la dea.

Passato il periodo feudale, periodo sacro alle disuguaglianze e alle prepotenze, ai primi albori del movimento comunale, rialzatosi il diritto a un concetto più equo e più umano, la sorte della donna fu anche rialzata. Ma rimane sempre in lei, sempre e ovunque, la schiava antica: oh l'anatema originale che non fu mai placato!...

Il marito ha, sulla donna, diritti ancora enormi, padronali. « Quantunque la potestà maritale dovesse necessariamente trovare dei limiti collo svolgersi della civiltà e del diritto, pure durò a lungo a comprendere non solamente un moderato potere punitivo sopra la moglie, ma anche il diritto di ucciderla se fosse stata colta in adulterio » (1). Così si esprime uno dei più calmi e ponderati storici del diritto; e tralasciamo tutte

(1) Pertile, *Storia del diritto italiano,* III, pag. 270.

le altre condizioni servili assegnate alla donna, in ogni rapporto sociale, in causa della assoluta potestà sopra di lei concessa dalla legge al marito: « E la cosa giungeva a tale, » conchiude il Pertile, « che per qualche legge non era dato alla moglie di sottrarsi a questa potestà, nemmeno se il marito ne avesse abusato » (1). E infatti, se il marito poteva legittimamente punire, corporalmente, la moglie e ucciderla — un abuso era difficilmente immaginabile: l'abuso legittimo superava qualsiasi altro.

Abbiamo visto attribuito all'uomo il diritto di uccidere la moglie adultera. Una pena poi che — in sostituzione del marito — la legge le infliggeva, ispirata al costume germanico che noi conosciamo, era di farla correre ignuda per la città, in mezzo alla folla oltraggiante: condanna a cui si rivolta ogni rudimentale senso di moralità. Ma non ripugnarono dal sancirla, con loro ordinanze, Filippo di Valois il Bello, e suo figlio Carlo il Bello (nell'anno 1325), e Giovanni il Buono (nel 1362), e Carlo V, e Carlo VI, e Luigi XI, nel 1463.

E, mentre la moglie veniva condannata a tale pena infamante, la prostituzione dilagava e invigoriva.

La *jus primae noctis,* in feudalismo dominante, aveva concesso ai feudatarî il diritto di godere la prima notte d'amore delle spose di tutti i loro sottomessi. Più tardi l'abate, il vescovo, il barone ebbero, legittimamente, nei loro palazzi un *harem* che essi mantenevano alle spese dei loro vassalli. E il castello ospitale, al forestiere che domandava alloggio, non solo offriva la chiesta dimora, ma nella camera gli dava..... *la couche garnie.*

(1) Pertile, *Storia del diritto italiano,* III, pag. 270.

Prostituzione ospitale (1): e l'abbiamo conosciuta presso molti popoli selvaggi.

La prostituzione venne anzi praticata e predicata da molte Sette cristiane: i *Nicolaiti*, che sostennero ogni voluttà ritenuta più illecita essere buona e santa: gli *Adamiti*, per i quali il vizio, non essendo vizio, non doveva rintanarsi al buio ma esporsi e risplendere alla luce del sole: pubblicamente si davano a sfrenate libidini: i *Carpocraziani*, che dicevano il pudore essere una offesa alla divinità, e decretarono il comune possesso delle donne. E Guglielmo Ferrero finisce il suo geniale studio sulla prostituzione sacra affermando che di essa sono rimasti avanzi nello stesso cattolicesimo, « nel culto particolare che si rendeva in vari siti ai Santi Paterno, Renato, Progetto, Gille, Rinaldo, Guignollet, ecc. Quest'ultimo aveva ereditato tutti gli attributi di Priapo, ed esisteva in Francia prima della rivoluzione del 1789, come l'antico simbolo della prostituzione sacra. Altrettanto si osservò nelle valli della Basilicata e degli Abruzzi, e ad Oropa, in Piemonte » (2).

E nello stesso libro, più innanzi, leggiamo: « Fu sotto il regno di Filippo Augusto che la parola *ribaldo* fece la sua entrata nella lingua volgare, e d'altra parte vi figurò in senso cattivo. Si designava così, nel principio. senza specificazione dell'uno o dell'altro sesso, la gente che noi troviamo errante intorno all'*ort* o cavalcata del re e vivente di prostituzione....... Infine un'ordinanza comunale di Cambrai definisce i privilegi del re dei *ribaldi*: « Il detto re deve avere, prendere o ricevere, sopra ogni donna che si accoppia ad un uomo carnalmente, tenga o no casa

(1) Si veda Lombroso, *La donna delinquente*, 243.
(2) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente*, 242.

in città, 5 soldi per una volta. Item, sopra tutte le donne che vengono in città, che sono dell'ordinanza per la prima volta: 2 soldi tornesi. Item, su la donna che cambi alloggio o esca di città: 12 soldi, ecc. » (1).

Edificante consuetudine, in perfetta armonia coll'ambiente in cui si svolgeva.

*
* *

E arriviamo, così, all'epoca moderna: fino alla quale nulla fu mutato in favore della donna, o ben poco.

Accanto alla giustizia feudale e comunale si era bene, lentamente, costituita una giustizia che a tutt'altra fonte, alla fonte divina, attingeva la sua origine: che avrebbe potuto essere giustizia vera e santa, e uguagliare la donna all'uomo e renderle il suo diritto — quando da giustizia puramente spirituale essa potè trasformarsi in giustizia temporale e dominare. Ma la giustizia chiesastica fallì al suo compito: o, meglio diremo, voltò casacca: la religione cattolica non è più la filosofia cristiana: e la donna che dal cattolicesimo fu plasmata non è la donna ideata da Cristo.

Noi conosciamo la condizione servile e misera assegnata alla donna nella Bibbia: la riassume efficacemente la *Genesi*, nel vaticinio di Dio ad Eva peccatrice: « ... tu partorirai figlioli con dolori, e i tuoi desiderî dipenderanno dal tuo marito: egli dominerà sovra te » (2). E mentre Cristo si ribellò alla morale giudaica e proclamò il nuovo verbo, il cristianesimo — il cattolicesimo — ripiegò a innestarsi sulla radice giudaica. E mentre il suo

(1) Lombroso e Ferrero, *La donna delinquente*, 246.
(2) *Genesi*, III, 16.

fondatore non ebbe che parole dolci e d'amore verso i deboli, i poveri, i fanciulli, le donne, e in tutti proclamò la uguaglianza, il cattolicesimo fu di ogni disuguaglianza la sanzione più rude e più autoritaria: e dallo stabilire l'uguaglianza fra l'uomo e la donna — che Gesù Cristo voleva — fu distolto, oltre che dalle esigenze economiche dei paesi in cui esso tendeva a propagarsi, di filosofia tramutandosi in religione, anche dall'astio innato e velenoso di alcuni Padri, contro la donna.

« Donna, peste la più terribile » dice Crisostomo: « freccia del demonio » aggiunge S. Gerolamo: e, sibilando contumelie, alla loro voce fanno eco mille altri: e perfino Tertulliano, distraendosi dallo studio del diritto, aveva gridato: « o donna! tu sei il demonio, poichè in causa tua lo stesso figlio di Dio è morto sulla croce » (1).

E a farle purgare il supposto peccato originale, come aveva inteso tutta la religione giudaica, così intese la religione cattolica. Nella donna si vide la peggiore nemica dell'uomo, condannando con essa l'amore per essa. Naturale conseguenza della virile filosofia di chi osava proclamare sublime culmine di virtù il recidersi volontariamente gli organi genitali: « ... Vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi loro stessi per lo Regno dei Cieli. Chi può essere capace di queste cose sialo ». Vangelo di S. Matteo (2). L'astinenza era santa, per costoro; ma neppure sapevano, almeno, sopportare virilmente la lotta contro la carne: e ad essa preferivano una vile castrazione — per cui il Regno dei Cieli era conquiso. L'amore dell'uomo per la donna consideravano funesto

---

(1) Dagli appunti sulle lezioni di *Diritto civile comparato,* professate da Ernesto Roguin all'Università di Losanna.

(2) *Vangelo di S. Matteo,* XIX, 12.

e malsano; ma non contro sè, deboli, scagliavano i loro fulmini; bensì contro la donna, che, odiata, li affascinava. Ed essa ne fu vittima.

Benchè la religione cattolica abbia avuto potenti e sani ingegni che si forzarono di tenerla sul retto cammino, non era possibile che sullo svolgimento suo non avessero influenza — riguardo alla condizione della donna — la radice giudaica e le sporadiche efflorescenze dei cosidetti Santi Padri astiosamente inveleniti contro di essa. E alla donna cattolica poco ebbe da invidiare la donna ebrea (1). Qualche cosa ebbe, però: di cui sentirono l'influsso i rapporti della moglie verso il marito: i quali variarono, immegliorandosi di epoca in epoca, nei varî paesi in cui il diritto canonico — se pure non dominò — ebbe influenza. Contro l'adulterio il diritto canonico decretò per entrambi i colpevoli una fra le più gravi pene ecclesiastiche: la scomunica. Ma anche nel diritto canonico appare massima la preoccupazione per l'adulterio muliebre — che diffusamente viene considerato, minima per l'adulterio maritale — al quale appena viene fatta allusione.

Questa diversa preoccupazione del diritto canonico per le due categorie di adulterio si acutizzò poi nell'ispirare quelle pene di diritto positivo che nel Medioevo — abbiamo visto — mentre erano nulle per il marito adultero, contro la moglie evocavano l'antica ferocia. Alla quale, del resto, contribuì sovratutto — come sempre — l'ambiente economico: il matrimonio, che attribuiva al marito una potestà quasi padronale sulla donna: il regime patri-

(1) In tale concetto arrivò la chiesa cattolica ad avere la donna, che in un famoso Concilio si discusse a lungo se la donna possedesse o non possedesse un'anima da salvare. Pare che tutto sia detto.

(Dai citati appunti di *Diritto civile comparato*).

moniale, che, per la trasmissione ereditaria delle sostanze, esigeva nel padre l'assoluta sicurezza sulla paternità del figlio suo: donde la necessità che la donna fosse fedele; necessità che non si estendeva al marito.

Ne derivò così — dal concorrere di tutte queste cause — quell'asservimento della donna all'uomo e quella unilaterale concezione dell'adulterio che ricollegano il Medioevo alle epoche anteriori — da noi considerate.

Vediamo, ora, l'età presente.

Capitolo IV.

L'adulterio nelle moderne legislazioni.

Se a questo punto noi avessimo intrapreso lo studio dell'adulterio, avremmo potuto notare una differenza nel trattamento dalla legge usato per l'uomo e per la donna, a favore dell' uomo: differenza che ci sarebbe parsa ingiusta, riferibile alla maschile prepotenza di coloro che redassero e sanzionarono la legge: differenza che per noi sarebbe stata sempre un sintomo di sfruttamento della donna per opera dell'uomo. Ma null'altro avremmo potuto concludere: la natura intrinseca e vera di questo sfruttamento ci sarebbe restata nascosta, e non avremmo potuto giudicare della sua entità.

Giudizio che, invece, noi possiamo dare, avendo studiato l'adulterio negli stadî primitivi della sua evoluzione: avendo studiato nelle sue forme più schiette e più pure questa differenza che pone la donna ora — fosse pure anche leggermente — al disotto dell'uomo.

Noi vedremo che presso molti popoli l'adulterio, per il marito, esige varie circostanze aggravanti che per l'adulterio della moglie non sono richieste: potrebbe darsi che fosse questa un'originalità di tali popoli, nel-

l'epoca moderna; ma noi invece stabiliremo un parallelo fra la clemenza usata ora verso il marito e l'assoluta licenza accordatagli in altri tempi o presso popoli selvaggi: e diremo che l'attuale clemenza è la trasformazione di quella licenza — trasformazione imposta dal progredire della civiltà, che non poteva permettere, per un uguale delitto, la condanna di morte contro la donna e la più completa impunità per il marito. E nell'attuale severità usata verso la moglie, in paragone col marito colpevole, noi non vedremo una recrudescenza di uno spirito antifemminista che fosse rimasto, per avventura, latente nel passato. Ma confronteremo tale relativa severità colla pena di morte sistematicamente inflitta alla donna, altre volte e altrove: e vedremo che tale severità, non una recrudescenza, ma è anzi un addolcimento della pena antica — addolcimento imposto dal progredire della civiltà, che non poteva permettere, per un uguale delitto, la più completa impunità per il marito e la condanna di morte contro la donna.

Il progredire della civiltà si risolve nel progressivo allargamento del concetto di uguaglianza fra gli uomini, senza distinzione di sesso: di questo concetto abbiamo, nei *Prolegomeni*, riconosciuto la giustizia: e abbiamo anche spiegato o almeno accennato la ragione del progressivo avvicinarsi di tale concetto al suo trionfo.

Tale concetto, appunto, imponeva l' uguaglianza fra l'uomo e la donna: e come — contro l'uguaglianza — militavano persistenti ragioni ataviche, le quali — per un medesimo delitto — infliggevano la morte alla donna e accordavano l' impunità al marito, il nuovo concetto egualitario, reagendo sugli atavici fattori della estrema disuguaglianza, produsse un avvicinamento fra gli

estremi di tale disuguaglianza: l'impunità maritale fu trasformata in lieve pena: il supplizio muliebre fu ridotto a una pena grave: e la differenza fra la pena lieve e la pena grave è la trasformazione dell' antica, assoluta opposizione fra l' impunità e la condanna capitale.

E lo sfruttamento della donna per opera dell' uomo che, attualmente riscontrato, noi avremmo potuto credere conseguenza di una sporadica prepotenza virile momentanea — ci si paleserà nella sua vera natura, come ultimo influsso dell' antico abituale asservimento della donna all'uomo, anzi dell'antico diritto di proprietà dell' uomo sulla donna. La moglie sottomessa, ora, è il simbolo — dirò così — della donna-*res* dei selvaggi e degli antichi: il marito prepotente è il simbolo dell'antico padrone. Le leggi ataviche tendevano a conservarci il padrone e la schiava: l'evoluzione dell'ambiente economico, quindi dell' ambiente politico e dell'ambiente giuridico-morale, il progredire della civiltà in una parola, hanno reagito sull'atavismo e ci hanno dato il marito prepotente e la moglie sottomessa. Ma ambedue conservano le ultime traccie di solidarietà coi loro avi.

E la donna, che sempre è stata per l'uomo un oggetto di proprietà, di sfruttamento, di lucro, di utilità, ci rivelerà anche adesso la costante natura dei suoi rapporti con l'uomo. Presso i selvaggi e presso i popoli barbari, sempre e ovunque, abbiamo visto che lo sposo paga ai parenti il prezzo della moglie e la riceve come cosa sua, di cui ha il diritto di usare come voglia, *utendi et abutendi*: che può vendere, affittare, maltrattare, uccidere: dalla quale, per il suo lavoro, ricava tutto quell'utile in vista del quale, appunto, egli ha comperato la moglie — le mogli.

In progresso di civiltà, rialzato il concetto e la dignità della donna, della moglie — divenuto impossibile al marito trarre da lei tutto quell'utile che prima poteva ricavarne, divenuto impossibile assoggettarla a quel lavoro che ora deve essere riservato ai bruti, o agli schiavi — il marito non paga più la moglie, per averla: non avrebbe oramai più interesse; ma al contrario è la moglie che paga il marito perchè la prenda, e gli apporta la dote. Il matrimonio dei barbari e dei selvaggi è un contratto che al marito dà il diritto di sfruttare la moglie, sfruttando il suo lavoro: presso i popoli civili è un contratto che al marito dà il diritto di sfruttare la moglie, sfruttando la sua dote. Il matrimonio-sfruttamento ha cambiato forma, conservando la natura. E in Roma si ebbe il connubio del matrimonio nuovo col vecchio, della nuova forma di sfruttamento col simbolo dell'antica. In Roma la civiltà era troppo progredita perchè una forma rudimentale di asservimento della donna all'uomo fosse lecita: e il matrimonio, almeno teoricamente, era stato innalzato a insolita dignità: *nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae: divini et humani iuris communicatio* (1). Quanto corrispondesse alla realtà questa definizione di Modestino, abbiamo visto: abbiamo visto di quale genere fosse questo *consortium*, che poneva l'uomo tanto al disopra della donna. Ad ogni modo la teoria aveva, doveva avere qualche riflesso nella pratica: e non era più possibile una donna venduta, semplicemente, al marito e da lui considerata non più dell'ultima fra le *res* di sua proprietà. Allo sfruttamento personale della donna v'erano dei limiti : quanto bastava per distogliere

(1) *Digesto*, libro XXIII, tit. II, § 1.

il marito dal comperarla: anzi, per averla, il marito pretese che i suoi diritti sulla donna, sminuiti, fossero compensati in altro modo: gli fu data la dote, creazione puramente romana. La dote è un capitale: è lavoro cristallizzato: il marito, non potendo sfruttare il lavoro personale della sua donna, sfrutta il lavoro cristallizzato per lei dalla sua famiglia: e questo lavoro cristallizzato deve surrogare non solo il lavoro personale che la moglie avrebbe potuto dargli, ma quello che avrebbero potuto dargli le numerose mogli che, originariamente, gli era permesso tenere. E mentre, col matrimonio, riceve la donna, e unitamente con lei la dote — simboleggiando l'antico matrimonio, di cui il nuovo, mutata la forma, ha conservato integra l'essenza — il marito simula ancora, nel matrimonio *per coemptionem*, di comperare la moglie, pagando un prezzo fittizio. È la nuova forma di sfruttamento che rivendica la sua solidarietà con l'antica.

E tale solidarietà vediamo mantenuta nei codici moderni: nei quali se — presi isolatamente — noi non possiamo riscontrare a punto la donna-*res* e l'adulterio-furto, della donna-*res* e dell'adulterio-furto vediamo però in essi le ataviche traccie, che a noi sono rese note dai costumi degli antichi barbari e dei popoli selvaggi, e di cui abbiamo studiato anche le ragioni biologiche, risolventisi nella maggiore forza fisica dell'uomo, che ha prodotto l'asservimento della donna all'uomo, nella comune lotta per l'esistenza.

L'uomo ha comandato alla donna. Organizzatasi la società, costituito lo Stato, la coalizione degli uomini ha comandato alle donne. Gli uomini si riservarono tutto: potere economico, potere politico, ogni potere: all'altra metà del genere umano lasciarono il carico di

obbedire e di servire. E ancora oggi, alla vigilia del secolo ventesimo, nell'Europa civile, le donne devono attendere il riconoscimento del loro diritto dall'equità e dal beneplacito degli antichi loro padroni — ai quali il potere politico, che deve sanzionare ogni istituto giuridico, è ancora adesso esclusivamente riservato.

È « lotta di sesso » fra uomini e donne, che ha sempre durato: a cui fa riscontro la eterna « lotta di classe » fra detentori del potere economico e proletarî. Di ambedue è sperabile che, per la giustizia e per l'umanità, sia prossimo il giorno della fine.

E, quanto alla prima, vediamo a quale punto ci troviamo, nell'epoca contemporanea.

***

Il codice Napoleone, all'articolo 229 dice: « Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie ». E nel susseguente articolo: « Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuto la sua concubina nella casa comune ».

L'ingiustizia è manifesta. Ovunque commesso, l'adulterio è per la donna causa di divorzio, contro di lei; per il marito occorre, invece, l'aggravante del concubinaggio nella casa coniugale. La moglie che vede il marito abbandonarsi a un amore illecito, oltraggiante, sotto i suoi occhi medesimi, purchè fuori della dimora coniugale, non ha diritto a dir parola: e forse i suoi figli vedranno essi stessi e mediteranno la colpa del padre; o, anche, dal padre saranno costretti a dure privazioni economiche — perchè i risparmî servano all'amante, alla mantenuta. E se la madre da un impeto

della coscienza rivoltata si lascia trascinare, essa è colpevole, non il marito — che, giuridicamente, è onesto. È legge immorale. Noi l'abbiamo già vista sancita da Giustiniano (1); ma fu da Napoleone peggiorata: poichè l'imperatore romano, al marito, impose la fedeltà coniugale almeno nella stessa città in cui la moglie viveva: l'imperatore francese ristrinse il dovere entro i limiti della sola casa coniugale: uscitone, il marito è libero e niente lo raffrena.

E Pothier, sulla cui opera preliminare poggiò il diritto napoleonico, così si esprime: « Gli adulterî commessi dal marito non possono servire di fondamento per una domanda di separazione: le donne non sono ammesse nei tribunali alla prova di questi fatti » (2).

Nè informato, naturalmente, a diversi principî il codice penale. Articolo 337: « La donna convinta di adulterio subirà la pena del carcere da tre mesi a due anni. Il marito sarà padrone di esaurire l'effetto di questa condanna, consentendo a riprendere la moglie sua ». E l'articolo 339: « Il marito che avrà tenuto una concubina nel domicilio coniugale e che ne sarà stato convinto, su querela della moglie, sarà punito con un'ammenda da cento franchi a duemila franchi » (3).

L'ingiustizia, dunque, si fa enorme: mantenuta la distinzione fra l' adulterio della moglie e l' adulterio del marito, all'adulterio della moglie — più lieve — si dà una condanna personale, gravissima: all' adulterio del marito — aggravato dalle menzionate circostanze — si infligge una pena semplicemente finanziaria: una

(1) *Novella* CXVII, cap. 8 e 9.
(2) Pothier, *Du mariage*, parte VI, cap. 3, art. 1, § 1, n. 516.
(3) *Code pénal*, anno 1810.

pena che, per colmo d' ironia, ricade poi ancora sulla famiglia, piuttosto che sul padre colpevole: poichè, certamente, dello stato suo finanziario più o meno florido, l'ultimo a risentire le conseguenze sarà precisamente il padre, essendo sovratutto un padre di quella risma, tanto tenero della famiglia.

Così la giustizia ispira certe legislazioni.

E l'inferiorità manifesta della donna rispetto all'uomo non solo in questo campo, della fedeltà coniugale, è deplorevole, ma in ogni campo: il marito è tutto: la donna è nulla. Ancora oggi, in Francia, fedele al vecchio diritto napoleonico, il codice civile — che fra gli sposi stabilisce la comunanza dei beni — prescrive: « Il marito solo amministra i beni della comunità. Egli può venderli, alienarli e ipotecarli senza il concorso della moglie » (1). Così una donna che ha portato la sua ricchezza al marito può legalmente, legittimamente da lui essere sbattuta nella più rude miseria: e il marito potrà gozzovigliare e mantenersi amanti in discreto numero coi denari della dote di sua moglie. Se non si fosse in Francia parrebbe d'essere in Cina.

Nè vogliamo guastare l'effetto, esponendo tutte le altre forme minori in cui lo sfruttamento del marito sulla moglie si manifesta: riguardo alla tutela, riguardo alla patria potestà, riguardo alla facoltà di contratto, riguardo a tutto. Se in Francia, al giorno d'oggi, il marito non è il padrone della sua donna, non lo è stato mai in nessun luogo.

E, anche riguardo all' adulterio, la Francia odierna, naturalmente, ha conservato le disposizioni del codice Napoleone. La pena del carcere per la moglie: la multa

(1) *Code civil français*, art. 1421.

per il marito: dichiarando adultero il marito solamente nel caso che abbia tenuto la concubina nel domicilio coniugale. Vogliamo un eccesso?

Noi sappiamo che abitualmente, sistematicamente, le Corti d'Assisi rimandano assolti gli imputati di uxoricidio: l'eloquenza, la commovente retorica degli avvocati, le invocazioni alla « forza irresistibile » che spinge l'uomo a rivendicare l'onore suo perduto, piegano troppo sovente i giurati a concedere che un uomo qualunque si innalzi alla dignità di giudice e si abbassi all'ufficio di carnefice della propria moglie. Ma questo è inezia: e possiamo attribuirla alla fallibilità dei giurati: *humanum est errare.* Ma il raccapriccio ci assale quando nel codice penale francese (1) leggiamo che: « l'assassinio commesso dal marito sulla sua sposa, come pure sul complice, al momento in cui li sorprende in flagrante delitto nella casa coniugale è scusabile ». Enormità senza nome.

Appartenenti a una scuola che ogni debolezza dell'individuo sa apprezzare e scusare (2), noi comprendiamo benissimo lo stato psicologico, terribile del marito che in casa sua sorprende la sua donna in flagrante adulterio: e se in quel momento l'ammazzi, noi, giurati, anche noi lo manderemo forse assolto. A questa assoluzione provvedono già nel codice francese, come in altri, disposizioni che ammettono pel delinquente circostanze d' « irresponsabilità » di « forza irresistibile » e si chiamino come si voglia, le quali attenuano o anche

(1) Articolo 324 del *Code Napoléon,* mantenuto in vigore.

(2) E alla scuola di Lombroso gettarono anche l'accusa di volere che ogni delinquente fosse assolto e che si spalancassero le porte delle carceri: accusa degna della malafede che la suggeriva.

annullano la colpa nel delitto: tali disposizioni, risguardanti il delinquente in generale, naturalmente risguardano anche l'uxoricida. Ma volere in un articolo apposito, esplicitamente affermare il diritto che l' uomo — anche in condizioni di perfetta lucidità mentale — abbia da uccidere la moglie sua: ma esplicitamente ammettere per la donna la pena di morte — mentre al marito, per un eguale delitto, si infligge un'ammenda di poche centinaia di franchi — è ricadere nella barbarie piena, assoluta, ributtante, dei popoli più selvaggi. Ributtante: perchè l'attuale civiltà non può ammettere ciò che può essere stato, in ambiente barbaro, giustificato.

In via civile, fino al 1884, il codice francese mantenne, come in via penale, le medesime disposizioni del codice Napoleone.

Nell'articolo 298 (1) si legge: « In caso di divorzio pronunziato per causa di adulterio, il coniuge colpevole non potrà mai maritarsi col suo complice. La moglie adultera sarà condannata, con la stessa sentenza e dietro istanza del Pubblico Ministero, alla reclusione in una casa di correzione, per un tempo determinato che non potrà essere minore di 3 mesi nè maggiore di 2 anni ».

E, siccome prima del 1884, in luogo del divorzio, la legge francese permetteva di chiedere la semplice separazione personale, le medesime regole che per il divorzio valgono per la separazione:

Articolo 308 (2): « La moglie contro cui la separazione personale sarà pronunziata per causa di adulterio sarà condannata, nella stessa sentenza, e dietro richiesta del Pubblico Ministero, alla reclusione in una casa di corre-

(1) *Code civil français.*
(2) *Ibidem.*

zione, per un tempo determinato che non potrà essere minore di 3 mesi nè maggiore di 2 anni ».

Il fatto che — oltre a tutte le differenze già notate fra l'adulterio del marito e l'adulterio della moglie — per ottenere la condanna del marito occorre una speciale querela in via penale, mentre la condanna della moglie è data nella stessa sentenza civile che pronuncia il divorzio, è altamente significativo: ed è prova novella di quell'ingiustizia usata contro la donna, che in ogni disposizione giuridica, e perfino in quelle di semplice procedura, si manifesta.

Notiamo però che la legge del 27 luglio 1884 ha abrogato il secondo capoverso del citato articolo 298, e tutto l'articolo 308, ammettendo il solo divorzio e non la separazione personale, per causa d'adulterio. Non solo: ma tolse anche la necessità che l'adulterio del marito si compia nella casa coniugale, perchè possa essere motivo di divorzio. Così, civilmente, l'adulterio del marito è parificato all'adulterio della moglie, e l'uomo e la donna — riguardo al dovere della fedeltà coniugale — sono messi al medesimo livello. Non penalmente, però: poichè sia la diversità delle pene, sia la diversità dei criterî in base ai quali l'adulterio deve essere giudicato, sono rimaste nell'attuale codice penale francese. Nè si può capire questo illogico divorzio fra il diritto civile e il diritto penale. Tanto aspro e penoso è il progresso della civiltà che — fra chi spinge e chi respinge — anche la logica, talvolta, ne esce con la veste a brandelli.

Abbiamo esaminato, primo, il diritto francese, perchè erede legittimo e diretto di quel diritto Napoleonico, al quale le altre legislazioni si sono più o meno ispirate.

A esso, e alle sue distinzioni fra l'adulterio della moglie e l'adulterio del marito, è informato anche il codice spa-

gnuolo, sia penale (1) che civile. Quest'ultimo — entrato in vigore nel 1889 — dice, all'articolo 105: « Le cause legittime di separazione sono: 1° L'adulterio della donna in ogni caso, e quello del marito quando ci sia stato scandalo pubblico o sfregio alla donna..... ». In cui, se il decoro della moglie, di fronte al pubblico, è a sufficienza tutelato, la sua dignità, il suo amor proprio, la sua castità di donna, però, non sono affatto difesi. Ogni oltraggio, che ferisca la sua intima suscettibilità femminile, può il marito farle soffrire — purchè egli sappia evitare lo scandalo pubblico.

Nè altrimenti è regolata la fedeltà coniugale in Portogallo. Analogamente al codice spagnuolo, il codice civile portoghese dice, all'articolo 1204: « Possono essere una causa legittima di separazione di corpo e di beni: 1° L'adulterio della donna; 2° L'adulterio del marito quando è causa di scandalo pubblico o se è accompagnato da totale abbandono della donna, o quando la concubina è alloggiata e mantenuta nel domicilio coniugale ». Come se il marito non avesse il più delle volte cento ottime ragioni — fra le quali non ultima l'inconveniente di perdere i lucri dotali — per non abbandonare la propria moglie, facendole soffrire una convivenza certamente peggiore di ogni abbandono, convivenza la quale — di fronte alla legge — milita in favore del marito colpevole, impedendo alla moglie il divorzio!

E perfino il Belgio, così colto, così civile, si è mantenuto ligio al vecchio diritto napoleonico. L'art. 387 del codice penale — in modo conforme al codice francese — stabilisce che: « la donna convinta di adulterio subirà la pena del carcere per un tempo non minore di

(1) Vedasi l'art. 452.

tre mesi e non maggiore di due anni ». Ma l'art. 389 differisce dal corrispondente articolo del codice francese: in luogo dell'ammenda, condanna il marito al carcere, benchè molto più lievemente che la moglie: « Il marito convinto di avere mantenuto una concubina nella casa coniugale sarà condannato al carcere da un mese a un anno » (1). Notevole il massimo di due anni per la moglie, di un anno per il marito, mentre perchè il marito sia dichiarato colpevole occorre che la colpa sia tanto più grave di quella che per la moglie si richiede.

Civilmente, poi, l'art. 230 del codice Napoleone è trasportato netto nel codice civile belga: « La moglie potrà domandare il divorzio per causa di adulterio del marito quando questi avrà tenuto la concubina nella casa comune » (2). Una sentenza della Corte d'appello di Liège, emanata il 6 luglio 1826, ha deciso che non è necessario ricercare se la concubina sia stata introdotta nel domicilio coniugale dal marito o dalla moglie: nell'uno o nell'altro caso l'adulterio sussiste. Evidentemente qualche marito aveva potuto, per l'addietro, giustificare la sua colpa adducendo che la presenza, in casa sua, dell'amante non era dovuta a lui ma alla moglie: nel caso, per esempio, di una domestica: quasi che in simile circostanza l'abuso di fiducia non avesse dovuto aggravare, anzichè attenuare, la colpevolezza! — I giuristi, poi, ritenevano che l'articolo 230 del codice civile dovesse riferirsi al solo caso di una permanente convivenza del marito con la concubina nel domicilio coniugale; una sentenza della Corte di Bruxelles, il 19 gennaio 1849, ricondusse almeno in questo,

(1) *Code pénal belge* (anno 1867), art. 389.
(2) *Code civil belge*, art. 230.

di un passo, il diritto verso l'equità: decidendo che potesse essere causa di divorzio la sola visita nella casa coniugale di una concubina, anche senza l'abituale permanenza. Per il diritto muliebre è già qualche cosa. Ma il Belgio è sovratutto superiore alla Francia nel riconoscere « scusabile » l'omicidio commesso sul coniuge sorpreso in flagrante adulterio, indifferentemente per l'uno o per l'altro dei congiunti (1). Lasciando impregiudicata la questione se l'adulterio debba essere un delitto punibile con la morte, è confortante il vedere, almeno, tale pena applicata per qualsivoglia dei coniugi — contrariamente al disposito di quel nefando art. 324 che abbiamo letto nel codice francese.

Al medesimo criterio, di giudicare l' adulterio della moglie a una stregua molto più severa che l'adulterio del marito, sono informati altri codici: in Isvizzera, del Cantone Ticino: e, se vogliamo notare la curiosa trasmissione d'idee e di principî da un paese all'altro, dal mondo vecchio al nuovo, ci basti consultare le legislazioni del Guatemala e del Salvador.

La legge sul divorzio del 12 febbraio 1894 per il Guatemala stabilisce: (Articolo 3) « Le cause determinate per ottenere il divorzio sono: 1° L'adulterio della donna; 2° Il concubinaggio pubblico del marito ».

Quanto al Salvador, la legge del 20 aprile 1894 prescrive: (Articolo 2) « Il divorzio assoluto avrà luogo..... (capoverso 5) per l'adulterio della donna; (capoverso 6) per l'adulterio del marito con pubblico scandalo o abbandono della moglie ». Da cui si vede che anche in America il diritto della donna non è poi sempre meglio difeso che in Europa.

---

(1) Vedasi l'articolo 413 del *Code pénal belge*.

Nel Cantone Ticino, al quale abbiamo accennato, gli articoli 270 e 271 del codice penale (1) stabiliscono quella disparità di trattamento per il marito e per la moglie, che altrove abbiamo riscontrato. Invece il codice civile, del 1880, ammette la separazione dei coniugi, per causa d'adulterio, senza riguardo al sesso (2): anche là dunque si è avviati verso l'uguaglianza giuridica dei due coniugi. L'articolo 56 dello stesso codice civile, poi, proibisce agli adulteri, convinti in giudizio, il matrimonio fra loro. È una disposizione che avremmo potuto notare anche nella legislazione francese e in altre, e che già abbiamo conosciuto nel diritto romano (3): alla quale accenniamo solamente ora, di passata, per indicare questa nuova prova dell'influenza che il diritto romano ha esercitato sui codici moderni. Tale disposizione non ha per noi — dal nostro punto di vista — soverchia importanza, perchè indifferentemente applicata al marito come alla moglie; benchè, nei paesi ove l'adulterio della moglie

(1) Dell'anno 1873.

(2) Vedasi l'art. 68, capoverso 2: oltre all'adulterio è considerato causa di divorzio anche l'abbandono doloso e la vita apertamente scostumata di uno qualunque dei coniugi (capoversi 3 e 4).

(3) Sappiamo già (si consultino i passi del *Corpus juris* citati nel capitolo precedente) che alla donna condannata per adulterio non solo era proibito il matrimonio col suo complice, ma ogni matrimonio in generale. Anzi il *Digesto* (libro XXIII, tit. II, legge 25) dice che « le ree di adulterio, neppure prima della condanna, vivendo il marito, possono essere condotte in moglie ». — Le *Novelle*, poi, nel caso particolare che il complice avesse sposato la donna adultera — sfuggendo per un modo qualsiasi alla condanna che, per l'adulterio commesso, loro avrebbe dovuto essere inflitta — stabiliscono che tale matrimonio non è mai valevole, neppure se fosse già morto il primo marito: e che il secondo marito (ossia il complice) deve essere ucciso, e la donna privata dei beni e chiusa in un monastero per tutta la vita (*Novelle*, CXXXIV, cap. XII). L'abituale implacabilità della legge romana contro la colpa della moglie.

è tanto più facilmente affermato e condannato che l'adulterio del marito, tale proibizione di matrimonio colpisca, naturalmente, con maggiore facilità la donna che l'uomo. e si risolva in una nuova manifestazione della disuguaglianza giuridica dei due sessi. Ad ogni modo per noi è ancora più rimarchevole lo stretto legame che unisce il moderno diritto all'antico: il quale ci ha trasmesso la proibizione di matrimonio della donna colpevole col suo complice: l'influsso moderno della civiltà ha esteso tale proibizione anche al marito (benchè nella pratica, come abbiamo detto, causa la diversa interpretazione del concetto di adulterio per la moglie e per il marito, questi venga più difficilmente colpito). L'atavismo ha trasmesso: l'ambiente ha modificato. L'articolo 56 del codice ticinese ci ha offerto una occasione nuova di dimostrarlo.

Mentre i codici fino ad ora considerati hanno mantenuto diverso il concetto dell'adulterio muliebre dal concetto dell'adulterio maschile, a determinare il quale circostanze gravissime sono richieste che non occorrono per l'adulterio della moglie, altre legislazioni — bisogna riconoscerlo — sono molto più vicine a quel principio nostro di giustizia che ha per base l'uguaglianza giuridica di tutti, senza distinzione di sesso.

Il codice civile austriaco (1), per esempio, come pure il codice penale (2), non pone differenza fra la colpa del marito e la colpa della moglie.

Nè altrimenti delibera la legislazione ungherese: il codice penale (3), all'art. 246, dice: « L'adulterio sarà

(1) Articoli 115, 119, 135.
(2) Articolo 502.
(3) Dell'anno 1878.

punito col massimo di 3 mesi di prigione, quando, in seguito all'adulterio, il divorzio o la separazione di corpo saranno stati pronunciati in giudizio definitivo ».

Questa condizione imposta alla punibilità dell'adulterio, che noi troviamo anche in altri codici, nel tedesco, per esempio, si risolve — per chi bene esamini — in una condizione d'inferiorità per la donna: poichè la famiglia, quale ora è costituita, è essenzialmente basata sul padre, che ne è il principale sostegno: se il padre fosse colpevole, sarebbe pur utile — e la moglie potrebbe sentirne il desiderio — che una pena gli fosse inflitta, la quale, applicata, lo correggerebbe, prevista, distoglierebbe forse il marito dalla colpa: ma la moglie — tranne quando le sue private sostanze siano considerevoli — difficilmente avrà la facoltà di privare sè e la sua famiglia del suo principale appoggio, promovendo causa per divorzio contro il marito: evitato il divorzio è evitata la pena: il marito, sicuro dell'impunità, avrà un ritegno di meno dal cedere all'impulso colpevole. Nè uguali ragioni sussistono, generalmente, per la moglie. — E, poichè stiamo sottolineando le minuzie, notiamo che nel codice austriaco, benchè riguardo alla fedeltà coniugale la donna sia posta, per regola, al medesimo livello dell'uomo, pure a di lei carico si introduce una circostanza aggravante, se, avendo concepito in epoca corrispondente alla colpa, la paternità del figlio nato o nascituro viene ad essere dubbia (1). Qui evidentemente non si condanna la colpevolezza dell'individuo, ma l'effetto della colpa: l'effetto della colpa femminile, infatti, è molto più dannoso di quello della colpa maritale, data l'attuale costituzione

(1) Vedasi l'articolo 502, *Codice penale.*

della famiglia. Così si rivela esplicito l'influsso dell'ambiente sulla giustizia.

A giudicare l'adulterio del marito alla medesima stregua di quello della moglie concorre poi anche la legislazione olandese, penalmente (1) e civilmente (2): la danese, la russa, la tedesca, la svizzera e altre.

L'articolo 1441 del progetto di codice civile elaborato per la Germania dice: « Uno degli sposi può domandare il divorzio quando l'altro sposo si è reso colpevole di adulterio ». E l'articolo 1443: « Uno degli sposi può domandare il divorzio quando l'altro sposo lo ha abbandonato espressamente ». Ma l'equità usata verso la donna si manifesta ancora meglio nell' introduzione al progetto: in cui si dice che il divorzio non deve essere limitato ai soli casi specifici, ma esteso a ogni grave violazione degli obblighi matrimoniali. La moglie così viene difesa da quelle mille forme di vessazione da parte del marito, le quali al legislatore possono sfuggire, ma possono convincere i giudici di fatto a troncare legalmente una convivenza divenuta insopportabile.

Anche il codice penale tedesco, vigente dal 1870, stabilisce, però, che la pena dell'adulterio sia data solamente quando l'adulterio sia stato causa di divorzio (3). Abbiamo già notato la lieve condizione d'inferiorità per la donna che da tale disposizione viene determinata.

Nel medesimo senso decidono i codici penali dei cantoni svizzeri di Basilea-Città (4), Neuchâtel (5),

---

(1) *Codice penale olandese*. Vedasi l'art. 241.
(2) *Codice civile olandese*, articoli 264, 288.
(3) Vedasi l'art. 172.
(4) Vedasi l'art. 88.
(5) Vedansi gli articoli 284 e 287.

Soleure (1), Zurigo (2). Altri cantoni svizzeri, invece, stabiliscono l'uguaglianza penale d'ambedue i coniugi, e puniscono l'adulterio indipendentemente da ogni sua conseguenza civile: Berna (3), Friborgo (4), Lucerna (5), San Gallo (6), Vaud (7), Zug (8), e altri.

Anche nel diritto civile, poi, la Svizzera ha rivendicato la sua superiorità, il suo primato nell'evoluzione verso il progresso. L'uguaglianza giuridica dei due sessi, di fronte all'adulterio, è stata consacrata nell'art. 46 della legge federale sancita il 24 dicembre 1874. E ora che si vuole unificare il diritto penale svizzero in un codice penale federale, esso, naturalmente, non mancherà di ratificare quell'uguaglianza che già è stabilita nei varî codici penali cantonali.

*
* *

Abbiamo tenuto ultima la legislazione italiana per esaminarla alla stregua di tutte le altre e con essa chiudere il capitolo.

Il codice Napoleone, trasformandosi nel codice italiano odierno, ebbe uno stadio nel codice degli antichi Stati del re di Sardegna. Veramente, al diritto napoleonico furono più o meno ispirati tutti i codici dell'Italia non unificata: quasi nello stesso senso del codice francese

---

(1) Vedasi l'art. 102.
(2) Vedansi gli articoli 117 e 118.
(3) Vedasi l'art. 175.
(4) Vedansi gli articoli 398 e 400.
(5) Vedasi l'art. 148.
(6) Vedasi l'art. 181.
(7) Vedasi l'art. 207.
(8) Vedasi l'art. 98.

decidono, per esempio, il codice per le Due Sicilie (1), il codice parmense, degli Stati Estensi, ecc. Ma quest'ultimo (2), nell'art. 98 e seguenti in cui tratta i doveri reciproci degli sposi, non annovera fra essi la fedeltà coniugale; nè la annovera il codice di Parma e Piacenza (3), nell'art. 50 e seguenti; ma si allude all'articolo 63, terzo capoverso, dichiarando possibile la separazione personale dei coniugi per la « vita apertamente scostumata » di uno di essi: evidentemente si faceva rientrare in tale espressione anche il concetto di adulterio: concetto notevolmente dissimile da quello considerato da Napoleone.

Il codice penale sardo (4), all'art. 523 dice « La moglie convinta di adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi estensibile a due anni. Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo ed inoltre con la multa da cento lire a mille ». E l'art. 524: « L'adulterio non può essere denunciato che dal marito contro la moglie. Cesserà tale facoltà se il marito trovasi nel caso dell'art. 526 ». Il quale prescriveva: « Il marito che avrà tenuto una concubina nella casa coniugale e ne sarà stato convinto su querela della moglie, sarà punito col carcere da 6 mesi a 3 anni ».

Veramente il senso letterale dell'art. 524 verrebbe a dire che la moglie non ha diritto di denunciare l'adulterio del marito, e lo acquista solamente per difendersi da un'analoga accusa del marito contro lei. Ma sarebbe enormità stupefacente: infatti, pare che la costante in-

(1) *Codice civile*. Vedansi gli articoli 201 e seguenti.
(2) Promulgato nel 1851, per Modena e Reggio.
(3) Promulgato nel 1820, dalla duchessa Maria Luigia.
(4) Promulgato da Carlo Alberto il 26 ottobre 1839.

terpretazione dell'art. 524 gli abbia supposto l'intenzione di voler limitare (togliendolo cioè agli estranei) al solo marito il diritto di muovere querela per adulterio contro la moglie. Intenzione espressa, però, in termini molto infelici. Ammessa tale intenzione, è rimarchevole la condanna inflitta al marito (massimo di tre anni), maggiore di quella inflitta alla moglie (massimo di due anni). È vero che l'adulterio, per il marito, richiede l'aggravante del concubinaggio; ma la pena corrispondente, almeno è più grave di quella per il semplice adulterio della moglie. È già un passo verso la giustizia, e di superiorità sul codice Napoleone.

A questo riguardo, invece, il codice penale italiano del 1889 ricade indietro. Si esige la solita aggravante per il marito, e lo si condanna ad una pena uguale a quella inflitta alla moglie per l'adulterio puro e semplice.

« La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi » (1).

« Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove è punito con la detenzione da tre a trenta mesi: e la condanna ha per effetto la perdita della potestà maritale » (2).

E l'articolo 357 stabilisce che il coniuge incolpato vada esente da pena se possa provare che anche il coniuge accusatore sia caduto nel delitto, di cui agli articoli surriferiti, nei cinque anni antecedenti.

In via civile, quanto al concetto dell'adulterio muliebre e dell'adulterio maritale, si hanno i medesimi criterî che in via penale. L'articolo 150 decide che: « Non è am-

---

(1) *Codice penale per il regno d'Italia,* art. 353.
(2) *Codice penale,* art. 354.

messa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie » (1).

Questa ammissione dell'adulterio da parte del marito, se il fatto sia notorio o se vi sia ingiuria grave alla moglie, costituiscono per il codice italiano una superiorità sul codice sardo e sui codici francese, belga, spagnolo, ecc. Ma l'espressione stessa « ingiuria grave » che determina l'adulterio del marito, include l'idea che l'infedeltà del medesimo, la quale non costituisca per la moglie una « ingiuria grave » debba essere senza conseguenze. Sulla gravità dell'ingiuria che a lei reca l'infedeltà del marito, solo la moglie può essere giudice: ed è probabile che ogni ingiuria di tale genere sia per lei grave, anzi gravissima. Sotto questo rapporto il codice italiano è inferiore certamente alle legislazioni della Germania, dell'Austria, dell'Olanda, della Svizzera, della Russia, ecc., che al concetto di adulterio maschile dànno la medesima, identica estensione che al concetto dell'adulterio femminile.

***

Sulla natura del quale adulterio, ora, dopo tanto esame, nessun dubbio è più possibile.

L'adulterio è una lesione al diritto maritale, rimembranza del diritto padronale. Evoluta la civiltà, e impostasi una certa reciprocità di diritti fra l'uomo e la donna, all'adulterio offendente l'uomo si fece corrispondere un

---

(1) *Codice civile,* promulgato nel 1865: art. 150, secondo capoverso.

adulterio offendente la donna; ma abbiamo notato quante circostanze aggravanti si richiedono, nella colpa maschile; sì che tale reciprocità di diritti è sovente pura illusione.

Ad ogni modo, offensivo alla moglie od offensivo al marito, l'adulterio è sempre una pura e semplice lesione del diritto personale: non mai una lesione alla moralità dei costumi. Da ogni disposizione giuridica trapela tale intima natura dell'adulterio: non fosse altro, dalla disposizione, comune a tutti i codici, la quale esige che la querela per adulterio sia emessa dal coniuge offeso. Ma specialmente ci conforta nella nostra asserzione quell'articolo 357 del codice penale italiano, al quale or ora abbiamo accennato: per cui il coniuge incolpato è immune da pena se dimostra che anche il coniuge accusatore è stato ugualmente colpevole nei cinque anni precedenti. È la legge del talione, semplicemente applicata: « Faccio come hai fatto ». La quale può essere, in qualche caso, buona regola di diritto nelle controversie personali; ma in questo caso dà luogo alla più ripugnante delle immoralità.

In base all'articolo 357 del codice penale italiano i figli che hanno assistito una volta allo scandaloso adulterio del loro padre, dovranno poi una seconda volta assistere allo scandalo dell'adulterio materno: oppure dovranno, prima sull'adulterio della madre, poi su quello del padre, fare il triste *apprentissage*.

Così esige la legge. E si volle pretendere che essa abbia sempre mirato alla moralità del costume.

Capitolo V.

Un po' di filosofia dell'adulterio.

L'esame — attraverso l'evoluzione della civiltà e del diritto — dei rapporti fra l'uomo e la donna nella famiglia, e riguardo alla fedeltà coniugale: delle penalità stabilite contro l'infedeltà della donna e dei rapporti fra esse e l'impunità accordata agli altri delitti sessuali, e fra esse e le penalità comminate contro il delitto direttamente lesivo alla proprietà: il furto: questo esame ha dunque confermato la nostra asserzione sulla origine e sulla natura dell'adulterio: violazione del diritto di proprietà. Violazione esclusiva della proprietà maritale, prima: poi, impostasi una reciprocità di diritti fra i due sessi, violazione anche della proprietà muliebre; ma in misura molto minore, sì che abbiamo visto anche attualmente l'adulterio maritale essere molto di rado considerato lesivo al diritto della moglie.

Non mai, dunque, l'adulterio legale è la violazione di un diritto che, per legge biologica, il maschio abbia sulla femmina, l'uomo sulla donna e la donna sull'uomo, durante la febbre del loro amore: o di un diritto che, per legge divina, ai due congiunti sia concesso dalla

unione fra loro consacrata da cerimonie religiose e dalla benedizione divina. Eppure mai, come su questo argomento, la religione sottilizzò e si affermò nell'imprimere il carattere di un ordine superumano a una volgarissima esigenza dell'ambiente economico. Poichè importava che il diritto maritale, a ogni costo, fosse difeso — e che a difenderlo, oltre ai mezzi coercitivi della legge punitrice, coöperasse la persuasione della donna medesima che la fedeltà, che a lei si richiedeva, non fosse una imposizione del marito-padrone, ma un comando di Dio. A mettere la donna in questa persuasione si adoperò la religione: ogni religione.

« Non v'ha altro dio, sulla terra, per una donna, che suo marito: e la più eccellente fra le buone opere che essa possa fare, è cercar di piacergli, e qui deve consistere tutta la sua divozione. Morto lui ella deve morire » (1). Così dice alla donna la religione di Brama: e questo bel dio terreste abbiamo visto consacrato anche in quel versetto del codice di Manù: « Una donna virtuosa, quantunque il suo sposo tenga riprovevole condotta, si abbandoni ad altri amori, e vada sfornito di pregi, debbe tuttavia riverirlo costantemente come un dio » (2).

Anche Budda comanda che la donna, in memoria del perduto consorte, debba sempre rimanere vedova (3). Naturalmente neanche è apparsa la possibilità di fare al marito un simile comandamento. Confucio conferma che la donna deve essere fedele ai suoi doveri, ed essere

(1) DUBOIS, *Purana*, tit. II, parte 2ª. — Citato, come altri passi seguenti da CESARE CANTÙ (autore cattolico, non sospetto !...) in *Religione*, appendice alla sua *Storia Universale*.

(2) *Codice di Manù*, libro V, versetto 154.

(3) *Giuseppe de Guignes*, tit. II, pag. 282. — Vedasi, come ho detto, CANTÙ.

la consolazione del marito colla sua condotta e col suo affetto (1).

E Zoroastro: « Figliola di Zoroastro, camminate con purezza di cuore sotto il capo che Ormuz vi dava, e rispettatelo come dio stesso (2). La donna che disobbedisce quattro volte al marito è degna dell'inferno » (3):

Teutate rivelò ai Germani e ai Celti che gli dei dotarono la donna di santità (4). Graziosa ipotesi per costringere la donna alla santità, cioè — com'era intesa — all'ubbidienza e alla fedeltà incondizionata verso il marito.

Conosciamo la morale ebrea.

E Maometto: « Dì, o profeta, alle donne credenti, che gli uomini sono loro superiori perchè Iddio stesso l'ordinò: che debbono essere obbedienti alla volontà di essi, serbar il loro segreto: e che un marito può batterle se disobbediscono. Dì loro che debbono contener la propria vista, nulla mostrare della loro bellezza, se non quello che deve apparire, coprirsi il seno, velarsi il volto e vivere castamente » (5).

Così parlarono le religioni alla donna: e se qualche volta accennarono a doveri del marito, questi si risolvono in protezione verso la moglie; quasi mai in reciproca fedeltà: o, piuttosto, all'uomo si consigliò la castità addirittura, l'astinenza.

Nè altrimenti predicò la religione cristiana. Anche per essa la fedeltà è un ordine divino: la innalzò a

---

(1) Ta-hio, *Scientia sinensis*, libro I, pag. 23.
(2) Pastoret, *Zoroastro*, pag. 60.
(3) Boun-Dehesch, *Zeud-Avesta*.
(4) Chiniac, *Religione dei Galli*, I, 55.
(5) *Corano*, capitoli *Della luce* e *Delle donne*.

dogma della morale; ma, nel formulare il dogma, la religione tradì la sua natura.

Abbiamo detto: la religione è la morale fossilizzata di un'epoca anteriore. Eppure il cristianesimo, sorgendo, era arditamente rivoluzionario, in pieno contrasto — e per questo atrocemente perseguitato — colla religione preesistente e colla morale dell'epoca; non però uguale il contrasto colle due: poichè, alla nascita di Cristo, la morale aveva già evoluto e si era già portata fuori del guscio religioso: la religione pagana, poi, non era più nemmeno un fossile: era tritume.

Questo tritume, era in contrasto veramente pieno con la dottrina di Cristo. La quale non era punto quella che fu poi chiamata religione cristiana: era filosofia ribelle e diventò religione, dopo secoli, quando le sue massime più non sembrarono rivoluzionarie: e perchè la coscienza pubblica — in processo di tempo e di evoluzione — si era avvicinata ad esse: e perchè esse si erano avvicinate alla coscienza pubblica. Ma nell'avvicinamento fu molto il terreno perduto: sì che una filosofia divinamente altruistica potè divenire religione di uomini subumanamente egoisti. Da ribelle, in conservatrice: era necessaria la trasformazione, perchè religione potesse diventare: cosifatta è religione vera. E come nella filosofia la donna era stata innalzata ad uguaglianza coll'uomo, nella religione gli diverrà nuovamente sottomessa. E quello stesso Paolo, discepolo del Cristo, che aveva detto: « Non v'è più nè ebreo, nè greco, nè schiavo, nè uomo libero, nè uomo, nè donna: poichè voi siete tutt'uno in Gesù » (1), Paolo

---

(1) S. Paolo, *Epistola ai Galati*, III, 28.

stesso, infedele al grande maestro, dirà poi: « Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore. — Conciossiachè il marito sia capo della donna, siccome ancora Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è Salvatore del corpo. Ma altresì, come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli debbono essere soggette ai loro mariti in ogni cosa » (1). E il precetto medesimo ripeterà nella epistola ai Colossesi: « Mogli, siate soggette ai mariti, come si conviene nel Signore » (2). E lo ripeterà, ancora, nella lettera a Timoteo (3): per concludere poi, in quella ai Corinti: « Imperocchè l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo » (4).

Non questo, non questo avrebbe detto il Cristo: o falso sarebbe stato il suo santo verbo della umana uguaglianza, e a torto noi lo avremmo nel conto dell'Umanitario più grande. Paolo trasformò Cristo: e i successori trasformarono Paolo. E alla donna si ordinò di obbedire al marito: al marito di proteggere la moglie: e si credette avere fissato, così, reciprocità di doveri e di diritti: mentre ancora, mitigandoli, si confermavano nell'uomo i diritti e i doveri del padrone: nella donna i doveri e i diritti della schiava.

Questa sola reciprocità l'ambiente economico permetteva: e — adattandosi all'ambiente — la religione cristiana l'ammise e sostenne. Pure l'antico spirito cristiano non svanì tutto, e valse a rialzare la sorte della donna; ma di un solo passo. Questa sorte è poco

---

(1) S. Paolo, *Epistola agli Efesi*, V, 22-24.
(2) Id., *Ai Colossesi*, III, 18.
(3) Id., *A Timoteo*, Prima Epistola, II, 12-14.
(4) Id., *Ai Corinti*, Prima Epistola, XI, 9.

migliore (1) di quella assegnatale nella Bibbia: come nella Bibbia è poco migliore che nel codice di Manù. La donna è sempre l'essere sottomesso all'uomo, che deve ricambiare la sua protezione con la fedeltà e con supina ubbidienza; mentre alla maschia protezione dell'uomo, nella vita extrafamiliare, la donna avrebbe solo dovere di corrispondere con femminile diligenza, nella vita domestica: mentre l'uomo, alla fedeltà e alla dolce condiscendenza della sua donna, dovrebbe corrispondere con fedeltà e dolce condiscendenza. Allora, allora solamente, vi sarebbe reciprocità: allora solamente la donna sarebbe uguale — equivalente — all'uomo. Ma è sogno.

Nè uguale nè equivalente l'abbiamo vista considerata nella maggioranza delle moderne legislazioni: e, anche dove uguaglianza giuridica vi sia, essa è piuttosto apparente che reale: l'ambiente economico e l'ambiente morale tengono ancora il diritto della donna lontano, distinto da quello dell'uomo, e distinto — naturalmente — in favore dell'uomo. Lo spirito della filosofia cristiana e la lotta per il diritto hanno imposto un avvicinamento; ma non è ancora identità.

Benchè tale avvicinamento abbia condotto l'adulterio della donna a corrispondere press'a poco — in

---

(1) Rimando alla fine del precedente capitolo III.

Qui non cito che l'invettiva di San Giovanni Crisostomo, alla quale ho, allora, accennato: valga a chiarire il concetto in cui da questi..... Santi Padri la donna era tenuta.

« Per tua causa scoppiano le guerre: per te si perdono i savii: per te i Santi furono uccisi: e le città abbruciate, e la vita perduta, e la morte inflitta: per causa tua i ricchi immiserirono, e diventarono sozzi i belli, deboli i forti, bugiardi i veritieri, lussuriosi i casti, superbi gli umili, e i penitenti disubbidirono, e si resero odiosi a Dio! ».

Meravigliamoci, ora, se la Chiesa abbia fatto purgare alla donna tanti orribili peccati, da lei commessi o da lei fatti commettere!

qualche legislazione — all'adulterio dell'uomo (1), pure non v'è ancora sempre, nel concetto di adulterio legale, la violazione di quel diritto biologico che abbiamo riconosciuto alla donna sull'uomo e all'uomo sulla donna, durante il loro amore — amore non solo sensuale, ma psichico, determinato da quel complesso di cause che noi conosciamo. Nell'adulterio legale moderno v'è ancora la traccia dell' antico adulterio-furto: al furto verso il marito, sempre esclusivamente avuto in considerazione, si è poi — in progresso di civiltà — fatto corrispondere, quasi mai però in eguale misura, il concetto di furto verso la moglie; ma, nell'uno o nell'altro caso, persiste, malgrado ogni velo, la traccia dell'adulterio-furto, ledente il diritto di proprietà. Tale traccia abbiamo conosciuto fra i popoli selvaggi e fra i barbari: l'abbiamo seguita nell'evoluzione del diritto: l'abbiamo riscontrata ancora adesso, nella moderna giurisprudenza.

Possiamo dunque affermarla con piena, incrollabile sicurezza.

Liberato, così, il concetto di adulterio dalle nubi e dai fronzoli morali e religiosi, veniamo a considerarlo in rapporto al diritto, alla stregua della nostra teorica.

Abbiamo riconosciuto un *diritto sociale*, che all'organismo sociale permetta di proseguire il suo normale svi-

(1) Press'a poco, sempre: anche nella migliore ipotesi. Poichè la vita economica-sociale moderna è tale che l'uomo ne resta sempre favorito, malgrado ogni severità della legge. L'uomo, per esempio, potrà con tutta facilità raccogliere le prove dell'adulterio della moglie; non così la moglie, alla cui sorveglianza il marito — nel disimpegno delle sue mansioni professionali — sfugge continuamente. Ammettiamo pure, come in Isvizzera, in Germania, ecc., una eguale severità per l'adulterio della moglie e per l'adulterio del marito. La moglie ne sarà sempre più facilmente colpita. Ed è la migliore ipotesi.

luppo, cioè l'utile collettivo: nell'individuo riconosciamo inviolabili i *diritti necessarî*: e abbiamo stabilito regola di diritto individuale la uguale libertà per ognuno.

Riassunta la teorica, applichiamola.

È comune persuasione che l'utile collettivo richieda l'istituzione della proprietà privata: poichè gli ortodossi dell' economia politica sostengono che solo lasciando all' individuo la intera responsabilità e preoccupazione di sè stesso, del suo operato, si potrà ottenere da lui il massimo coefficiente di attività, di produttività, e ottenere — dalla sintesi delle varie attività individuali — la massima produttività sociale, cioè il massimo utile collettivo. I marxisti sostengono il contrario: a loro tocca persuadere la pubblica opinione.

Ad ogni modo, allo stadio attuale del pubblico consentimento ufficiale, l' organismo sociale ha diritto di proseguire il massimo utile collettivo, nel modo che più esso crede adatto: colla proprietà privata; anzi colla proprietà privata ereditaria, fino a che tale forma di proprietà sia ufficialmente considerata il migliore mezzo di proseguire il massimo utile collettivo (1).

---

(1) Ai marxisti ho lasciato il còmpito di dimostrare che il massimo utile collettivo è ottenibile colla proprietà collettiva. È questione puramente economica.

Giuridicamente io mi limito a invocare la consacrazione dei *diritti necessarî*; riconosciuti i quali la questione sociale cambia aspetto e potrà avere forse la sua soluzione altrimenti che nel puro collettivismo. Nell'individuo, a ogni modo, un diritto deve essere riconosciuto: il diritto agli alimenti: senza il quale l'uomo non è uomo: è bruto. La legge, nell'uomo, suppone l'« *animale politico* » di Aristotele: bisogna dunque che lo formi. O non v'è logica, nè giustizia, nè umanità.

Al *diritto agli alimenti* ho già accennato. Ne tratterò in un altro mio lavoro: possa giovare a quella causa alla quale gli umanitarî — il cui nome ora è: socialisti — dedicano tanto sforzo d' ingegno, di affetti, di abnegazione, di sacrificio.

Della proprietà privata ereditaria è conseguenza il matrimonio. Col quale i coniugi, volontariamente, si sottomettono all'obbligo di non violare quel diritto che il codice reciprocamente attribuisce loro: la fedeltà coniugale. Diritto reciproco — nella forma almeno; nella sostanza abbiamo visto che da molti codici la fedeltà coniugale è diversamente intesa, secondo che si tratti del marito o della moglie. Ma se anche apertamente, esplicitamente, la legge stabilisse una formale disuguaglianza giuridica fra l'uomo e la donna, e invece di « reciproca fedeltà » comunque intesa, esplicitamente imponesse il dovere della fedeltà alla moglie soltanto, questa disuguaglianza sarebbe legittimata se ad essa l'uomo e la donna si sono volontariamente sottoposti per il contratto che li unisce.

Tolte le formalità religiose e le formalità civili, il matrimonio è ridotto a un puro e semplice contratto — il diritto romano, all'ultimo stadio, ce ne offerse un esempio genuino nella forma di matrimonio cosidetto privato, che la legge riconosceva — un puro e semplice contratto di cui la fedeltà coniugale — comunque intesa, fosse anche formalmente unilaterale — è una clausola.

Noi ammettiamo la validità giuridica del contratto — quando sia stipulato a condizioni di uguale libertà per i contraenti: e la libertà dei contraenti, per noi, è intera quando — (essendo essi in condizioni fisio-psichiche le quali assicurino il libero e normale manifestarsi della loro volontà) — sono inviolati per essi i *diritti necessarî*.

Uno fra i *diritti necessarî* è il diritto all'amore: abbiamo visto che cosa sia l'amore (1): la necessità che all'or-

(1) Il prof. Enrico Morselli pone lo scopo dell' umanità nella conquista del *pane* e dell'*amore;* ma il *pane* non è che mezzo per giungere al-

ganismo s'impone, di riprodursi quando il suo completo sviluppo sia raggiunto: la riproduzione è un eccesso di sviluppo: questo eccesso esige il suo sfogo, e ha dato luogo — negli animali superiori — alla formazione di organi speciali, differenziati, per cui la funzione riproduttrice potesse compiersi meglio. Questa potenza funzionale che ha potuto creare un organo speciale, deve pur essere efficiente! e noi conosciamo quella forza prepotente che ha tenuto congiunte le due rane, benchè lo Spallanzani avesse amputato loro le gambe! L'amore è un bisogno assoluto, ineluttabile dell'organismo: è un diritto dell'organismo. Negatelo, e avrete i delinquenti, i pazzi, i nevrastenici: negategli, impeditegli il suo sfogo naturale, legittimo, e avrete le forme più luride di reato sessuale, in cui sono caduti uomini che forse erano e si sarebbero mantenuti onesti: negate l'uomo alla donna, la donna all'uomo, e avrete le tristi depravazioni erotiche dei monasteri, l'amore saffico, la sodomia, lo stupro e peggio — tutto il verminaio di cui la Chiesa cattolica fu culla, *alma mater*.

L'uomo ha diritto alla donna: la donna all'uomo. L'amore è uno fra i *diritti necessarî*: inviolabile per la legge.

Nè ora — però — la legge lo viola.

Giuridicamente l'amore è libero, fra individui liberi. È istituito il matrimonio; ma è libero: e il libero consenso espresso dei due sposi è necessario alla loro le-

---

l'*amore*. (Vedasi la sua bella *Prefazione* al libro di Pio Viazzi: *I reati sessuali*).

Ho citato uno scienziato. Per non frammischiarmi a quella infinita moltitudine di scrittori, di poeti, di filosofi, di artisti, d'ogni sesso, d'ogni età, d'ogni tempo e d'ogni luogo, che sempre e dappertutto hanno innalzato l'amore ad anima — nonchè dell'uomo — dell'universo. Eterno tema!...

gittima unione. E fuori del matrimonio, reazione contro il matrimonio, la prostituzione: libera essa pure, anzi — molte volte — soggetta a una tutela da parte dello Stato, che, regolandola, ne riconosce così la legalità e ne protegge lo sviluppo, considerato come rimedio a una piaga sociale.

« La prostituzione è paragonabile alla cloaca del palazzo: tolta la quale esso si trasforma in un luogo fetente e impuro ». È l'opinione di San Tommaso: e Sant'Agostino: « Togliete la prostituzione, e ovunque voi vedrete nascere il disordine » (1).

A noi poco importa il legale riconoscimento di questa depravata attività dell'organismo umano: poichè esiste, meglio vale tentare di renderla innocua, piuttosto che, deprimendola, farla schiattare in mille schizzi, invelenita e resa più nociva. Ma che Padri venerati dalla Chiesa, da una chiesa che avrebbe dovuto essere e vorrebbe essere face di moralità e di purezza, ammettano e riconoscano doverosa la prostituzione, come rimedio necessario all'organismo sociale, e neppure pensino a trasformare, a cambiare questo organismo sociale a cui è necessario un rimedio di tal genere, di cui tanta e tanta immoralità è una necessaria conseguenza — questo è ripugnante. I dottori della Chiesa, per i quali l'« anima » dell'individuo è tutto, e tutto deve mirare alla sua purificazione, essi dovrebbero semplicemente distruggere quell'ambiente sociale, da cui la loro « anima umana » è spedita appunto per la via più breve all'Inferno..... Ma, per non parlare d'altro, la logica non serve sempre a certi signori. Lasciamoli.

---

(1) S. AGOSTINO, *De ordine,* libro II, cap. XII.

La legge, dunque, ammette — nell'uomo e nella donna — senza restrinzioni, il normale soddisfacimento del bisogno genesiaco: ammette dunque il diritto all'amore. Non violato questo diritto, legalmente, nè per l'uomo nè per la donna, ogni contratto che l'uomo e la donna vogliano fare a questo riguardo, legandosi a determinate condizioni, sarebbe per noi giuridicamente giusto. Poichè v'è stata, nel contrarre, uguale libertà nei due contraenti.

Uguale libertà giuridica; non però uguale libertà morale.

Innanzi al contratto l'uomo ha la scelta fra il matrimonio e il celibato: e nel celibato ha largo sfogo ai suoi impulsi sessuali nell'amore libero e nella prostituzione. La legge glielo accorda e la morale anche: essa è più che sbadata, generosa, per i costumi del maschio. Non così per la donna: la cui moralità sessuale è legata a mille vincoli atavici, tradizionali, convenzionali, che la restringono, e le assegnano una via netta, determinata, stretta fra due mura insuperabili.

Questo diverso concetto della morale mascolina e della morale femminile costituisce per la donna una enorme diminuzione della sua libertà contrattuale.

Noi sappiamo che la morale è essenzialmente evolutiva: ciò che ieri era virtù, oggi può essere vizio: l'amore libero della donna, che oggi è considerato vizio, può domani trasformarsi in regola comune: e l'ambiente sarà tale da farcelo considerare essenzialmente virtuoso.

La morale attuale, però, è profondamente incarnata nei cervelli degli uomini attuali: ogni cervello medio, normale, ne è impregnato: e ne saranno refrattarî gli anormali — in cui Cesare Lombroso audacemente e sapientemente accomuna i delinquenti, i genî e i pazzi:

tre diverse manifestazioni dell'anormalità psichica (1): diversa la manifestazione, cioè il risultato: comune l'origine, comuni — nello svolgimento — numerosi punti di contatto. Delinquenti, genî e pazzi: dal volgare libellista a Dante, incontrando Sbarbaro: o anche da Sbarbaro a Sbarbaro. Una gamma di sfumature di una medesima tinta; ma il delinquente volge la propria anormalità in danno degli altri: l'uomo di genio, in favore: il pazzo, qualche volta in favore, quasi sempre in danno, sempre inconsciamente, o — almeno — involontariamente.

La morale normale è dei normali: ogni anormalità, degli anormali: o genî, o deliquenti, o pazzi: o tutt'insieme; nè occorre sempre incarnare il tipo patologico: ogni sfumatura è possibile.

O genio, o delinquente, o pazza — dunque — sarà la donna che oserà sottrarsi agli imperativi della morale attuale: raramente genio — poichè l'atavismo e l'ambiente sociale e fors'anche la naturale costituzione fisica non sono fatti per sviluppare il genio nella donna: e a lei manca, generalmente, nella società attuale, quella profonda istruzione che sola, confortando una mente profondamente filosofica, può dare luogo alla concezione di idee etiche anormali, che siano geniali e non pazzesche o delittuose. Raramente genio, più sovente pazza: quasi sempre delinquente: o, almeno, gradazione di donna delinquente — magari non priva di qualche caratteristica di uno degli altri due tipi psicopatici. Solo essa oserà valersi dell'amore libero (che le assicuri il soddisfa-

(1) Si legga, in proposito, di Cesare Lombroso, *L'uomo delinquente* e *L'uomo di genio* — o, in generale, tutta l'opera superba dell'illustre antropologo torinese.

cimento del bisogno genesiaco) come termine di paragone col matrimonio, in base al quale paragone ella possa scegliere e liberamente preferire. Paragone e scelta che all'uomo la morale consente. Scelta che è necessaria alla uguale libertà dei contraenti per la validità del contratto.

Per la donna, dunque, non esiste libertà uguale a quella dell'uomo: poichè la moralità della donna costituisce per lei una causa d'inferiorità nella libertà dei suoi rapporti con l'uomo: o la moralità dell'uomo (ed è improbabile) dovrà essere ricondotta al livello della moralità femminile, o questa a quella: nell'uno o nell'altro modo è necessario che uguale sia la sanzione morale per l'uomo e per la donna: che uguale, dunque, per ambedue, sia la libertà morale — che si risolve, per i tipi normali, in libertà giuridica (1): a questa sola condizione il matrimonio, come contratto, potrebbe essere considerato giusto.

Potrebbe; ma s'impone anche il concorso di altre circostanze.

L'attuale ambiente sociale pone la donna alla discrezione della famiglia. Inibito alla donna ogni libero svolgersi dell'attività personale, chiuse per lei quasi tutte le carriere che all'uomo permettono di guadagnarsi la

(1) Lasciare alla donna la libertà giuridica di agire in dato modo e — quando se ne valga — colpirla di una inesorabile condanna morale (che verso l'uomo, per un identico obbietto, si risolve magari spesso in una tacita o fors'anche manifesta approvazione) è togliere alla donna la libertà di agire in quel dato modo: la mancante libertà morale annulla la libertà giuridica. Per la donna morale, cioè normale.

Non per la donna anormale — cioè, abbiamo detto, in maggioranza di casi, delinquente: la quale si trova così, giuridicamente, in una condizione superiore a quella riservata alla donna normale, morale.

vita, la donna vive sul lavoro o sulle rendite del padre, finchè è fanciulla: sul lavoro o sulle rendite del marito — alle quali si aggiunse la dote che il padre le diede — dopo il matrimonio. Sempre, è costretta a condurre vita parassitaria: è vero che il pane che le è dato è sovente pagato a usura con lavoro domestico, talvolta estenuante, servile, con servile abnegazione; ma sempre è costretta nondimeno a chiederlo al padre, al marito. La libertà economica per lei non esiste. E troppo sovente la donna, maritandosi, più che per soddisfare il bisogno genesiaco, è spinta dalla necessità o di ubbidire al padre — che dovrà assegnarle la dote — o di cercarsi un appoggio economico, che verrebbe a mancarle alla morte o per capriccio del padre. Non mai dunque — allo stato attuale della società — la donna ha piena libertà nel contrarre il matrimonio: libertà che, anche da questo punto di vista economico, l'uomo possiede, grazie alla indipendenza che la società gli offre, coi mezzi di procurarsela.

E quando anche l'uomo e la donna, concludendo il contratto matrimoniale, avessero la più assoluta ed eguale libertà giuridica, morale ed economica, per concludere che il contratto debba essere valido, giusto — qualunque siano le condizioni e le clausole a cui volontariamente i coniugi si sono sottoposti — un'altra questione s'impone all'esame. Se il contraente, uomo o donna, sia psicologicamente libero di sè stesso. È l'eterna questione del « libero arbitrio »: che, in una certa misura, in ogni organismo sano, noi ammettiamo: condizione necessaria a una vita civile, basata sulla responsabilità che ognuno ha delle proprie azioni. Se noi negassimo all'uomo la responsabilità di sè stesso, dovremmo togliergli ogni libertà: e la stessa filosofia metafisica insegna che la libertà è necessaria all'uomo: e l'eco-

nomia politica dimostra che l'uomo ha sempre inteso a soddisfare la massima sua ofelimità personale, donde la necessità di lasciargli la massima libertà possibile di azione (1), perchè egli possa conseguire la massima personale soddisfazione, cioè la felicità — per quanto la natura umana possa permetterla.

Ma, d'altra parte, allo stato attuale delle scienze biologiche, ammettere nell'uomo un completo « libero arbitrio » è assurdo: quando noi sappiamo che un incalcolabile concorso di cause ataviche, fisiologiche, economiche, momentanee, possono distogliere la volontà dell' individuo dal suo normale funzionamento e dalla libera sua manifestazione. Quando noi sappiamo che poche goccie di alcool possono distruggere di un colpo tutto il prodotto di una lunga educazione, di una sana costituzione organica, la morale più solida e più intemerata. Quando noi sappiamo che l'individuo più forte e più ragionevole, in un momento di passione, non esiterà a fare atto di cui debba pentirsi per tutta la vita.

In diritto penale, questa irresponsabilità completa o parziale, accidentale o costante dell' individuo, è stata quasi generalmente presa nella dovuta considerazione.

Non però nel diritto civile: in cui l'uomo, dalla legge, a volta è stato innalzato alla più assoluta libertà individuale — inducente un'assoluta responsabilità individuale — a volta schiacciato sotto il più opprimente despotismo: sempre quando libertà o despotismo, l'utile sociale — più o meno rettamente interpretato — esigeva.

Altro, la nostra teorica del diritto richiede.

Abbiamo voluto inviolabili i *diritti necessarî*: invio-

(1) Si veda Vilfredo Pareto, *Cours d'Économie politique*, specialmente nell'ultimo capitolo del primo volume: *Les capitaux fonciers*.

labili perchè corrispondenti a bisogni ineluttabili dell'organismo: disconosciuti i quali l'organismo non può funzionare. Essi dunque devono essere intrinsecamente, soggettivamente inviolabili; non oggettivamente, riguardo a terzi: inviolabili per chiunque: per lo Stato, per ogni uomo, per l'individuo stesso al quale essi sono attribuiti.

La libertà che noi vogliamo concessa all' individuo, mentre da una parte è limitata dal diritto sociale, dall'altra deve avere argine insuperabile nei *diritti necessarî* dello stesso individuo. L'individuo non deve essere libero di rinunziare — in nessun momento — a uno dei suoi diritti necessarî: essi devono essere per lui inviolabili, non meno che per gli altri. Io so bene che il mio professore Pareto probabilmente non consente in questa mia teorica, la quale intacca l'assoluta libertà individuale da lui con tanto valore difesa e rivendicata. Ma da lui stesso ho appreso (1) che Solone proibì agli Ateniesi di impegnare o di vendere il proprio corpo, per pagare debiti: uguale proibizione esiste ai nostri giorni: evidentemente lo Stato impedisce all'individuo la facoltà di concedere il massimo soddisfacimento alla propria ofelimità personale, togliendogli la libertà di disporre della propria libertà: evidentemente per il miserabile che ha bisogno di contrarre un debito, e che per contrarlo non ha altra garanzia da offrire che la libertà del proprio corpo, tale garanzia essendogli proibita, essendogli quindi forse tolta la possibilità di contrarre il debito che a lui occorre, la sua ofelimità del momento è offesa, diminuita. Pure Solone

(1) PARETO, *Cours d'Économie politique*, I, 322. Sull' autorità di ARISTOTELE.

non esitò a offenderla: nè esitarono — almeno formalmente — i codici moderni: poichè, essendo la libertà corporale un bisogno « naturale » dell'individuo, uno dei nostri *diritti necessarî*, parve ai giuristi, parve ai legislatori di dover proibire a chiunque e allo stesso individuo interessato, di potersene anche spontaneamente privare: poichè stimarono l'organismo umano, l'uomo, troppo debole, troppo soggetto a eventuali *défaillances*, per ammettere in lui un così pieno « libero arbitrio » che gli potesse liberamente e giustamente far disporre di uno di quei diritti che noi annoveriamo fra i *diritti necessarî*. Proibirono: e fecero bene.

Così noi, ammessa la validità giuridica del contratto, quando i contraenti abbiano avuto inviolati i loro *diritti necessarî*, cioè quando in loro sia stata perfetta la libertà di contrarre — non stimiamo però dover ammettere che il contratto possa in nessun caso riguardare la cessione o limitazione di uno dei *diritti necessarî*. Tale contratto dichiariamo nullo *ipso jure*: e abbiamo in appoggio l'articolo 1116 del nostro codice civile italiano (1).

Ricercando la genesi della fedeltà coniugale, abbiamo visto che essa finisce, come diritto e come dovere biologico, quando — per una ragione o per un complesso di ragioni qualsiansi — è finita la simpatia che unisce l'uomo alla donna e reciprocamente: finito l'amore — amore coniugale, complesso — il sentimento della li-

(1) Nè, a questo proposito, vogliamo fare dell'erudizione, stabilendo confronti col diritto romano o con altri. Basti dire che in ogni Codice di popolo civile fu ed è richiesta, per la validità di un contratto, la *justa causa contrahendi*, non solo, ma che l'oggetto del contratto sia passibile del medesimo. Nè chi ha coscienza del giusto può ammettere che uno dei *diritti necessarî* possa essere passibile di contratto. Tale diritto deve essere inviolabile, inalienabile, imprescrittibile.

bertà individuale scatta, s'impone: l'uomo — uomo o donna — ha diritto alla propria libertà: e, finito l'amore coniugale, ha ancora diritto all'amore: libertà e amore: due *diritti necessarî*. Perciò dichiariamo nullo *ipso jure*, come contratto, il matrimonio il quale obblighi i due coniugi a un indissolubile vincolo di fedeltà coniugale: poichè di tale contratto è oggetto la rinunzia ai due *diritti necessarî* che abbiamo accennato.

E anche nullo è, inoltre, come contratto, il matrimonio, per mancata uguaglianza di libertà nei contraenti — fino a che persisteranno le ragioni economiche e morali che rendono la libertà economica e morale — quindi giuridica — della donna inferiore a quella dell'uomo.

Perciò dico in errore chi propugna il divorzio, allegando che il matrimonio — come ogni altro contratto — debba essere passibile di scioglimento quando una delle parti sia venuta meno agli obblighi a cui, contraendo, si è sottoposta. Non può essere sciolto un contratto già nullo.

Il divorzio s'impone. Ma come un dovere che la società ha verso l'individuo, e specialmente verso la donna: per una ragione di diritto pubblico, non di diritto privato. Il matrimonio è l'unico esito che la società permetta all'estrinsecazione e alla manifestazione dell'amore della donna per l'uomo e, qualche volta, dell'uomo per la donna. Ad altre manifestazioni la morale si oppone: e la morale è informata all'esigenza dell'ambiente economico il quale, essendo basato sulla proprietà privata ed ereditaria, e avendo per iscopo l'utile collettivo (1),

(1) Utile collettivo più o meno rettamente interpretato; ma la questione, ripeto, non tocca il giurista: è questione puramente ed esclusivamente economica, che dagli economisti deve essere risolta, non da altri.

in omaggio al diritto sociale, che noi riconosciamo, esercita così un'imposizione sull'individuo assegnandogli — se voglia agire moralmente, cioè normalmente — una speciale forma di manifestazione amorosa, in armonia con esso ambiente sociale. Il matrimonio dunque non partecipa del diritto privato — come in base ad un contratto — ma del diritto pubblico o sociale, come un'esigenza della società verso l'individuo. La quale esigenza — secondo la nostra teorica — sarà giustamente esercitata, quando non venga a violare nessuno dei *diritti necessarî* dell'individuo, e quando venga a pesare in eguale misura su tutti gli individui, senza distinzione di sesso.

Perchè nessuno fra i *diritti necessarî* sia violato, — ammesso il diritto alla libertà corporale, cioè al completo e perfetto funzionamento organico, non esclusa la funzione sessuale — il matrimonio non deve essere imposto a nessuno, ma lasciato al libero consenso di ognuno. Se questo consenso libero, assolutamente libero, fosse possibile, il matrimonio — abbiamo detto — sarebbe valido anche come semplice contratto: qualunque fossero le condizioni e le clausole di questo contratto, sarebbero valide: anche se una parte contraente si obbligasse a tutto favore dell'altra: anche se ambedue le parti derogassero ai loro *diritti necessarî*; ma abbiamo visto che nella donna concorrono molte circostanze le quali invalidano la sua libertà contrattuale, e la metterebbero, nel contratto, alla discrezione dell'altra parte contraente: abbiamo poi negato, all'uomo come alla donna, quel completo « libero arbitrio » che si dovrebbe supporre per ammettere nei contraenti la facoltà di fare oggetto del loro contratto anche i loro *diritti necessarî*. Quindi lo Stato deve intervenire, nel matrimonio, con

la sua azione tutoria, perchè il matrimonio — che giuridicamente non è valido come contratto privato — abbia almeno ad avere validità giuridica come istituzione pubblica, inerente al diritto sociale.

Perchè la donna, in causa della sua minore libertà contrattuale, non sia posta — nel contrarre — alla discrezione dell'altra parte contraente, cioè del marito, l'azione tutoria dello Stato deve esercitarsi, facendo determinare dalla legge medesima le condizioni obbliganti dello pseudo-contratto (1). Perchè i *diritti necessarî* dell'una come dell'altra parte contraente non siano violati, la legge deve ammettere il divorzio, che — finito, in causa di quelle complesse circostanze alle quali abbiamo accennato, l'amore coniugale — ai due coniugi permetta di rientrare nell'esercizio di quei *diritti necessarî* — la libertà e l'amore — ai quali (2) il biologico diritto alla reciproca fedeltà si era, durante l'amore coniugale, sovrapposto (3).

---

(1) Chiamo il matrimonio *pseudo-contratto*, perchè, come ho spiegato, gli manca la validità di un contratto; benchè gliene sia accordata la forma. Se esso, per un'ipotesi, fosse un vero contratto, valido, giusto, non alla legge spetterebbe determinarne le condizioni obbliganti, ma alle parti contraenti. Il dovere alla reciproca assistenza, alla reciproca fedeltà, per esempio, non dovrebbe essere imposto dalla legge, ma le stesse parti contraenti dovrebbero imporselo, se vogliano. E sarebbe perfettamente supponibile un matrimonio-contratto, in cui il marito si fosse obbligato a essere fedele alla moglie, senza che la moglie si fosse assunto un obbligo analogo. Ma le condizioni d'inferiorità nella libertà contrattuale, che abbiamo riscontrato nella donna, avrebbero per effetto di mettere la donna alla discrezione dell'uomo, spingerebbero, cioè, la donna — nel contratto — ad accollarsi tutti gli obblighi, lasciando tutti i diritti al marito. Per questo lo Stato deve intervenire. Per questo il matrimonio non può essere un contratto: non un'istituzione di diritto privato; ma un'istituzione di diritto pubblico, della cui validità giuridica stiamo ora trattando.

(2) Si riveda il capitolo I: *La genesi della fedeltà coniugale.*

(3) Così, da un sano principio giuridico, deriva naturalmente, con elementare semplicità, l'equa soluzione di ogni più arduo problema. La nostra

La legge poi, nel determinare le condizioni obbliganti dello pseudo-contratto matrimoniale, deve, naturalmente, stabilire quella reciprocità di diritti e di doveri da cui sia consacrata l'uguaglianza giuridica dell'uomo e della donna. Nè intendiamo dire che i diritti debbano sempre essere identici: devono corrispondere al bisogno biologico dell'individuo a cui favore sono posti, e alla natura dell'individuo per cui essi costituiscono un dovere. L'uomo è fisicamente più forte della donna: la donna dunque ha diritto alla protezione dell'uomo, nella vita extrafamiliare; la donna è più paziente e diligente che l'uomo: l'uomo dunque ha diritto alla diligenza della moglie, nella vita domestica. Protezione e diligenza: due diritti diversi, ma equivalenti: costituiscono reciprocità. L'uomo che ama sente bisogno della fedeltà della sua donna: la donna che ama sente bisogno della fedeltà del marito: l'uno ha verso l'altro diritto alla fedeltà coniugale. La fedeltà coniugale deve essere scambievole: v'è reciprocità e identità nel diritto. E dalla sintesi dei diritti equivalenti e dei diritti identici, è costituita la reciprocità e l'uguaglianza giuridica dei due coniugi.

La quale noi, in base alla nostra teorica, vogliamo consacrata.

---

teorica scientificamente dimostra la necessità del divorzio, meglio di quanto possa farlo qualunque squarcio retorico in base a invocazioni sentimentali e sublimi: su la scienza e su la logica deve poggiare il diritto; non su altro.

A pag. 72 di questo studio abbiamo premesso che non sempre alla fedeltà coniugale — quando, finito l'amore, abbia finito di essere un dovere e un diritto biologico — si può negare la qualità di *giusta*, cioè implicante un dovere e un diritto giuridico. Possiamo ora determinare che la qualità di *giusta* deve esserle negata, quando e solo quando la legge non ammetta il divorzio.

***

Nè facilmente la troviamo nei codici attuali. Se noi li avessimo consultati riguardo a tutti gli aspetti della condizione giuridica della donna nel matrimonio, quante forme avremmo trovato dello sfruttamento a cui la donna è soggetta! Sfruttata economicamente: sfruttata moralmente: in tutto. Nel Belgio, nell'Olanda, in Francia, in Prussia, ad Amburgo, nella Baviera, in molti altri stati della Germania, nel Portogallo, nei Cantoni svizzeri di Basilea, di Turgovia, nella Svezia, nella Norvegia, in cento altri luoghi, avremmo trovato istituita, base del regime matrimoniale, la comunanza dei beni; ma una comunanza di cui — come abbiamo visto in Francia — il marito viene poi ad essere l'unico padrone. « La comunità dei beni — dice Emilio Acollas (1) — è forse il maggiore tranello che esista nelle nostre leggi..... questa comunanza abusiva e mendace, in cui sovente la donna porta tutto quello che essa possiede, tutto quello che costituisce il fondo comune: in cui essa non può disporre di nulla senza il permesso del marito che lei stessa ha arricchito: e da cui bene spesso ella esce, spogliata e rovinata ».

In Francia, a Ginevra, a Berna, nei Cantoni di Vaud, di Friburgo, di Neuchâtel, altrove ancora, la donna non è neppure padrona del denaro che essa ha guadagnato col suo sudore: il marito può strappargliela, legalmente,

---

(1) Citato da Louis Bridel, a pag. 77 del suo libro *Le droit des femmes et le mariage*: opera buona, vigorosa difesa giuridica della donna, fatta da un valente campione del movimento femminista moderno.

legittimamente, e usarne per i suoi vizî, abbandonando lei e la famiglia nell'indigenza.

Dappertutto, infine, la donna, è calcolata come zero, quanto all'indirizzo della famiglia, all'educazione dei figli, alla loro istruzione, al permesso matrimoniale, a tutto: la volontà del marito, ovunque, *suprema lex,* di fronte alla moglie: l'autorità, la *patria potestas* tutta in lui, degno o indegno, assorbita. Alla vedova — in Francia, e non solo in Francia — negato anche il diritto di essere tutrice dei proprî figli — dati a un estraneo.

È l'asservimento su tutta la linea: dannoso, umiliante, ingiusto. È l'antica schiava che rivive nella donna moderna: l'antica schiava alla quale — nella maggioranza dei codici — abbiamo visto negato anche il diritto vero e pieno alla fedeltà coniugale. La moglie supina innanzi al marito: e il marito potrà sfruttarla in ogni modo, bistrattarla, vivere alle sue spalle e poi, ancora, infliggerle quegli strazî tormentosi che sono il martirio di un'anima, insultando alla sua dignità di donna, al suo cuore di moglie, al suo onore di madre. E tale marito sarà considerato perfettamente onesto, ossequente alla legge.

Ingiusta legge. Che in molti luoghi arriva ad imporre la fedeltà coniugale alla donna, anche se il marito con lei non conviva: ove, non ammesso il divorzio, solo è concessa la separazione personale (1). Oh! la fedeltà

---

(1) Così stabilisce, per esempio, l'art. 355 del Codice penale italiano. E noi troviamo odioso che la legge accordi alla moglie, ma, naturalmente, con maggiore probabilità al marito, un'arma, di legale ricatto e angheria, contro la moglie — da cui per dissensi gravissimi è separato.

Sciolto il matrimonio, la moglie che tenga veramente *colpevole* condotta, avrà bastevoli elementi di punizione morale nell'onesto disprezzo della famiglia, dei figli. L'intervento della legge toglierebbe, toglie efficacia.

coniugale fra due esseri che più nulla hanno di comune, se non forse un implacabile odio reciproco!

È la moralità della legge. E, naturalmente, sempre contro la donna la legge sfoga la sua acre morale: da cui deriva la pena tanto maggiore inflitta in molti codici alla donna, che non all'uomo. « Sia perchè in nome del prestigio stesso della donna può dirsi che essa è maggiormente contaminata dall'impudicizia, sia specialmente per le conseguenze assai più funeste che l'adulterio della moglie può produrre, tanto per l'incertezza della prole ed il pericolo che il marito abbia il carico di figli altrui a danno dei proprii, quanto per l'onta maggiore che trae seco a danno del marito, della sua dignità, del suo decoro » (1). Oh! pudica prosa ministeriale! come il « prestigio » della donna è commovente, invocato per giustificare una recrudescenza a suo riguardo (2), in difesa della « dignità » e del « decoro » maritale! Ma, in difesa della dignità e del decoro di un individuo, perchè non si punisce dunque una sua sorella che si sia data a un amore urtante la pubblica opinione? L'onta, se si vuole, è maggiore: poichè nella sorella

(1) *Relazione ministeriale* (sul progetto di Codice penale italiano). Citata da Pio Viazzi nei *Reati sessuali*.

(2) La recrudescenza, logicamente, dovrebbe proprio in tale caso, dar luogo, invece, alla mitezza — se, come pare sia stata l'intenzione del ministro, il Codice penale deve servire a prevenire i delitti, tanto maggiore decretando la pena quanto maggiore è la frequenza del delitto. La donna, di cui il ministro afferma così alto il « prestigio » l'ha, naturalmente, guadagnato con l'abituale sua castità: la colpa dei mariti, invece, è così frequente, che il ministro non osa certo affermare in loro un « prestigio » uguale a quello delle mogli. Donde, logicamente, la necessità di reprimere, di prevenire tale più frequente colpevolezza dei mariti con pene più gravi.

Logicamente. Ma chi ci tiene, oramai, alla logica..... quando sono in gioco interessi..... *superiori?!...*

scorre il medesimo sangue che nel fratello; non, invece, nella moglie. La cui colpa, per il marito, costituisce onta e ridicolo solamente in quanto che, avendo egli — concessigli dalla legge — tanti mezzi, giusti e ingiusti, per prevenirla e per punirla, non ha saputo valersene. In questo solo. La legge gli tolga tali mezzi, ingiusti, e il marito — non più responsabile del « prestigio » della moglie, ma soltanto del *suo* prestigio — non sarà neppure sfiorato dalla infedeltà della moglie: quando, conoscendola, abbia tutelato la sua dignità, col divorzio, e non abbia preferito tutelare, piuttosto, la sua... convenienza. Nè si può credere che il decoro e la dignità maritale non esistano in Inghilterra, a Ginevra, a New-York, ove non sussiste nessuna pena contro l'adulterio, benchè l'adulterio sia causa di divorzio (1).

Se poi, a spiegare la maggiore severità usata contro l'adulterio della donna, si invoca il fatto che gravissimo è il danno derivatone al marito — in causa dell'attuale costituzione della famiglia, quale l'ambiente economico la esige — noi ci limitiamo a denunciare nuovamente il fatto, da noi sempre affermato, che la donna sia la costante vittima dell'ambiente economico; pure osservando che il diritto penale deve avere sempre di mira il colpevole, non mai l'effetto della colpa, e che, ad ogni modo, sarebbe meno ingiusto e più logico il codice austriaco il quale all'adulterio della donna pone un' aggravante quando esso sia seguìto da gra-

(1) In Inghilterra, anzi, mentre per ogni altra causa è ammessa la sola separazione personale, l'adulterio solamente induce il divorzio (*Legge sul divorzio*, 28 agosto 1857).

vidanza, non negli altri casi, in cui l'aggravante assolutamente non ha più nessuna logica ragione di essere.

Innanzi a questo completo sacrificio della donna di fronte all'ambiente economico, nel matrimonio, l'amore libero di Mario Morasso (1) e di Emilio De Girardin (2) — amore forte, ribelle, indipendente, selvaggio ad ogni vincolo, a ogni legame, a ogni giogo — si comprende e seduce, come seduce ogni bella utopia.

Non vogliamo tanto. Ma ci sia lecito, con Emilio Acollas, concepire l'ideale di una vita « nella quale un uomo e una donna uniscano tutta la sensibilità, tutta la ragione, tutta la volontà di cui sono dotati, al fine di svilupparsi l'uno per l'altra, appoggiandosi l'uno all'altra ». Ma ci sia lecito, almeno, volere che Enrico Thulié abbia ragione, affermando che « il matrimonio è l'amore protetto dalla civiltà » (3).

Nè tale può essere il matrimonio finchè duri, sotto qualunque forma, l'asservimento della donna all'uomo: finchè la donna sia per l'uomo l'immagine dell'antica *res*, la rievocazione dell'antica schiava.

---

(1) Morasso, *Questione sociale e questione sessuale*, nella *Riforma sociale* (settembre 1895). — Egli sogna un ambiente sociale in cui « l'uomo, non avendo più alcun vincolo morale e sociale, non essendo più astretto da legge alcuna ad alcun obbligo o dovere imposto dalla convivenza collettiva, essendo egli solo l'unico signore di sè, potrà, esplicando l'intera sua individualità, procurarsi una felicità superiore all'attuale ». Citiamo, non confutiamo.

(2) De Girardin, *L'homme et la femme*. Poetica e splendida apologia dell'amore libero, che alla donna concederà la libertà, togliendola all'infamia di baci forzati, elevandola nella sua funzione di allevare i figli, educarli, istruirli; nobilitandola e sviluppando in lei quelle doti che sono proprie del suo sesso, e che il matrimonio reprime.

A Girardin oppone giuste obbiezioni il Thulié, *La femme*, pag. 351 e seguenti.

(3) Thulié, *La femme*, 303.

« Sono diventato femminista — scrive Enrico Bauer (1) — col vivere in mezzo agli uomini e imparando a conoscere l'egoismo, la viltà, l'abuso di potere. Ogni creatura umana, ogni individuo, maschio o femmina che sia, può pretendere la pienezza della sua libertà, all'infuori delle leggi e delle istituzioni sociali, delle convenzioni fittizie che non sono se non la rappresentazione della ragione del più forte, della conquista barbara e della proprietà ».

Così è. E pure non mancano giovani colti e di spirito i quali trovano che la legge è ancora troppo benigna per la donna, e troppo favorevole ad essa, di fronte all'uomo: e Pio Viazzi, ingegno brillante, si ostina a ripetere (2) che, specialmente nei reati sessuali, la vittima che la legge più volentieri colpisce è il maschio, alla donna costituendo un privilegio! Se la « lotta di sesso » che ha sempre animato l'uomo contro la donna, non avesse nell'epoca moderna altra manifestazione, ba-

---

(1) Si vedano le risposte all'inchiesta fatta dalla *Revue naturaliste* (1897) sul movimento femminista.

(2) Viazzi, *Sui reati sessuali:* quasi a ogni pagina; ma basti vedere a pag. 167, ove l'autore pretende, nientemeno, che la tendenza la quale « si manifesta col gravare la mano sul maschio, più che sulla femmina, ad onor del vero, è antica nella storia del diritto ». E cita la *lex Julia*, la quale condannava a morte il complice dell'adultera e non l'adultera. Altro che « ad onor del vero »!... Infatti, essendo la donna stata sempre considerata come una *res* del marito, il vero ladro era, nell'opinione del legislatore, e logicamente, il complice: non la *res*. E lo stesso fatto si riscontra presso molti popoli primitivi, come abbiamo visto trattando l'adulterio, appunto contrariamente a quanto asserisce Pio Viazzi (pag. 167).

Ecco la ragione semplicissima per cui talvolta il complice era punito più severamente che la donna adultera. Perchè, l'adulterio essendo un furto, la donna era una *res*. Triste privilegio! Ed è proprio il caso di dire, « ad onor del vero », che la donna.....*res* fosse in condizioni migliori dell'uomo.....padrone!!.....

sterebbe — a provarla — questa acrimonia usata contro la donna da scrittori di moda: i quali chiamano « *donchisciottismo* » il difendere i diritti della donna.

Sì: quando si difendono come l'eroe della Mancia difese la bellezza di Dulcinea, e come certi scrittori antifemministi difendono — quando loro torni conveniente — il « prestigio » e la « virtù femminile », in cui essi non credono, per farne argomento e oggetto della graziosa e sovrana *protezione* mascolina.

Non certo quando si chiede, semplicemente, che alla « lotta di sesso » debba opporsi e sostituirsi, una buona volta, la « lotta per il diritto ». La prima ha soggiogato la donna all'uomo; la seconda ricondurrà la donna al livello dell'uomo.

E sarà giustizia.

***

La donna uguale giuridicamente all'uomo. Deduzione conseguente alla nostra teorica del diritto.

In base ad essa noi abbiamo formulato un concetto di matrimonio, che — pure non essendo contrario all'attuale ambiente economico, quale è dalla società determinato, in omaggio a quel *diritto sociale* che noi non le neghiamo — è perfettamente informato a giustizia, in quanto che sono rispettati nei coniugi i loro *diritti necessarî*, ed è consacrata fra loro quell'uguaglianza che noi vogliamo.

Concezione del matrimonio la quale, veramente, può farci lecito dire che « il matrimonio è l'amore protetto dalla civiltà ». Così. Non altrimenti.

E da tale concetto abbiamo desunto la giuridica necessità che a una eguale stregua siano giudicati l'adul-

terio della moglie e l'adulterio del marito: che uguale sia la sanzione contro di essi.

Una ipotesi dimenticavamo: che — realizzato il nostro concetto di matrimonio, sanamente biologico, giusto — l'adulterio venisse, probabilmente, a essere oggetto unicamente di erudizione storica del diritto.

FINE

INDICE

BIBLIOTECA ANTROPOLOGICO-GIURIDICA

Serie 1ª.

Vol. 1° Lombroso prof. Cesare. **L'uomo delinquente** in rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie. — Vol. I, 5ª edizione. — L'opera completa in 3 volumi ed atlante . L. 50 —

» 2° Garofalo R. **Criminologia.** Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione. 2ª ediz., Torino, 1889, 1 vol. in-8° » 12 —

» 3° Marro. **Caratteri dei delinquenti.** — Torino, 1887, 1 vol. in-8° » 16 —

» 4° Lombroso. **L'uomo di genio.** — 6ª ed., Torino, 1894, 1 vol. in-8° » 16 —

» 5° Balestrini. **Aborto, infanticidio ed esposizione di infante.** — Torino, 1888, 1 vol. in-8° . . . . » 8 —

» 6° **Appunti al nuovo Codice penale.** — 2ª edizione. Torino, 1888, 1 vol. in-8° . . . . » 7 —

» 7° Lombroso. **L'uomo delinquente** — Vol. II, Torino, 1897, 1 v. in-8°. — L'opera completa in 3 volumi ed atlante . . . . . » 50 —

» 8° Garofalo e Carelli. **Riforma della procedura penale.** — Un vol. in-8° . . . . » 7 —

» 9° Lombroso e Laschi. **Il delitto politico e le rivoluzioni** in rapporto al diritto, all'antropologia ed alla scienza di governo. — 1 vol. in-8° . . . . » 14 —

» 10° Tonnini. **Le epilessie.** 1890, 1 vol. in-8°, con 6 tavole e molte figure nel testo . . . . » 7 —

» 11° D'Aguanno. **Genesi ed evoluzione del diritto civile.** — 1890, 1 vol. in-8° . . . . » 12 —

» 12° Lombroso. **Palimsesti del carcere.** Torino, 1891, 1 vol. in-8° » 8 50

» 13° Venturi. **Le degenerazioni psico-sessuali** nella vita degli individui e nella storia delle società. — Torino, 1892, 1 vol. in-8° » 12 —

» 14° Ferri. **Sociologia criminale.** — 1892, 1 vol. in-8° . . . » 15 —

» 15° Zerboglio. **L'alcoolismo.** — 1892 . . . . » 6 50

» 16° Ferri. **L'omicidio-suicidio.** — (Vedi 2ª Serie).

» 17° Frassati. **Lo sperimentalismo nel diritto penale.** — 1892, 1 vol. in-8° . . . . » 6 50

» 18° Lombroso. **Le più recenti scoperte ed applicazioui della psichiatria ed antropologia criminale.** — 1893, 1 vol. in-8° . » 10 —

» 19° Vaccaro. **Le basi del diritto e dello Stato.** — 1 vol. in-8° » 10 —

» 20° Brancaleone-Ribaudo. **Studii antropologici sul militare delinquente.** — Torino, 1894, 1 vol. in-8° con numerose tavole » 6 —

» 21° Fornasari. **La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890** — 1894, 1 vol. in-8° . . . . » 6 —

» 22° Mingazzini. **Il cervello in relazione con i fenomeni psichici.** — 1895, in-8° . . . . » 6 —

» 23° Ferri. **L'omicidio nell'antropologia criminale.** — 1895, in-8°, 1 vol. ed atlante . . . . » 30 —

» 24° Lombroso. **L'uomo delinquente.** — Vol. III, Torino, 1897, 1 vol. in-8°. — L'opera completa in 3 volumi ed atlante . . . » 50 —

» 25° Florian e Cavaglieri. **I vagabondi.** Studio sociologico giuridico. Vol. I. in 8° . . . . » 10 —

» 26° Marro. **La pubertà nell'uomo e nella donna.** — In-8° . . » 10 —

Serie 2ª.

Vol. 1° Puglia Ferdinando. **Prolegomeni allo studio del diritto repressivo.** — Torino, 1883, 1 vol. in-8° . . . . L. 2 50

» 2° Ferri Enrico. **Socialismo e criminalità.** Appunti. — Torino, 1883, 1 vol. in-8° *(esaurito)*. . . . . » 3 —

» 3° Setti Augusto. **La forza irresistibile.** Studio. — Torino, 1884, 1 vol. in-8° . . . . » 2 —

» 4° Ferri Enrico. **L'omicidio-suicidio.** Responsabilità giuridica. — Torino, 1885, 1 vol. in-8° . . . . » 5 —

Vol. 5° Cogliolo Pietro. **Saggio sopra l'evoluzione del diritto privato.** Torino, 1884, 1 vol. in-8° . . . . L. 4 —
» 6° Fioretti G. e Zerboglio A. **Su la legittima difesa.** Studio. — Torino, 1894, 2ª edizione . . . . » 2 50
» 7° Varaglia S. e Silva B. **Note anatomiche ed antropologiche sopra 60 cranii e 42 encefali di donne criminali italiane.** — Torino, 1886, 1 vol. in-8° . . . . » 5 —
» 8° Tonnini. **Le epilessie.** — Torino, 1886, 1 vol. in-8° con 1 tavola *(esaurito)* (Vedi Serie 1ª) . . . . » 3 —
» 9° Campili. **Il grande ipnotismo.** — Torino, 1886, 1 vol. in-8° *(es.)* » 3 50
» 10° Alongi. **La maffia.** — Torino, 1886, 1 vol. in-8° . . . . . » 2 50
» 11° Garofalo. **Riparazione alle vittime del delitto.** — Torino, 1887 » 2 50
» 12° Carnevale. **La questione della pena di morte.** - Torino, 1888 *(es.)* » 2 —
» 13° Rossi. **Studi sopra una centuria di criminali.** Torino, 1888, 1 vol. in-8° . . . . » 5 —
» 14° Alongi. **La camorra.** — 1 vol. in-8° . . . . » 4 —
» 15° Ottolenghi. **Anomalie nel campo visivo.** — 1 vol. in-8° . » 4 —
» 16° Sighele. **La folla delinquente.** — 1895, 1 vol. in-8°, 2ª ediz. » 5 —
» 17° Sighele. **La coppia criminale.** — 2ª edizione, Torino, 1897 » 4 —
» 18° Gurrieri e Fornasari. **I sensi e le anomalie somatiche nella donna normale e nella prostituta.** — Torino, 1892 . . » 1 50
» 19° Ferrero. **I simboli.** — 1 vol. in-8° . . . . » 3 —
» 20° Zerboglio. **Della prescrizione penale** . . . . » 3 —
» 21° Florian. **La teoria psicologica della diffamazione** — 1 vol. in-8° » 4 —
» 22° Sighele. **La teorica positiva della complicità.** — Torino, 1894, 1 vol. in-8° . . . . » 4 —
» 23° Lombroso. **Gli anarchici.** — Torino, 1895, 2ª edizione, con 3 tavole e 6 figure . . . . » 3 —
» 24° Anfosso. **Il casellario giudiziale centrale.** — Torino, 1896, 1 vol. in-8°, con 6 figure e numerose tavole . . . . . » 3 —
» 25° L. M. Patrizi. **Studio antropologico su Giacomo Leopardi.** » 5 —
» 26° Cognetti De Martiis. **Il marinaio epilettico e la delinquenza militare.** — 1896, 1 vol. in-8°. . . . . » 3 —
» 27° Viazzi P. **Sui reati sessuali** con prefazione di E. Morselli » 5 —
» 28° Bonanno G. **Il delinquente per passione** . . . . » 4 —
» 29° Roncoroni. — **Genio e pazzia in Torquato Tasso.** — 1896, 1 vol. in-8° . . . . » 5 —
» 30° Alfredo Niceforo. — **Il gergo nei normali, nei degenerati e nei criminali.** — Torino, 1897, 1 vol. in-8° . . . . » 4 —
» 31° Lessona. **I doveri sociali nel diritto giudiziario civile.** — Torino, 1897, in-8° . . . . » 2 50
» 32° Ottolenghi e Rossi. **Duecento criminali e prostitute studiate, ecc.** In-8°, 1898 . . . . » 5 —

Serie 3ª.

Vol. 1° De Krafft-Ebing R. **Le psicopatie sessuali** con speciale considerazione alla inversione sessuale. Studio clinico-legale. Traduzione sulla seconda edizione tedesca dai dottori Enrico Sterz e Luigi Waldhart. Introduzione del prof. Cesare Lombroso. — Torino, 1889, 1 vol. in-8° . . . . L. 5 —
» 2° Di Mattos. **La pazzia** in rapporto al delitto e alla medicina legale. — 1 vol. in-8° (traduzione dal portoghese) . . . . . » 5 —
» 3° Drago Luigi. **I criminali nati** — 1 vol. in-8° . . . . . . » 3 50
» 4° Menger. **Il Diritto civile e il proletariato** — 1894, in-8° . » 4 50
» 5° Baca e Vergara. **Studi di antropologia criminale.** Memoria premiata all'Esposizione di Chicago, in-8° . . . . » 2 50
» 6° Orkansky. **L'eredità nelle famiglie malate.** - Torino, 1895, in-8° » 3 —
» 7° Raffalovich. **L'uranismo.** Inversione sessuale . . . . . » 2 50
» 8° Nordau M. **Degenerazione.** — 2ª edizione . . . . . . » 10 —
» 9° Schrenk-Notzing. **La terapia suggestiva nelle psicopatie sessuali** » 6 —